SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 30 marzo 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 76/L

LEGGE 6 marzo 2006, n. **130.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale, fatto a New York il 10 settembre 2002.

06G0140

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 77

Ministero dell'economia e delle finanze

CIRCOLARE 16 marzo 2006, n. **15.**

Rilevazioni previste dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Il conto annuale e la relazione allegata sulla gestione - Anno 2005. Il monitoraggio della spesa del personale - Anno 2006. Allegati ai bilanci di previsione degli Enti pubblici (modellistica).

06A03082

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 marzo 2006, n. **131.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Baku il 1º giugno 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Baku il 1º giugno 2002.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1 . Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 250.860 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 257.030 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'AZERBAIJAN IN MATERIA DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan, qui di seguito denominate Parti,

Desiderosi di rafforzare e sviluppare i rapporti di amicizia tra i due Paesi,

Convinti che gli scambi e la cooperazione in materia di istruzione, cultura, scienza e tecnologia possano contribuire ad una migliore conoscenza reciproca ed alla comprensione tra i due Popoli,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti svilupperanno la collaborazione nell'ambito di un processo di intensificazione dei rapporti culturali e scientifici in particolare nei seguenti settori prioritari: istruzione ed insegnamento della lingua, cooperazione interuniversitaria, partecipazione a manifestazioni culturali e scambi di artisti e in campo archeologico.

ARTICOLO 2

In materia di istruzione ed insegnamento della lingua le Parti favoriranno:

a) lo studio delle rispettive lingue e letterature, specialmente mediante l'attivazione di corsi, lettorati e cattedre presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore, nonché nelle scuole secondarie locali;
b) la cooperazione diretta e gli scambi tra individui, istituzioni ed organizzazioni collegate con l'istruzione nei due Paesi;
c) la collaborazione e gli scambi su metodi, materiali didattici e programmi, in particolare attraverso lo scambio di esperti.

ARTICOLO 3

Nel campo della cooperazione interuniversitaria, le Parti favoriranno la conclusione di Accordi, lo scambio di professori e ricercatori, l'avvio di ricerche congiunte su temi di interesse comune e l'organizzazione di seminari e simposi.

Esse si scambieranno informazioni sulle intese interuniversitarie già operanti e su quelle che si accingono a concludere al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo.

ARTICOLO 4

Le Parti svilupperanno la collaborazione tra Istituzioni pubbliche, nonché tra Enti ed Associazioni nei settori della cultura e dell'arte, della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema attraverso la realizzazione di progetti comuni, lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a spettacoli, festival, fiere del libro, simposi, rassegne cinematografiche ed altre manifestazioni di rilievo.

Le Parti si scambieranno periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi.

ARTICOLO 5

La collaborazione archeologica sarà favorita dalle Parti mediante scambi di informazione e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni. Le Parti faciliteranno inoltre l'attività delle missioni archeologiche dell'altro Paese operanti nel proprio territorio.

Ciascuna delle due Parti incoraggerà la cooperazione fra gli esperti e le Amministrazioni competenti nel campo della conservazione, salvaguardia, valorizzazione, ripristino, utilizzo e sostegno alla gestione del patrimonio archeologico, artistico e del paesaggio culturale, mediante lo scambio di informazioni, esperienze, pubblicazioni e visite di esperti.

ARTICOLO 6

Le Parti offriranno borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese per studi e ricerche scientifiche a livello universitario e postuniversitario, con particolare riferimento ai settori considerati prioritari dalle Parti.

ARTICOLO 7

Le Parti promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica tra istituti scientifici, centri di ricerca ed Università dei due Paesi. A tal fine esse incoraggeranno:
- lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica;
- le visite reciproche di esperti e di specialisti per incrementare gli studi e gli scambi di esperienze;
- l'organizzazione di conferenze e seminari scientifici e tecnologici;
- la realizzazione di ricerche comuni, studi e pianificazioni in aree concordate.

ARTICOLO 8

Ciascuna delle due Parti faciliterà l'insediamento e l'attività sul suo territorio di Istituzioni culturali dell'altro Paese, quali Istituti di Cultura, Associazioni culturali ed Istituzioni scolastiche, previo esame caso per caso da entrambe le Parti.

ARTICOLO 9

Le Parti collaboreranno per impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di opere d'arte e beni culturali.

ARTICOLO 10

Le Parti favoriranno la collaborazione tra i rispettivi organismi, anche attraverso lo scambio di informazione, materiale ed esperti, nei seguenti campi:

- Stampa e radiotelevisione;
- Sport;
- Scambi giovanili;
- Archivi;
- Biblioteche;
- Istituzioni museali

ARTICOLO 11

Le Parti si impegnano a promuovere e a sostenere le iniziative previste dall'ordinamento comunitario in materia culturale e scientifica, universitaria e scolastica e a collaborare, in tale contesto, per la realizzazione delle stesse.

ARTICOLO 12

Le Parti si impegnano a proteggere i diritti della proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo. A questo proposito prevarranno le disposizioni di accordi internazionali firmati da entrambe le Parti.

Qualora necessario, entrambe le Parti si consulteranno reciprocamente e faciliteranno accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale.

Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti della proprietà intellettuale e derivate dall'attività cooperativa ai sensi del presente Accordo non saranno divulgate a Terze Parti senza il previo consenso scritto della Parte che fornisce l'informazione.

ARTICOLO 13

Al fine di dare applicazione al presente Accordo le due Parti hanno deciso di istituire una Commissione Mista con il compito di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale e scientifica tra i due Paesi e di redigere programmi esecutivi pluriennali. Tale Commissione si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi.

ARTICOLO 14

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

Il presente Accordo avrà la durata di cinque anni e sarà automaticamente rinnovato per ulteriori periodi quinquennali. Ciascuna Parte potrà denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. Tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte e non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Baku il 1/06/2002 in due originali in lingua italiana, azera e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione del presente Accordo, il testo inglese prevarrà.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Margherita Conte

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'AZERBAIJAN

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN ON CULTURAL, SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO-OPERATION

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Azerbaijan, hereinafter referred to as "the Parties",

Desiring to strengthen and develop the bonds of friendship between both Countries,

Convinced that exchanges and co-operation in the area of education, culture, science and technology can contribute towards improving mutual knowledge and understanding between them and their peoples,

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

The Parties, shall develop co-operation in the framework of a process of strengthening cultural and scientific relations, especially in the following priority fields: education and teaching of language, co-operation among universities, participation in cultural events and exchange of artists, as well as in the archaeological field.

ARTICLE 2

In the field of education, the Parties shall foster:

a) the study of each other's language and literature, particularly by instituting courses, and creating chairs and lectureship at their universities and higher education establishments, and in their secondary schools;

b) direct co-operation, contacts and exchanges of individuals, institutions and organizations in the educational sphere in both Countries;

c) co-operation and exchanges regarding teaching methods, teaching aids and materials, and programs, particularly through exchanges of experts.

ARTICLE 3

In the field of co-operation between the universities, the Parties shall foster the conclusion of agreements, the exchange of professors and researchers, the undertaking of joint researches in areas of common interest and the organization of seminars and symposia.

They shall exchange information on the agreements that exist between their universities and agreements that they are about to conclude to pursue the objectives enshrined in this Agreement.

ARTICLE 4

The Parties shall develop co-operation between government institutions and between entities and associations working in the fields of culture and art, music, dance, visual arts, theatre and cinema by implementing joint projects, exchanging artists and taking part in each other's performing arts, festivals, book fairs, symposia, film festivals and other major events.

The Parties shall exchange, at regular intervals, high caliber exhibitions of their respective artistic and cultural heritages. The applications formalities, including those of financial nature, shall be settled by diplomatic channels.

ARTICLE 5

The archaeological co-operation shall be fostered by the Parties by exchanging information and experiences, symposia, seminars and joint researches. The Parties, shall also facilitate the work of archaeological missions of the other Party working in their territory.

The Parties shall foster co-operation between experts and authorities responsible for conserving, safeguarding, enhancing, restoring, using and supporting the management of the archaeological, artistic and cultural heritage, through the exchange of information, experiences, publications and visits by experts.

ARTICLE 6

The Parties, shall provide scholarships for students and graduates of the other Party to undertake study and scientific researches at undergraduate and postgraduate level, with particular reference to the fields deemed to be priorities by the Parties.

ARTICLE 7

The Parties, shall promote scientific and technological co-operation, among scientific institutions, research centers and Universities of both Countries. For this aim, they shall encourage:

a) the exchange of scientific and technological documentation;

b) mutual visits by experts and specialized personnel (specialists) to increase studies and exchange of experiences;

c) the organization of scientific and technological conferences and seminars;

d) the implementation of joint researches, studies and plannings in areas of common interest.

ARTICLE 8

The Parties shall encourage the establishment and the work in their territories of cultural institutions of the other country, which will be considered by both Parties in case-by-case mode.

ARTICLE 9

The Parties shall co-operate to prevent the illegal import, export and transfer of cultural property and work of art.

ARTICLE 10

The Parties shall foster co-operation between their institutions also through exchanging information, materials and experts in the following fields:

a) press and broadcasting media;
b) sport;
c) youth exchange;
d) archives;
e) libraries;
f) museums.

ARTICLE 11

The Parties shall bind themselves to promote and support the initiatives foreseen by the European Rules in the field of culture and science, university and school and co-operate for their implementation.

ARTICLE 12

The Parties shall bind themselves to promote the intellectual property rights arising from the implementation of this Agreement. In this respect the regulations of international agreements signed by both Parties shall prevail.

The Parties shall consult each other and foster execution agreements in order to protect the intellectual property rights, if necessary.

Any scientific and technological information being subject of intellectual property rights and derived from co-operative activity under this Agreement shall not be disclosed to Third Parties without prior written consent of the Party supplying the information.

ARTICLE 13

In order to apply this Agreement the Parties shall set up a Joint Committee to examine the development of cultural and scientific co-operation between the two Countries and draft multi-year programs for implementation. The said Committee shall alternatively in each capital city.

ARTICLE 14

This Agreement shall enter into force on the date of reception of the last of the two notifications by which the Parties shall communicate to each other that their respective national procedures have been completed.

This Agreement shall remain into force for a period of five years and shall be automatically renewed for further periods of five years. Either Party may denounce it, at any time, through the diplomatic channels. Denunciation shall become effective 6 (six) months following the date of the notice served on the other Party, and shall not have any effect on the implementation of programs then in progress under agreements concluded during the period of effectiveness of this Agreement, save where both Parties agree otherwise.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in Baku, on ....1./.06./.2002......... two originals, each in the Italian, Azerbaijani and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence on the interpretation of the present Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5389):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 29 ottobre 2004.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 2 dicembre 2004, con pareri delle commissioni I, V e VII.
Esaminato dalla III commissione il 18 gennaio 2005; 10 e 17 novembre 2005.
Esaminato in aula il 1° dicembre 2005 e approvato il 22 dicembre 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3709):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 gennaio 2006 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 17 gennaio 2006 e il 14 febbraio 2006.
Esaminato in aula e approvato il 15 febbraio 2006.

06G0144

LEGGE 6 marzo 2006, n. **132.**

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Sultanato dell'Oman, fatto a Roma il 22 marzo 2004, riguardante il settore della difesa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Sultanato dell'Oman, fatto a Roma il 22 marzo 2004, riguardante il settore della difesa.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 del *Memorandum* stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 23.855 annui, ad anni alterni, a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FINI, *Ministro degli affari esteri*
MARTINO, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

MEMORANDUM D'INTESA
TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL SULTANATO DELL'OMAN.

Il Governo della Repubblica Italiana rappresentato dal Ministero della Difesa italiano e il Sultanato dell'Oman rappresentato dal Ministero della Difesa, dell'Oman, d'ora innanzi congiuntamente denominati le "Parti" e singolarmente la "Parte":

Nel tentativo di rafforzare le buone ed amichevoli relazioni nel campo della cooperazione militare;

Riconoscendo che i termini derivanti dall'applicazione di questo MOU saranno in accordo con le politiche nazionali ed internazionali dei rispettivi paesi e non saranno in conflitto con le leggi ed i regolamenti interni dei loro paesi né saranno di ostacolo agli impegni presi dai loro paesi in campo internazionale;

Con questo Memorandum concordano quanto segue:

ARTICOLO (1)
SCOPO

1. Scopo del presente MOU è il rafforzamento della cooperazione nel campo della difesa attraverso lo scambio di esperienze e conoscenze nel campo della cooperazione militare a beneficio di entrambe le Parti.

2. Questo MOU si applicherà a tutti i membri delle Parti ed ai loro familiari in visita ufficiale o inviati a frequentare corsi presso scuole ed istituti di formazione militare di entrambe le Parti. Il presente MOU si applicherà anche a qualsiasi forma di cooperazione militare concordata dai suoi firmatari.

ARTICOLO (2)
PRINCIPI DI COOPERAZIONE MILITARE

1. L'organizzazione e lo svolgimento delle attività concrete per la cooperazione nel campo della difesa saranno compito del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e del Ministero della Difesa del Sultanato dell'Oman.

2. Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente a Roma e a Mascate allo scopo di elaborare e concordare eventuali intese specifiche ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate del Sultanato dell'Oman.
Attività, modi, tempi e luoghi saranno specificati nel Programma summenzionato.

ARTICOLO (3)
CAMPO DI COOPERAZIONE

Le due Parti coopereranno in campo militare nei modi seguenti:

1. scambio di conoscenze specialistiche nel campo dell'addestramento militare e della tecnologia informatica;

2. programmi o corsi militari e di istruzione;

3. scambio di osservatori in esercitazioni militari;

4. scambio di visite ufficiali;

5. assistenza fornita per aiutare a definire i requisiti tecnici di equipaggiamenti e sistemi di difesa essenziali per la difesa dell'altra Parte;

6. scambio di informazioni tecniche sui mezzi militari;

7. garanzia di assicurazione della qualità da parte del Ministro della Difesa riguardo ai contratti che rientrano specificamente nell'ambito di questo Memorandum. Tale servizio sarà reso separatamente per ciascun caso.

ARTICOLO (4)
ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO

1. Entrambe le Parti informeranno le competenti organizzazioni dei rispettivi paesi sul contenuto del presente Memorandum d'Intesa al fine di agevolarne l'attuazione.

2. Ciascuna Parte userà i propri buoni uffici per assicurare che le società/organizzazioni nazionali rispettino i loro impegni contrattuali assunti nel quadro della cooperazione prevista da questo MOU.

ARTICOLO (5)
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. Ciascuna Parte dovrà assicurare che a tutti i materiali, progetti, disegni, descrizioni tecniche classificate ed ogni altra informazione classificata scambiati ai sensi del presente MOU sia attribuito un grado di protezione pari a quello attribuito ai materiali, documenti ed informazioni aventi la stessa classifica di sicurezza stabilita dalla Parte originante. Ciascuna Parte attuerà inoltre tutte le misure necessarie a garantire che tale classifica sia mantenuta per tutto il periodo richiesto dalla Parte che le ha originate.

2. Un membro dell'una o dell'altra Parte, inviato ai sensi e sulla base del presente MOU o di altri accordi presi, non potrà divulgare nessuna delle informazioni classificate ottenute riguardanti le Forze Armate della Parte ricevente , né potrà infrangere le leggi e la sicurezza sulle informazioni militari classificate.

3. Un membro dell'una o dell'altra Parte non potrà rivelare a terzi o loro delegati conoscenze specifiche o informazioni classificate ottenute in seguito alla cooperazione militare senza previo consenso scritto di entrambe le Parti.

4. Le informazioni ottenute da entrambe le Parti dovranno essere usate in conformità agli scopi del presente MOU e ad esse non potranno avere accesso persone non autorizzate.

5. Entrambe le Parti garantiranno la segretezza e sicurezza di tutti i tipi di informazioni, materiali, documenti e progetti scambiati.

6. La Parte che riceve le informazioni non dovrà attribuire alle informazioni un grado di classifica inferiore a quello dato dall'altra Parte.

7. I brevetti, i diritti d'autore e di segretezza commerciale dovranno essere rispettati in conformità ai sistemi di entrambe le Parti contemplati nel quadro del presente MOU.

8. I termini e le condizioni relativi alla sicurezza delle informazioni militari permarranno in vigore anche dopo il termine di questo MOU.

9. Per lo scambio delle informazioni, documenti e materiali classificati, le Parti Contraenti hanno concordato le equivalenti Classificazioni di Sicurezza di seguito riportate:

Per la Repubblica Italiana	corrispondenza (in lingua inglese)	Per il Sultanato dell'Oman
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	سري للغاية
SEGRETO	SECRET	سري
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	مكتوم
RISERVATO	RESTRICTED	محدود

ARTICOLO (6)
IMPEGNI ASSUNTI DA ENTRAMBE LE PARTI CON ACCORDI INTERNAZIONALI

Il presente MOU non dovrà influire sugli impegni assunti da ciascuna Parte riguardo ad accordi internazionali o altri MOU.

ARTICOLO (7)
RESPONSABILITA' LEGALE

1. Le Autorità del Paese ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale ospite per quanto riguarda le infrazioni commesse sul proprio territorio e punite dalla propria legislazione.

2. Tuttavia, le Autorità del Paese d'origine hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sui membri delle loro Forze Armate nei seguenti casi:

a. infrazioni che minaccino la sicurezza o i beni del Paese d'origine;

b. infrazioni risultanti da qualsiasi atto od omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione del servizio.

3. Nell'ipotesi di cui al punto 7.2.b., le Autorità del Paese d'origine possono rinunciare alla giurisdizione che è loro attribuita in priorità, notificandolo alle Autorità del Paese ospitante e se da quest'ultimo accettato.

ARTICOLO (8)
SITUAZIONI STRAORDINARIE

1. Le persone a cui si applica il presente Memorandum d'Intesa e le persone a

loro carico non potranno prendere parte ad alcuna disputa armata con una terza Parte né essere coinvolti in alcuna attività riguardante la sicurezza nazionale della Parte ricevente per tutto il periodo del loro soggiorno nei suoi territori né svolgere nessun'altra attività oltre quelle previste dal questo MOU.

2. Nel caso di violazioni alle legislazioni del Paese ospitante /inviante da parte delle persone alle quali si applica questo MOU, il Paese ospitante porrà fine all'addestramento delle persone coinvolte e le espellerà rinviandole nel loro Paese di origine.

3. La Parte inviante si riserverà il diritto di richiamare i propri membri a cui si applica questo MOU ogni volta che lo ritenga necessario senza dare spiegazioni. La Parte ricevente farà quanto necessario per far rimpatriare i membri in questione nel più breve tempo possibile.

ARTICOLO (9)
ASPETTI FINANZIARI

1. La Parte inviante sosterrà i costi finanziari relativi all'addestramento e all'alloggio, salvo diverso accordo.

2. I costi finanziari non riguardanti l'addestramento, l'alloggio e le attività delle persone a chi si applica il presente MOU e di quelle a loro carico saranno sostenuti dalla Parte inviante, o separatamente, dagli stessi interessati .

3. Le persone a cui si applica questo MOU e le persone a loro carico saranno soggette alla legislazione della Parte ricevente per quanto riguarda le questioni finanziarie come dazi doganali, tasse, acquisto e vendita di beni.

ARTICOLO (10)
EMENDAMENTI

Il presente MOU può essere emendato in qualunque momento col reciproco consenso scritto di entrambe le Parti. Le eventuali modificazioni entreranno in vigore con le stesse modalità previste per l'entrata in vigore del presente MoU.

ARTICOLO (11)
DURATA E TERMINE

1. Il presente MOU entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno comunicate l'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne.

2. Il presente MOU entrerà in vigore per un periodo di cinque anni e potrà essere rinnovato automaticamente per ulteriori cinque anni. Ciascuna Parte potrà denunciare questo MOU, dandone informazione per iscritto all'altra Parte sei mesi prima della scadenza tramite i canali diplomatici, se ha intenzione di porvi fine.

3. Nel caso fosse posto termine a questo MOU, le informazioni classificate scambiate tra entrambe le Parti manterranno la propria classifica di sicurezza.

4. Entrambe le Parti potranno stipulare altri MoU che esse ritengano necessari per favorire l'efficace attuazione del presente MoU.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dalle rispettive Autorità, hanno firmato il presente Memorandum.

Fatto a Roma**, il** 22 Marzo **2004, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze sull'interpretazione, farà fede il testo in lingua inglese.**

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
IL MINISTRO DELLA DIFESA
ON. PROF. ANTONIO MARTINO

PER IL GOVERNO DEL SULTANATO DELL'OMAN
H. E. BADAR BIN SAUD BIN HARIB AL BUSAIDI
MINISTRO RESPONSABILE PER GLI AFFARI DELLA DIFESA

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE SULTANATE OF OMAN

The Government of the Italian Republic represented by the Italian Ministry of Defence and the Government of the Sultanate of Oman represented by the Ministry of Defence of Oman, hereinafter jointly referred to as "Parties" and separately as a "Party":

Striving to strengthen the good and friendly relations in the fields of military co-operation;

Recognizing that the terms resulting from the implementation of this Memorandum shall be in accordance with the national and international policies of their respective countries and shall not conflict with the domestic laws and regulations of their countries nor impair the commitments undertaken by their countries in the international field;

Hereby agree as follows:

ARTICLE (1)
THE AIM

1. The aim of this MoU is to enhance defence co-operation by the exchange of experiences and knowledge in the field of military co-operation for the benefit of both Parties.

2. This MoU shall cover all the Parties members and their dependants conducting official visits or sent to attend courses at the military training colleges, institutes and schools of both Parties. This MoU shall also cover any military co-operation agreed upon by the signatories of this MoU.

ARTICLE (2)
PRINCIPLES OF MILITARY CO-OPERATION

1. The organization and the conduct of co-operation activities in the military field will be carried out by the Ministry of Defence of the Italian Republic and the Ministry of Defence of the Sultanate of Oman.

2. Possible consultations of the two Parties representatives shall be held alternatively in Rome and Muscat in order to draw up and agree on specific arrangements to supplement and complete this MoU, as well as

possible co-operation programmes between the Armed Forces of the Italian Republic and the Armed Forces of the Sultanate of Oman.
Activities, times and places shall be specified in the co-operation programme mentioned above.

ARTICLE (3)
FIELDS OF CO-OPERATION

Both Parties shall co-operate in the military field as follows:

1. Exchange of expertise in the field of military training and information technology.

2. Making use of military and educational courses or programmes.

3. Exchange of attendance of military exercises as observers.

4. Exchange of official visits.

5. Providing assistance that helps specify the technical requirements for equipment and defence systems essential for the defence of the other Party.

6. Exchange of technical information on military equipment.

7. Provision of quality guarantee by the Ministry of Defence with regard to the contracts that particularly fall within this MoU. This service shall be rendered separately for each case.

ARTICLE (4)
IMPLEMENTATION OF THE MOU PROVISIONS

1. Both Parties shall inform the concerned organizations in their respective countries of the contents of this MoU in order to facilitate its implementation.

2. Each Party shall use its good offices to ensure that companies/national organizations adhere to their contractual commitments made within the framework of co-operation under this MoU.

ARTICLE (5)
SECURITY OF CLASSIFIELD INFORMATION

1. Each Party shall ensure that all materials, projects, drawings, classified technical descriptions and any other classified information under

this MoU shall be given a degree of protection equal to that given to the materials, documents and information having the same security classification as determined by the sending Party. Each Party shall also carry out all necessary measures to ensure that this classification will be maintained throughout the period required by the sending Party.

2. A member of either Party, sent under and on the basis of this MoU and other agreed arrangements, shall not disclose any classified information obtained on the Armed Forces of the receiving Party nor breach the laws and security on classified military information.

3. A member of either Party shall not impart the expertise and classified information obtained as a result of military co-operation to a third party or its deputy except by a written consent from both Parties.

4. The information obtained by both Parties shall be used in accordance with the purposes of this MoU, and shall not be accessed by unauthorized persons.

5. Both Parties shall provide secrecy and security for all types of exchanged information, materials, documents and projects.

6. The Party receiving the information shall not give the information a lower degree of classification than that given by the other Party.

7. Patents, copyrights and trade secrecy rights shall be honoured in accordance with the regulations of both Parties observed within the framework in this MoU.

8. The terms and conditions relating to the security of the military information shall remain in force even after the termination of this MoU.

9. The Parties have agreed upon the corresponding degrees of security classification as follows:

Italian Republic	Corresponding (in English Language)	Sultanate of Oman
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	سري للغاية
SEGRETO	SECRET	سري
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	مكتوم
RISERVATO	RESTRICTED	محدود

ARTICLE (6)
COMMITMENTS OF BOTH PARTIES TO THE INTERNATIONAL AGREEMENTS

This MoU shall not have any impact on the commitments of each Party towards international Agreements and other MoUs.

ARTICLE (7)
THE LEGAL LIABILITY

1. The host Party's authorities are entitled to exercise their jurisdiction on visiting personnel as regards violations committed on the host Party's territory that are offences under its legislation.

2. Nevertheless, the authorities of the sending Party are entitled to exercise their own jurisdiction on the members of their armed forces in the following cases:

> **a. Violations that threatens the security of property of the sending Party;**
>
> **b. Violations resulting from acts or omissions, committed Intentionally or out of negligence in the performance of service.**

3. In the case under 7.2.b above, the authorities of the sending Party may waive their right to exercise jurisdiction by notifying such intention to the host Party's authorities and provided that the latter agree.

ARTICLE (8)
EXCEPTIONAL SITUATIONS

1. The persons covered by this MoU and their dependents shall be prohibited from taking part in any armed dispute with a third Party or involving in any activity for the national security of the receiving Party throughout their stay in its territories or carry out any other activity besides the activities stipulated in this MoU.

2. In the event of breaching the legal legislations of the receiving or sending Party by those covered by this MoU, the receiving Party shall terminate the training of the involved members and deport them to their home Country.

3. The sending Party shall reserve the right to recall its members

covered by this MoU at any time it deemed necessary without giving reasons. The receiving Party shall make necessary arrangements to send home the members in question within the shortest possible time.

ARTICLE (9)
FINANCIAL MATTERS

1. The sending Party shall settle the financial costs relating to the training and accommodation, unless otherwise agreed.

2. The financial costs not relating to the training, accommodation and activities of the persons included in this MoU and their dependants shall be settled by the sending Party, or separately, by those persons themselves.

3. The persons and their dependents covered by this MoU shall be subject to the legal legislations of the receiving Party concerning the financial matters such as customs, taxes, purchasing and selling of goods.

ARTICLE (10)
AMENDMENT

This MoU may be amended at any time by written mutual consent of both Parties. Any amendment shall come into effect following the same procedures as those set for the MoU itself.

ARTICLE (11)
VALIDITY AND TERMINATION

1. This MoU shall enter into force at the receiving date of the last notification by which the Parties shall communicate to each other the completion of their respective internal procedures.

2. This MoU shall remain in force for a period of five years and may automatically be renewed for further period of five years. Either Party may terminate this MoU by giving the other Party six months written notice in advance through the diplomatic channels of its intention to terminate the MoU.

3. In the event of termination of this MoU, the exchanged classified information between both Parties shall retain its security status.

4. Both Parties may enter into other MoUs they deemed necessary to promote the effective implementation of this MoU.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Authorities, have signed the present MoU.

Done in Rome **on this day** 22nd March **2004, in two originals each in Italian, Arabic and English, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation, the English text shall prevail.**

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC THE MINISTER OF DEFENCE HON. PROF. ANTONIO MARTINO	FOR THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN H. E. BADAR BIN SOUD BIN HARIB AL BUSAIDI THE MINISTER RESPONSIBLE FOR DEFENCE AFFAIRS

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3694):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FINI) e del Ministro della difesa (MARTINO) il 16 dicembre 2005.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 gennaio 2006, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 24 e 31 gennaio 2006.

Relazione scritta annunciata il 1º febbraio 2006 (atto n. 3694 - A relatore sen. PIANETTA).

Esaminato in aula e approvato il 10 febbraio 2006.

Camera dei deputati (atto n. 6355):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 febbraio 2006 con pareri delle commissioni I, II, IV e V.

Esaminato dalla III commissione il 14 febbraio 2006.

Esaminato in aula e approvato il 15 febbraio 2006.

06G0145

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 2006, n. **133.**

Regolamento recante modifiche all'appendice XI del regolamento di esecuzione del codice della strada, in materia di individuazione delle sigle di immatricolazione di veicoli per le nuove province.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 256 e l'appendice XI al titolo III;

Vista la legge 11 giugno 2004, n. 146;

Vista la legge 11 giugno 2004, n. 147;

Vista la legge 11 giugno 2004, n. 148;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 novembre 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2006;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art.1.

1. Al comma 1-*bis* dell'appendice XI - articoli 255-256 al titolo III del decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Bari BA», sono inserite le seguenti: «Barletta - Andria-Trani BT»;

b) dopo le parole: «Enna EN», sono inserite le seguenti: «Fermo FM»;

c) dopo le parole: «Modena MO», sono inserite le seguenti: «Monza-Brianza MB».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 180

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione, conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'articolo 17, comma 1, lettera *a)* della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214, S.O. è il seguente:

«Art. 17 *Regolamenti* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari».

Il testo dell'articolo 100 del decreto legislativo. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, S.O. è il seguente:

Art. 100 *Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.* — 1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.

2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.

3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.

4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.

5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.

6.

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento.

8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3.

9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:

a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;

b) la collocazione e le modalità di installazione;

c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.

10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.

11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera *b)* è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.

12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.693 a euro 6.774.

13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 21 a euro 85.

14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.

15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa.

Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».

— Il testo dell'articolo 256 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1992, n. 303, S.O. è il seguente:

Art. 256. *(Art. 100 cod. str.) Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, e di riconoscimento. § 2. Targhe (Artt. 100-102 codice della strada).* — 1. Agli effetti del presente regolamento, si definiscono targhe d'immatricolazione:

a) quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 1, del codice;

b) quelle posteriori dei rimorchi, di cui all'articolo 100, comma 3, del codice;

c) quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 2, del codice;

d) quelle posteriori delle macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 113, comma 1, del codice;

e) quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui all'articolo 113, comma 3, del codice;

f) quelle posteriori delle macchine operatrici semoventi, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice;

g) quelle posteriori delle macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice.

2. Si definiscono targhe ripetitrici:

a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente i rimorchi ed i carrelli appendice durante la circolazione, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice;

b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 113, comma 2, del codice;

c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice.

3.

4. Si definiscono targhe di riconoscimento:

a) quelle di cui devono essere munite le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo di cui all'articolo 131, comma 2, del codice;

b) quelle di cui devono essere muniti gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi di cui all'articolo 134, comma 1, del codice;

c) i contrassegni di identificazione, di cui devono essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del codice.

4-*bis.* Fermo restando che anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 100, commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti nell'appendice XII, alle targhe è aggiunta la sigla di identificazione della provincia, come riportata nell'appendice XI al presente titolo.

L'appendice XI del citato decreto del Presidente della Repubblica 495 del 1992 reca: «Sigle di individuazione degli uffici provinciali della M.C.T.C. e sigle di individuazione delle province».

La legge 11 giugno 2004, n. 146, (Istituzione della provincia di Monza e della Brianza) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2004, n. 138.

La legge 11 giugno 2004, n. 147, (Istituzione della provincia di Fermo) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2004, n. 138.

La legge 11 giugno 2004, n. 148, (Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2004, n. 138.

Note all'art. 1.

— Il testo del comma 1-*bis* dell'appendice XI - articoli 255 e 256, titolo III del decreto del citato d.P.R. n. 495 del 1992, come modificato dal decreto qui pubblicato è il seguente:

Appendice XI - Articoli 255 e 256
(Sigle di individuazione degli uffici provinciali
della M.C.T.C. e sigle di individuazione delle province)

1-*bis.* Le sigle di individuazione delle province sono le seguenti:

Agrigento	AG	
Alessandria	AL	
Ancona	AN	
Aosta	AO	La O è sormontata dallo stemma
Arezzo	AR	
Ascoli Piceno	AP	
Asti	AT	
Avellino	AV	
Bari	BA	
Barletta-Andria-Trani	*BT*	

Belluno	BL	
Benevento	BN	
Bergamo	BG	
Biella	BI	
Bologna	BO	
Bolzano	BZ	La Z è sormontata dallo stemma
Brescia	BS	
Brindisi	BR	
Cagliari	CA	
Caltanissetta	CL	
Campobasso	CB	
Caserta	CE	
Catania	CT	
Catanzaro	CZ	
Chieti	CH	
Como	CO	
Cosenza	CS	
Cremona	CR	
Crotone	KR	
Cuneo	CN	
Enna	EN	
Fermo	*FM*	
Ferrara	FE	
Firenze	FI	
Foggia	FG	
Forlì Cesena	FC	
Frosinone	FR	
Genova	GE	
Gorizia	GO	
Grosseto	GR	
Imperia	IM	
Isernia	IS	
L'Aquila	AQ	
La Spezia	SP	
Latina	LT	
Lecce	LE	
Lecco	LC	
Livorno	LI	
Lodi	LO	
Lucca	LU	
Macerata	MC	
Mantova	MN	
Massa Carrara	MS	
Matera	MT	
Messina	ME	
Milano	MI	
Modena	MO	
Monza-Brianza	*MB*	
Napoli	NA	
Novara	NO	
Nuoro	NU	
Oristano	OR	
Padova	PD	
Palermo	PA	
Parma	PR	
Pavia	PV	
Perugia	PG	
Pesaro e Urbino	PU	
Pescara	PE	
Piacenza	PC	
Pisa	PI	
Pistoia	PT	
Pordenone	PN	
Potenza	PZ	
Prato	PO	
Ragusa	RG	
Ravenna	RA	
Reggio Calabria	RC	
Reggio Emilia	RE	
Rieti	RI	
Rimini	RN	
Roma	Roma	
Rovigo	RO	
Salerno	SA	
Sassari	SS	
Savona	SV	
Siena	SI	
Siracusa	SR	
Sondrio	SO	
Taranto	TA	
Teramo	TE	
Terni	TR	
Torino	TO	
Trapani	TP	
Trento	TN	La N è sormontata dallo stemma
Treviso	TV	
Trieste	TS	
Udine	UD	
Varese	VA	
Venezia	VE	
Verbano Cusio Ossola	VB	
Vercelli	VC	
Verona	VR	
Vibo Valenzia	VV	
Vicenza	VI	
Viterbo	VT»	

06G0151

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 15 febbraio 2006, n. **134.**

Modifiche ed integrazioni al regolamento recante disposizioni in materia di autorizzazioni generali nel settore postale, adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, che ha approvato il regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, recante «Principi in materia di erogazione dei servizi pubblici», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 1994;

Vista la direttiva n. 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari ed il miglioramento della qualità del servizio;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha trasposto la predetta direttiva 97/67/CE ed, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ha designato quale autorità di regolamentazione del settore postale il Ministero delle comunicazioni e l'articolo 6 che prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale per il conseguimento delle autorizzazioni generali relative ai servizi non rientranti nell'ambito del servizio universale;

Visto, altresì, l'articolo 23, comma 2, del medesimo decreto legislativo, che affida a Poste Italiane S.p.a. l'espletamento del servizio postale universale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed in particolare l'articolo 11, che dispone in tema di qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75, che dispone in materia di autorizzazioni generali nel settore postale;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 17 aprile 2000 con il quale è stata confermata la concessione del servizio postale universale alla società Poste Italiane S.p.a. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2000;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 20 aprile 2000, in materia di contributi per le licenze individuali e per le autorizzazioni generali concernenti l'offerta al pubblico dei servizi postali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2000, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, che ha trasposto la predetta direttiva 2002/39/CE;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, concernente le modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di funzioni e di struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 16 dicembre 2004 concernente la riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 18 dicembre 2002 concernente l'ambito della riserva per il mantenimento del servizio universale pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 2002;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 13 gennaio 2004 concernente la modifica alla deliberazione del Ministro delle comunicazioni 18 dicembre 2002, recante la definizione dell'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2004;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 16 settembre 2005;

Ritenuto di non poter aderire a quanto segnalato dal Consiglio di Stato nel citato parere in relazione alla introduzione di una specifica previsione con il termine minimo stabilito dall'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 per l'esercizio di casellario privato per la distribuzione della corrispondenza, in quanto l'avvio di tale servizio contestualmente alla presentazione della inerente dichiarazione soddisfa i principi di semplificazione e accelerazione di cui alla disciplina nazionale, fatti salvi i poteri di controllo e verifica del Ministero delle comunicazioni in qualità di Autorità di regolamentazione del settore postale nei confronti dei soggetti titolari di autorizzazioni generali;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota GM/144225/4694/DL del 22 dicembre 2005;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 2 del decreto del Ministro delle comunicazioni n. 75 del 2000

1. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75, è sostituito dal seguente:

«3. Il presente regolamento fissa le disposizioni per il conseguimento delle autorizzazioni per l'offerta al pubblico di servizi non rientranti nel campo di applicazione del servizio postale universale da intendersi quale definito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999, tra i quali i servizi di recapito della posta elettronica ibrida a data od ora certa.».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 4 del decreto del Ministro delle comunicazioni n. 75 del 2000

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75, dopo la lettera *e)* sono inserite le seguenti:

«*f)* a comunicare all'Autorità ogni eventuale modifica, estensione o riduzione degli elementi dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del presente regolamento nonché ogni altra variazione;

g) a fornire, su richiesta dell'Autorità, informazioni sull'attività svolta per gli studi del settore di competenza dell'Autorità medesima.».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Ministro delle comunicazioni n. 75 del 2000

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75 è sostituito dal seguente:

«2. I contributi di cui al comma 1 sono fissati ad anno, compreso quello di decorrenza dell'autorizzazione e, salvo quanto previsto per l'avvio dell'atti-

vità, sono versati entro il 31 gennaio di ciascun anno; copia dell'attestato di avvenuto pagamento è inviata all'Autorità.».

Art. 4.

Procedura per il conseguimento dell'autorizzazione

1. L'allegato 1 di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75, è sostituito dall'allegato 1 al presente regolamento.

2. L'allegato 2 di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75, è sostituito dall'allegato 2 al presente regolamento.

3. L'allegato 3 del decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75, è sostituito dall'allegato 3 al presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 febbraio 2006

Il Ministro: LANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2006
Ufficio di controllo atti, Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 317

ALLEGATO 1
(art. 3, comma 1)

Al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale - Ufficio II - Viale America n. 201 - 00144 ROMA

Il sottoscritto ....
luogo e data di nascita ....
residenza e domicilio ....
cittadinanza ....
società/ditta ....
sede legale ....
codice fiscale e partita IVA..
telefono .... fax ....
indirizzo di posta elettronica ....
sito web ....
dati del rappresentante legale ....
cognome e nome ....
luogo e data di nascita ....
residenza e domicilio ....
codice fiscale ....
ai fini del conseguimento dell'autorizzazione generale di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 261 del 1999 e all'art. 3 del presente regolamento

dichiara

di essere in possesso dei requisiti prescritti e di voler espletare la seguente attività: ....
fino al 31 dicembre .... e comunque per un periodo non superiore a sei anni;

fornisce i seguenti dati e notizie in ordine:

1) al capitale sociale (ove trattasi di persone giuridiche);

2) alla composizione dell'azionariato e al possesso delle quote sociali (ove trattasi di persone giuridiche);

3) al numero e tipo di licenze e di autorizzazioni eventualmente conseguite in altri Paesi dello SEE (anche in caso negativo);

4) alla localizzazione delle sedi operative, comprese quelle di mandatari;

5) alle condizioni economiche e operative dell'offerta del servizio (indicare i prezzi, le modalità di svolgimento del servizio) nonché ai parametri di qualità del servizio stesso.

Allega:

a) documentazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante, attestante che gli amministratori della società richiedente o il titolare della ditta richiedente non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono stati sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione;

b) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (la visura non ha valore di certificazione) comprensiva di nulla osta antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, oppure certificato equivalente per soggetti con sede in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE);

c) in alternativa al nulla osta antimafia di cui alla lettera *b)*, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante da parte dei soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, secondo il modulo riportato nell'allegato 3;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante concernente il rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali e del contratto collettivo di lavoro per il personale impiegato (in alternativa, specificare che non viene impiegato personale);

e) attestati dell'avvenuto pagamento del contributo a titolo di rimborso delle spese riguardanti l'istruttoria e del contributo per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale, ai sensi del decreto 20 aprile 2000, e successive modifiche pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2000.

Si impegna:

1) a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente domanda;

2) a rispettare le norme in materia di sicurezza, di protezione ambientale e di salute pubblica;

3) ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 261 del 1999, dal presente regolamento e successive modifiche;

4) a versare il contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo entro il 31 gennaio di ciascun anno, inviando copia dell'attestato di avvenuto pagamento all'indirizzo: Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale - Ufficio II, viale America n. 201 - 00144 Roma.

Notizie facoltative

chiede che la corrispondenza sia recapitata presso il seguente indirizzo (se diverso rispetto a quello della sede legale): ....
.... ;
segnala il seguente nominativo e numero telefonico dell'incaricato da contattare per eventuali informazioni o comunicazioni: ....
....

Data ....

Timbro del richiedente

ALLEGATO 2
(art. 3, comma 1)

Al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale - Ufficio II - Viale America n. 201 - 00144 ROMA

Il sottoscritto ....
luogo e data di nascita ....
residenza e domicilio ....
cittadinanza ....
società/ditta ....
sede legale ....
codice fiscale e partita IVA ....
telefono .... fax ....
indirizzo di posta elettronica ....
sito web ....
dati del rappresentante legale ....
cognome e nome ....
luogo e data di nascita ....
residenza e domicilio ....
codice fiscale ....
ai fini del conseguimento dell'autorizzazione generale di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento e successive modificazioni

dichiara:

di essere in possesso dei requisiti prescritti e di voler espletare il servizio di esercizio di casellario privato per la distribuzione della corrispondenza fino al 31 dicembre .... e comunque per un periodo non superiore a sei anni;

fornisce i seguenti dati e notizie in ordine:

1) al capitale sociale (ove trattasi di persone giuridiche);

2) alla composizione dell'azionariato e al possesso delle quote sociali (ove trattasi di persone giuridiche);

3) al numero e tipo di licenze e di autorizzazioni eventualmente conseguite in altri Paesi dello SEE (anche in caso negativo);

4) alla localizzazione delle sedi operative, comprese quelle di mandatari, e al numero delle caselle gestite;

5) alle condizioni economiche e operative dell'offerta del servizio nonché ai parametri di qualità del servizio stesso.

Allega:

a) documentazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante, attestante che gli amministratori della società richiedente o il titolare della ditta richiedente non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono stati sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione;

b) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (la visura non ha valore di certificazione) comprensiva di nulla osta antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, oppure certificato equivalente per soggetti con sede in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE);

c) in alternativa al nulla osta antimafia di cui alla lettera *b)*, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante da parte dei soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, secondo il modulo riportato nell'allegato 3;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante, concernente il rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali e del contratto collettivo di lavoro per il personale impiegato (in alternativa, specificare che non viene impiegato personale);

e) attestati dell'avvenuto pagamento del contributo a titolo di rimborso delle spese riguardanti l'istruttoria e del contributo per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale, ai sensi del decreto 20 aprile 2000 e successive modifiche.

Si impegna:

1) a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente domanda;

2) a rispettare le norme in materia di sicurezza, di protezione ambientale e di salute pubblica;

3) ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 261 del 1999, dal presente regolamento e successive modificazioni;

4) a versare il contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo entro il 31 gennaio di ciascun anno, inviando copia dell'attestato di avvenuto pagamento all'indirizzo: Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale - Ufficio II, viale America n. 201 - 00144 Roma.

Notizie facoltative:

chiede che la corrispondenza sia recapitata presso il seguente indirizzo (se diverso rispetto a quello della sede legale): ....
.... ;
segnala il seguente nominativo e numero telefonico dell'incaricato da contattare per eventuali informazioni o comunicazioni: ....
....

Data ....

Timbro del richiedente

ALLEGATO 3
(allegati 1 e 2)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ....
nato a ....
residente in .... via ....
n. .... nella qualità di ....

Dichiara

in riferimento all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Data ....

Timbro del richiedente

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicatò è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascrilti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *GazzettaUfficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 3 maggio 1973, n. 113.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655 [Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi)] è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 1982, n. 256.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

— Il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 (Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 1993, n. 283, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 1994, n. 24.

— La direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 è pubblicata nella G.U.C.E. 21 gennaio 1998, n. L 15.

— L'art. 2, comma 1, l'art. 6 e l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 agosto 1999, n. 182, sono i seguenti:

«Art. 2 *(Autorità di regolamentazione)*. — 1. L'autorità di regolamentazione del settore postale è il Ministero delle comunicazioni.».

«Art. 6 *(Autorizzazione generale)*. — 1. L'offerta al pubblico di servizi non rientranti nel servizio universale, compreso l'esercizio di casellari privati per la distribuzione di invii di corrispondenza, è soggetta ad autorizzazione generale dell'autorità di regolamentazione.

2. Con regolamento del Ministro delle comunicazioni, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i casi in cui è possibile avviare l'attività contestualmente all'invio all'autorità di regolamentazione della dichiarazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento e gli altri nei quali l'attività può avere inizio dopo quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, salvo che sia comunicato il diniego da parte dell'autorità di regolamentazione; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il predetto termine è sospeso fino alla ricezione di questi ultimi. L'atto, di assenso, se illegittimamente formato, è annullato salvo che l'interessato provveda, ove possibile, a sanare il vizio entro il termine assegnatogli.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono determinati i requisiti e gli obblighi dei soggetti che svolgono attività sottoposte ad autorizzazione generale, le modalità dei controlli presso le sedi di attività nonché le procedure di diffida, di sospensione e di interdizione dell'attività in caso di violazione degli obblighi.».

«2. In sede di prima attuazione, con riferimento all'art. 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, il servizio universale è affidato alla società p.a. Poste Italiane per un periodo, comunque non superiore a quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da determinarsi dall'autorità di regolamentazione, compatibilmente con il processo di liberalizzazione in sede comunitaria.».

— L'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1999, n. 193, è il seguente:

«Art. 1 *(Qualità dei servizi pubblici)*. — 1. I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

2. Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo alle amministrazioni interessate e monitoraggio sull'attuazione del presente articolo sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, supportato da apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. È ammesso il ricorso a un soggetto privato, da scegliersi con gara europea di assistenza tecnica, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.

4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi pubblici, ad autorità indipendenti.

5. È abrogato l'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273. Restano applicabili, sino a diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti gli schemi generali di riferimento già emanati ai sensi del suddetto articolo».

— Il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75 (Regolamento recante disposizioni in materia di autorizzazioni generali nel settore postale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 marzo 2000, n. 76.

— La direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 1° giugno 2002, (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità) è pubblicata nella G.U.C.E. 5 luglio 2002, n. L 176.

— Il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384 (Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 2004, n. 22.

— Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 2004, n. 5.

— L'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 2002, n. 158, è il seguente:

«Art. 1 *(Deleghe di cui all'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 2 della presente legge.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Commissione di cui all'art. 5 della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Al comma 6, dell'art. 55, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può, con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri".».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 2004, n. 167.

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75 (Regolamento recante disposizioni in materia di autorizzazioni generali nel settore postale), come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 2 *(Oggetto ed àmbito di applicazione)*. — 1. L'autorità di regolamentazione per il settore postale, individuata nel Ministero delle comunicazioni dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è detta di seguito "Autorità".

2. Si intendono recepite nel presente regolamento le definizioni contenute nell'art. 1 del decreto legislativo n. 261 del 1999.

3. Il presente regolamento fissa le disposizioni per il conseguimento delle autorizzazioni per l'offerta al pubblico di servizi non rientranti nel campo di applicazione del servizio postale universale da intendersi quale definito dall'art. 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999, tra i quali i servizi di recapito della posta elettronica ibrida a data od ora certa.».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 4 del decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75 (Regolamento recante disposizioni in materia di autorizzazioni generali nel settore postale), come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 4 *(Obblighi connessi all'autorizzazione)*. — 1. Il titolare di un'autorizzazione di cui all'art. 1 è tenuto:

a) ad osservare le esigenze essenziali indicate nell'art. 1, comma 2, lettera *u)*, del decreto legislativo n. 261 del 1999;

b) a fornire informazioni agli utenti, nelle sedi della ditta o dei mandatari della medesima, circa le caratteristiche del servizio offerto con specifico riguardo alle condizioni generali di accesso, ai prezzi ed al livello di qualità, dandone comunicazione all'Autorità;

c) a non impiegare personale che risulti condannato a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi o sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione;

d) ad effettuare il versamento dei contributi riguardanti l'istruttoria e l'attività di verifica e controllo;

e) ad istituire una procedura di reclamo semplice, rapida e non onerosa per valutare le denunce di disservizi presentate dagli utenti;

f) a comunicare all'Autorità ogni eventuale modifica, estensione o riduzione degli elementi dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del presente regolamento nonché ogni altra variazione;

g) a fornire, su richiesta dell'Autorità, informazioni sull'attività svolta per gli studi del settore di competenza dell'Autorità medesima.».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 5 del decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75 (Regolamento recante disposizioni in materia di autorizzazioni generali nel settore postale), come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 5 *(Contributi)*. — 1. L'autorizzazione, nonché le richieste di modifica, di estensione, di riduzione o di variazione di qualsiasi natura, sono assoggettate al pagamento di contributi finalizzati alla copertura dei costi amministrativi sostenuti dall'Autorità:

a) per l'istruttoria delle pratiche;

b) per le verifiche ed i controlli della gestione del servizio e del mantenimento delle relative condizioni.

2. I contributi di cui al comma 1 sono fissati ad anno, compreso quello di decorrenza dell'autorizzazione e, salvo quanto previsto per l'avvio dell'attività, sono versati entro il 31 gennaio di ciascun anno; copia dell'attestato di avvenuto pagamento è inviata all'Autorità.

3. Con il decreto di cui all'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 261/1999 sono stabiliti:

a) la misura dei contributi e l'aggiornamento degli stessi;

b) le modalità di pagamento ed i relativi termini con riferimento all'avvio dell'attività ed all'attività medesima a regime;

c) la procedura da utilizzare in caso di mancato pagamento.

4. Nei casi di sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione, i contributi versati rimangono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.».

06G0150

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 marzo 2006.

Dichiarazione di «grande evento» in relazione all'incontro tra il Santo Padre e gli aderenti a movimenti e comunità ecclesiali provenienti da tutto il mondo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 5, del predetto decreto-legge, che estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche alla dichiarazione di «grande evento» rientrante nelle competenze assegnate al Dipartimento della protezione civile;

Considerato che nella giornata del 3 giugno 2006 si svolgerà nella città di Roma, presso piazza San Pietro, l'incontro tra il Santo Padre Benedetto XVI e i membri di numerosi movimenti e comunità ecclesiali provenienti da tutte le regioni d'Italia e da tutto il mondo;

Considerato che è prevista la partecipazione di oltre trecentomila persone provenienti da più parti del mondo, nonché di importanti autorità civili ed ecclesiali che presenzieranno al predetto incontro, e che, per-

tanto, le zone di piazza San Pietro, piazza S. Pio XII e via della Conciliazione saranno interessate da una notevole affluenza di persone;

Tenuto conto, quindi, del carattere internazionale dell'evento in questione che costituisce, tra l'altro, il primo «grande evento» presieduto da S.S. Benedetto XVI a Roma;

Considerata la particolare complessità organizzativa della manifestazione, sia sotto il profilo della sicurezza, dell'ordine pubblico e della mobilità, che della ricezione alberghiera, dell'accoglienza e dell'assistenza sanitaria;

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente per assicurare il regolare svolgimento della manifestazione, anche in considerazione dell'approssimarsi della data di celebrazione dell'evento medesimo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2006;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa, l'incontro tra il Santo Padre e gli aderenti di movimenti e comunità ecclesiali provenienti da tutto il mondo, che si svolgerà il 3 giugno 2006 nella città di Roma, è dichiarato «grande evento» ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A03169

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 marzo 2006.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi idrica determinata dall'inquinamento dell'acquedotto del comune di Tolentino.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 marzo 2004, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi idrica determinata dall'inquinamento dell'acquedotto del comune di Tolentino, nonché il successivo decreto dell'11 marzo 2005 con cui il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 1° marzo 2006;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che sono tuttora in corso gli interventi di carattere straordinario ed urgente finalizzati a fronteggiare la crisi idrica nel territorio del comune di Tolentino;

Ravvisata la necessità di assicurare, rispetto al contesto emergenziale in rassegna, il compimento di tutti gli interventi ancora in corso di ultimazione;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Ritenuto, quindi, che ricorrono nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del comune di Tolentino del 16 febbraio 2006;

Vista la nota del Presidente della regione Marche del 2 marzo 2006;

Acquisita l'intesa della regione Marche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 1° settembre 2006, lo stato di emergenza in relazione alla crisi idrica determinata dall'inquinamento dell'acquedotto del comune di Tolentino.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A03170

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 febbraio 2006.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di Gangi. Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota-fax del Presidente della Corte di appello di Palermo in data 7 febbraio 2006, dalla quale risulta il mancato funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di Gangi nella giornata del 9 dicembre 2005 per disinfestazione dei locali;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di Gangi, nella giornata del 9 dicembre 2005, per disinfestazione dei locali, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nella giornata sopra indicata o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 febbraio 2006

p. *Il Ministro:* GIULIANO

06A03171

DECRETO 3 marzo 2006.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio unico notifiche, esecuzioni e protesti, presso il Tribunale di Enna. Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte di appello di Caltanisetta in data 2 dicembre 2005, dalla quale risulta il mancato funzionamento dell'ufficio unico notifiche, esecuzioni e protesti presso il Tribunale di Enna nel periodo dal 20 ottobre al 2 novembre 2005 per mancato funzionamento degli strumenti informatici;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437.

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio unico notifiche, esecuzioni e protesti presso il Tribunale di Enna, nel periodo dal 20 ottobre al 2 novembre 2005, a causa del mancato funzionamento degli strumenti informatici, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel periodo sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 marzo 2006

p. *Il Ministro:* GIULIANO

06A03172

DECRETO 3 marzo 2006.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio UNEP della Corte d'appello di Venezia. Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte di appello di Venezia in data 21 dicembre 2005, dalla quale risulta il mancato funzionamento dell'ufficio UNEP della Corte d'appello di Venezia, nella giornata del 25 novembre 2005, per sciopero;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio UNEP della Corte d'appello di Venezia, nella giornata del 25 novembre 2005, per sciopero, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 marzo 2006

p. *Il Ministro:* GIULIANO

06A03173

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 marzo 2006.

Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2006 da parte degli enti locali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2006, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» che all'art. 1, comma 155, ha prorogato al 31 marzo 2006 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2006 da parte degli enti locali;

Ritenuto che appare necessario ed urgente prorogare ulteriormente il suindicato termine per i motivi rappresentati dall'ANCI;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2006 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2006.

Roma, 27 marzo 2006

Il Ministro: PISANU

06A03266

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 gennaio 2005.

Modifiche alla struttura organizzativa dell'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *c)*, che prevede che con decreti ministeriali di natura non regolamentare si definiscono i compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali dei Ministeri;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'art. 13 che detta disposizioni sull'adozione di regolamenti per l'organizzazione e la disciplina degli uffici ministeriali;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, di attuazione della delega legislativa per l'unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, di approvazione del regolamento concernente le articolazioni organizzative dei Dipartimenti del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'ordinamento del Ministero dell'economia e delle finanze, istituito dall'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e le disposizioni relative all'istituzione degli uffici di livello dirigenziale non generale del soppresso Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica contenute nel decreto ministeriale 8 giugno 1999 e successivi decreti ministeriali di modifica e integrazione emanati in data 8 settembre 1999, 19 dicembre 2000, 15 maggio 2001, 25 luglio 2001, 7 maggio 2002 e 21 luglio 2003;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visti i regolamenti del consiglio CE n. 1260/1999 e n. 438/2001 che, tra l'altro, sanciscono l'obbligo per gli Stati membri di dotarsi di meccanismi di gestione finanziaria, supportati da adeguati sistemi informatici, in grado di assicurare efficacia, trasparenza e tempestività di utilizzo delle risorse finanziaria, anche mediante la semplificazione delle procedure amministrative e la revisione degli assetti organizzativi;

Considerate le competenze del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) - in materia di gestione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Considerata la necessità, in adempimento agli obblighi derivanti dai citati regolamenti UE, di provvedere alla razionalizzazione e semplificazione delle modalità operative degli uffici VIII, IX e X dell'IGRUE, competenti per la gestione del predetto fondo di rotazione;

Ritenuta l'urgenza di dare avvio alle nuove modalità operative dei predetti uffici dell'IGRUE, in attesa dei provvedimenti di riordino del Ministero dell'economia e delle finanze;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Nelle more dei provvedimenti di riordino del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, gli uffici VIII, IX e X dell'IGRUE provvedono alle operazioni di gestione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito con legge n. 183/1987, avvalendosi delle procedure del nuovo sistema informatico, al fine di assicurare la razionalizzazione e la semplificazione dei relativi processi, in adempimento alla normativa comunitaria.

Art. 2.

All'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 e successive comunicazioni, punto 2.8, concernente le competenze dell'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea, sono apportate le seguenti modificazioni:

«Ufficio VIII - Coordinamento delle problematiche connesse con la gestione del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 - e successive modificazioni e integrazioni - e del contenzioso sulla gestione del fondo. Indirizzo e coordinamento sulla predisposizione del consuntivo annuale da inviare alla Corte dei conti, sull'attività di gestione finanziaria del fondo. Adempimenti connessi con la contabilizzazione delle entrate.

Ufficio IX (Interventi nel Mezzogiorno) - Acquisizione delle quote di contributo assegnate dalle istituzioni dell'Unione europea all'Italia per interventi nelle aree del Mezzogiorno e per altri interventi non aventi riferimento territoriale e loro trasferimento in favore degli aventi diritto. Erogazione delle corrispondenti quote di parte nazionale a carico del fondo di rotazione della legge 16 aprile 1987, n. 183. Adempimenti connessi.

Ufficio X (interventi nel Centro-Nord) - Acquisizione delle quote di contributo assegnate dalle istituzioni dell'Unione europea all'Italia per interventi nelle aree del centro-nord e loro trasferimento in favore degli aventi diritto. Erogazione delle corrispondenti quote di parte nazionale a carico del fondo di rotazione della legge 16 aprile 1987, n. 183. Adempimenti connessi».

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 31 gennaio 2005

Il Ministro: SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 166

06A03216

DECRETO 18 maggio 2005.

Ricognizione delle competenze degli uffici di coordinamento delle attività delegate operanti presso gli uffici centrali del bilancio presso i Ministeri, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e le sue successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 17 che, al comma 4-*bis*, lettera *c)*, prevede che con decreti ministeriali di natura non regolamentare si definiscono i compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali dei Ministeri;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 13 che detta disposizioni sull'adozione di regolamenti per l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, di attuazione della delega legislativa per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica che, all'art. 9, rinvia alle procedure indicate nell'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'organizzazione e la disciplina degli uffici del Ministero unificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, di approvazione del regolamento concernente le articolazioni organizzative dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'8 giugno 1999 (pubblicato nel supplemento n. 124 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999) con il quale è stato determinato il riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto, in particolare, il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicem-

bre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001) ed i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 7 maggio 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001) e 21 luglio 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 209 del 9 settembre 2003) con i quali sono state apportate, tra l'altro, modifiche alla struttura organizzativa del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, originariamente determinata con il citato decreto ministeriale 8 giugno 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 23 e 55, comma 3;

Visto il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, con il quale sono stati attribuiti, tra l'altro, agli uffici centrali del bilancio nuovi e più impegnativi compiti in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 173/2003 che, dispone, fra l'altro, la configurazione come uffici di livello dirigenziale generale degli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e la soppressione degli Uffici centrali del bilancio costituiti sulla base del precedente ordinamento, degli Uffici centrali di ragioneria presso la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e presso l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la previdenza e la sicurezza sul lavoro - con il contestuale trasferimento delle rispettive competenze agli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri degli affari esteri e della salute - nonché dell'Ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il Po, le cui residue funzioni vengono esercitate dalla Ragioneria provinciale dello Stato di Parma;

Vista la propria direttiva del 29 luglio 2003 con la quale, nelle more dell'adozione del regolamento di revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare la continuità dei servizi e delle attività istituzionali svolte, sono state, tra l'altro, salvaguardate le esigenze organizzativo-funzionali degli uffici di coordinamento delle attività delegate operanti presso tutti gli Uffici centrali del bilancio;

Considerato che con la determinazione del Ragioniere generale dello Stato del 9 giugno 2003 e con la circolare n. 40 del 23 settembre 2003 sono stati permanentemente delegati agli Uffici centrali del bilancio ed alle Ragionerie provinciali dello Stato i compiti di controllo delle risultanze ispettive, a seguito delle puntualizzazioni delle situazioni di rilievo da parte degli uffici di coordinamento;

Visto in particolare l'art. 2, punto 2.13, del decreto ministeriale 8 giugno 1999 con il quale, tra l'altro, sono stati istituiti gli Uffici I di coordinamento delle attività delegate presso gli Uffici centrali del bilancio, già definiti Ragionerie centrali di maggiore importanza (interno, difesa, trasporti e navigazione, pubblica istruzione, tesoro, bilancio e programmazione economica, finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri);

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2003, con il quale sono stati istituiti gli Uffici di coordinamento delle attività delegate anche presso gli Uffici centrali del bilancio dei seguenti Ministeri: affari esteri, giustizia, attività produttive, comunicazioni, politiche agricole e forestali, ambiente e tutela del territorio, lavoro e politiche sociali, salute, beni ed attività culturali;

Considerate le funzioni svolte dai dirigenti preposti ai predetti uffici di coordinamento, a seguito dell'emanazione dei decreti ministeriali 8 giugno 1999 e 6 agosto 2003, riconducibili, oltre al coordinamento delle attività delegate ai dirigenti, anche ad attività di collaborazione con la direzione nella ricerca di strumenti idonei ad ottimizzare l'assetto organizzativo e funzionale degli uffici; all'assunzione di iniziative tese al miglioramento delle procedure; a favorire il corretto utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili; allo svolgimento di altre funzioni di particolare rilevanza delegate dal direttore, volte ad assicurare la funzionalità dell'ufficio;

Considerata l'esigenza di rivedere le funzioni da attribuire ai dirigenti preposti agli uffici di coordinamento delle attività delegate, esplicitandone i compiti alla luce dei maggiori e nuovi adempimenti assegnati agli Uffici centrali del bilancio dalla citata legge n. 246/2002 in tema di monitoraggio e controllo degli andamenti di finanza pubblica e dei nuovi compiti di controllo delle risultanze ispettive a seguito delle verifiche amministrativo contabili effettuate dai S.I.Fi.P.;

Ravvisata, inoltre, l'esigenza di formalizzare, attraverso un processo di ricognizione, l'attività svolta dai dirigenti preposti ai citati uffici;

Viste le norme vigenti in materia di contabilità di Stato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Viste le vigenti norme contrattuali in materia di personale;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145 recante disposizioni per il riordino della dirigenza e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;

Su proposta del Ragioniere generale dello Stato;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Nelle more dell'adozione del regolamento di revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, agli uffici di coordinamento delle attività delegate, operanti presso gli Uffici centrali del bilancio, sono attribuite le seguenti funzioni: coordinamento delle attività delegate ai dirigenti; collabora-

zione con la direzione nella ricerca di strumenti idonei ad ottimizzare l'assetto organizzativo e funzionale degli uffici, nell'assunzione di iniziative tese al miglioramento delle procedure, nell'attivazione di interventi per favorire il corretto utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili; svolgimento di attività di studio e approfondimento su particolari problematiche di natura trasversale; controllo delle risultanze ispettive, a seguito delle puntualizzazioni delle situazioni di rilievo derivanti dall'esecuzione di verifiche amministrativo contabili effettuate da dirigenti dei S.I.Fi.P; coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica; svolgimento di altre funzioni di particolare rilevanza delegate dal direttore, volte ad assicurare la funzionalità dell'ufficio.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 18 maggio 2005

Il Ministro: SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 339

06A03217

DECRETO 20 settembre 2005.

Modifiche alla struttura organizzativa del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e le sue successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 17 che, al comma 4-*bis*, lettera *e)*, prevede che con decreti ministeriali di natura non regolamentare si definiscono i compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali dei Ministeri;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 13 che detta disposizioni sull'adozione di regolamenti per l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, di attuazione della delega legislativa per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica che, all'art. 9, rinvia alle procedure indicate nell'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'organizzazione e la disciplina degli uffici del Ministero unificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, di approvazione del regolamento concernente le articolazioni organizzative dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'8 giugno 1999 (pubblicato nel supplemento n. 124 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999) con il quale è stato determinato il riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto, in particolare, il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001) ed i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 7 maggio 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 168 del 19 luglio 2002) e 21 luglio 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 209 del 9 settembre 2003) con i quali sono state apportate, tra l'altro, modifiche alla struttura organizzativa del dipartimento della ragioneria generale dello Stato, originariamente determinata con il citato decreto ministeriale 8 giugno 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 23 e 55, comma 3;

Visto il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito in legge 31 ottobre 2002, n. 246 che prevede, tra l'altro, che le Ragionerie provinciali dello Stato provvedono esclusivamente ai compiti di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Viste le norme vigenti in materia di contabilità di Stato;

Viste le vigenti norme contrattuali in materia di personale;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145 recante disposizioni per il riordino della dirigenza e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto, nelle more della definizione della struttura del Ministero dell'economia e delle finanze, di modificare l'assetto organizzativo di taluni uffici del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, in considerazione dei mutamenti normativi sopraggiunti e per

meglio definire le competenze già attribuite, adottando un altro decreto ministeriale ai sensi del citato art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)* della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi di invarianza della spesa di cui all'art. 10 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Su proposta del Ragioniere generale dello Stato;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto, nelle more della definizione della struttura organizzativa del Ministero dell'economia e delle finanze, modifica e integra la struttura e le competenze del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato così come determinate dai decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica indicati nel seguente comma.

2. I sotto elencati decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono di seguito indicati con le abbreviazioni a fianco di ciascuno specificate:

a) decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 124 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 152 del 1º luglio 1999), di seguito denominato decreto ministeriale 8 giugno 1999;

b) decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001), di seguito denominato decreto ministeriale 19 dicembre 2000;

c) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 maggio 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 168 del 19 luglio 2002), di seguito denominato decreto ministeriale 7 maggio 2002;

d) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 luglio 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 209 del 9 settembre 2003) di seguito denominato decreto ministeriale 21 luglio 2003.

Art. 2.

1. All'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 (come integrato dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, dall'art. 3 del decreto ministeriale 7 maggio 2002 e dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 21 luglio 2003) il punto 2.0. è sostituito dal seguente:

«2.0. Gli uffici dirigenziali non generali di diretta collaborazione con il Ragioniere generale dello Stato sono così articolati, con le competenze per ciascuno specificate:

a) ufficio di coordinamento e di segreteria dell'ufficio del Ragioniere generale dello Stato. Ufficio dirigenziale non generale di coordinamento delle attività facenti capo all'ufficio del Ragioniere generale dello Stato: trattazione di questioni rientranti nella competenza del Ragioniere generale dello Stato; rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, dei vice Ministri e dei Sottosegretari, in relazione ai compiti del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; coordinamento dei complessi compiti di segreteria del Ragioniere generale dello Stato; coordinamento dell'attività pre-legislativa del Dipartimento, con esclusivo riferimento a quella connessa alle riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri ed a quelle del Consiglio dei Ministri;

b) ufficio per il controllo di gestione dipartimentale. Ufficio dirigenziale non generale per il controllo di gestione dipartimentale previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Individuazione degli standards per la misurazione dell'azione amministrativa sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia ed economicità. Rilevazioni dei costi globali e dei costi disaggregati ed analisi dei costi dell'azione amministrativa. Confronto delle prestazioni effettive con gli obiettivi, i piani e gli standards. Analisi degli scostamenti e identificazione delle cause;

c) ufficio per la definizione dei criteri per l'efficace controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Ufficio dirigenziale non generale di supporto al Ragioniere generale dello Stato per l'esercizio dei poteri di coordinamento nelle seguenti attività svolte dagli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento: definizione dei criteri per l'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica; rilevazione degli scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici e proposizione dei possibili interventi di rientro (legge n. 246/2002); predisposizione, per quanto di competenza del Dipartimento, degli elementi necessari per la redazione dei documenti di finanza pubblica; previsioni annue dei flussi di cassa del settore statale e del settore pubblico, nonché dell'indebitamento netto del conto delle amministrazioni pubbliche;

d) ufficio per il coordinamento ed il monitoraggio dei progetti trasversali, e per l'attività tecnica di supporto all'ufficio del Ragioniere generale dello Stato. Ufficio dirigenziale non generale per l'attività di monitoraggio dei progetti afferenti la competenza di più ispettorati o uffici dirigenziali generali nell'ambito degli obiettivi programmatici del Dipartimento e di supporto al relativo coordinamento del Ragioniere generale dello Stato. Formulazione di indirizzi metodologici e attività di supporto per referenti dei progetti. Monitoraggio su tempi, risorse, costi e qualità. Attività tecnica di supporto al Ragioniere generale dello Stato;

e) ufficio per il coordinamento dell'attività amministrativa di supporto all'ufficio del Ragioniere generale dello Stato. Ufficio dirigenziale non generale di coordinamento dell'attività amministrativa che interagisce tra i vari uffici del Dipartimento: rapporti con gli altri organi della pubblica amministrazione, in relazione ai compiti del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; trattazione di affari riservati su incarico del Ragioniere generale dello Stato; supporto all'attività prelegislativa svolta in sede di *iter* parlamentare».

2. All'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 (come modificato dall'art. 2, comma 2, del decreto

ministeriale 19 dicembre 2000 e dall'art. 2, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 21 luglio 2003) il punto 2.1 è sostituito come segue:

«2.1. Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione.

Il servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione è articolato negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Ufficio I

Attività di supporto alla funzione di vertice del servizio. Affari generali e segreteria. Studi ed analisi delle qualità dei processi e dell'organizzazione, conseguenti azioni innovative ed implementazioni tecnologiche in coordinamento con il servizio centrale competente. Relazioni sindacali. Incarichi autorizzati. Reclutamento del personale. Concorso alla redazione del sito web del Ministero per le materie di competenza del dipartimento e gestione banche dati dello stesso.

Ufficio II

Gestione contabile. Trattamento di missione del personale del dipartimento. Incarichi di studio e consulenza nelle materie del dipartimento ad estranei all'amministrazione. Coordinamento organizzativo dell'informazione statistica dipartimentale e rapporti con il competente servizio centrale.

Ufficio III

Individuazione del fabbisogno di formazione specialistica e determinazione del conseguente programma formativo pluriennale. Organizzazione e gestione di corsi e seminari per l'aggiornamento e la formazione del personale. Percorsi formativi previsti dalla normativa attuale. Studi e proposte per la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse. Organizzazione di convegni da tenersi a cura del dipartimento.

Ufficio IV

Servizio di economato e di provveditorato dipartimentale - ufficio di ricevimento corrispondenza. Coordinamento, per gli aspetti organizzativi, dell'applicazione nel dipartimento del servizio di protocollo informatico. Sezione ufficio cassa del ministero. Biblioteca ed ufficio di documentazione. Aggiornamento delle pubblicazioni.

Ufficio V

Coordinamento delle attività volte all'individuazione degli obiettivi e dei programmi del dipartimento e collaborazione alla valutazione dei risultati conseguiti dai dirigenti. Rapporti con gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro e con il servizio di controllo interno. Trattazione, in rappresentanza del Dipartimento, delle problematiche di competenza della conferenza generale per le politiche del personale. Predisposizione dei provvedimenti relativi a modifiche organizzative e gestionali del Dipartimento. Coordinamento delle attività dipartimentali in materia di conferimento di incarichi dirigenziali, ivi comprese le attività istruttorie per gli incarichi dirigenziali generali. Predisposizione degli atti necessari per il conferimento degli incarichi dirigenziali nelle Ragionerie provinciali dello Stato.

Ufficio VI

Mobilità interna del personale non dirigenziale del Dipartimento, ivi compreso quello delle Ragionerie provinciali dello Stato. Istruttoria e relative comunicazioni al dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro in materia di rapporto di servizio del personale del dipartimento. Problematiche relative agli aspetti giuridici del trattamento del personale in connessione con il competente servizio centrale».

3. All'art. 2, del decreto ministeriale 8 giugno 1999 (come integrato dall'art. 2, comma 9, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000), al punto 2.9 le competenze dell'ufficio VI e dell'ufficio VIII dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti sono così modificate:

«*Ufficio VI*

Cura la definizione del trattamento economico giuridico e previdenziale del personale degli enti mutualistici e non mutualistici in liquidazione. Regola i rapporti finanziari tra le gestioni liquidatorie e gli enti previdenziali.

Ufficio VIII

Cura la tenuta della contabilità e della gestione finanziaria degli enti disciolti con particolare riferimento alla tenuta della contabilità di tesoreria e dei conti correnti bancari delle liquidazioni. Realizza la informatizzazione dei procedimenti di attività dei singoli uffici dell'Ispettorato. Svolge funzioni di ausilio al datore di lavoro nella individuazione ed elaborazione delle misure di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n. 626/1994. Riscontro sugli atti delle gestioni liquidatorie riferendone all'Ispettore generale capo».

4. All'art. 2, del decreto ministeriale 8 giugno 1999 (come integrato dall'art. 2, comma 9, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000), al punto 2.9 sono soppressi gli uffici II e VII dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 20 settembre 2005

Il Ministro: SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 198

06A03215

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 marzo 2006.

Nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Piacenza.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista il decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 82 dell'8 novembre 2005 con il quale si designa la sig.ra Rosa Maria Susani e la dott.ssa Elena Danese rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Rosa Maria Susani e della dott.ssa Elena Danese allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della Commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della Provincia di Piacenza;

Decreta:

La sig.ra Rosa Maria Susani e la dott.ssa Elena Danese sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della Provincia di Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO 1

CURRICULUM VITAE DI ROSAMARIA SUSANI

Dati personali

Istruzione e formazione

1964: Diploma Ragioneria, conseguito presso l'Istituto Romagnosi di Piacenza.

1965/2002: Partecipazione periodica (almeno una volta all'anno) a corsi di aggiornamento professionale sulle materie relative alla gestione e amministrazione del personale, con particolare attenzione alla corretta interpretazione e applicazione della normativa di legge e di contratto in materia di lavoro.

1989/2005: Partecipazione periodica e costante a Seminari, Corsi di formazione, Convegni in materia di lavoro femminile, normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro.

Esperienze lavorative

Da settembre 1965 a gennaio 2002 è stata dipendente dell'ENEL S.p.A. all'interno del Servizio Personale, Rapporti con Enti e Amministrazione e dal 1990 ha rivestito il ruolo di Responsabile del suddetto Servizio Personale, Rapporti con Enti e Amministrazione presso la Centrale Termoelettrica ENEL di Piacenza.

Requisiti specifici richiesti ex art. 2 D.Lgs n. 196/2000

1974/1990:	Delegata CUD (Consiglio Unitario dei Delegati) e indi delegata RSU.
1985/2002	Componente della Segreteria Territoriale FLAEI-CISL con incarichi di studio, analisi, interpretazione e applicazione della normativa di legge e contrattuale. PARTECIPAZIONE A LIVELLO COMPARTIMENTALE (REGIONE LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA) ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI SECONDO LIVELLO PER LA CATEGORIA DI RIFERIMENTO.
1989	Partecipazione alla costituzione della Commissione Paritetica Nazionale ENEL per le Pari Opportunità.
1989/1994	Designata dalla FLAEI-CISL Regionale quale componente della suddetta Commissione Paritetica per la Regione Emilia Romagna.
1993/2002	Responsabile del Coordinamento donne CISL di Piacenza.
1993/2002	Componente della Commissione Donne CISL Regione Emilia Romagna.
1996/2001	Componente e Vice Presidente della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Piacenza.
2001/2004	Componente della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Piacenza.
Dal 6 aprile 2001	Nominata con Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Consigliera di Parità per la Provincia di Piacenza, ove ha svolto una serie di attività e iniziative finalizzate finalizzate al rispetto del principio di non discriminazione e della promozione delle pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, come meglio dettagliato nell'allegato 1 bis.

ALLEGATO 1-*bis*

Iniziative realizzate in qualità di Consi liera di Parità effettiva della Provincia di Piacenza nel periodo 2001/2005

Organizzazione di un apposito Ufficio

Presso il Centro per l'Impiego della Provincia di Piacenza è stato allestito e organizzato un apposito Ufficio ove la Consigliera è disponibile ogni lunedì e mercoledì mattina dalle 9.00 alle 12,30 e negli altri giorni previo appuntamento.

Attività di pubblicizzazione e diffusione delle iniziative promosse dall'Ufficio

A) predisposizione di una serie di depliants illustrativi delle attività e delle competenze dell'Ufficio della Consigliera Provinciale di Parità, che sono stati distribuiti presso le Organizzazioni Sindacali e datoriali nonché messi a disposizione dell'utenza presso l'Urpe e l'Ufficio Accoglienza della Provincia di Piacenza.
B) Acquisizione di uno spazio pubblicitario sul Quotidiano Libertà in occasione della festa dell'8 marzo 2003 finalizzato a far conoscere la costituzione e le competenze dell'Ufficio della Consigliera.
C) Predisposizione, in occasione dell'inaugurazione degli Uffici di Borgo FaxHall (marzo 2004), di una scheda informativa da inserire all'interno della brochure informativa sui servizi e le opportunità disponibili per le imprese e per i cittadini nell'ambito delle politiche attive del lavoro e dei servizi per l'impiego.

Iniziative di politica attiva del lavoro

Per rimuovere gli ostacoli della disoccupazione femminile sono state realizzate le seguenti iniziative:

1) promozione e finanziamento di tirocini formativi e di orientamento a favore di 10 donne ultraquarantenni disoccupate, inoccupate o in reinserimento lavorativo.
Questo progetto è stato messo in campo dopo aver attentamente analizzato attraverso indagini e raccolte di dati, la situazione lavorativa delle donne nella realtà piacentina.
E' emerso infatti che la fascia di donne con più alto indice di disoccupazione è rappresentata dalle ultra-quarantenni che, dopo aver abbandonato il lavoro per accudire i figli, difficilmente riescono a reinserirsi nel nuovo contesto lavorativo.
Alle donne ammesse all'iniziativa viene riconosciuta un'indennità mensile lorda di Euro 300,00, mentre alle Imprese viene riconosciuta, a titolo di rimborso forfettario parziale dei costi sostenuti per l'assicurazione presso l'INAIL e la responsabilità civile verso terzi del tirocinante e la messa a disposizione del tutor aziendale, una somma mensile pari a Euro 200,00.
Il bando di partecipazione è stato pubblicizzato tramite canali telematici e quotidiani locali.
Contestualmente si è reso necessario reperire le ditte idonee ad ospitare le tirocinanti; questa operazione è stata effettuata contattando direttamente le imprese medio-piccole segnalate dal Centro per l'impiego che avessero la sede legale o unità operativa nella provincia di Piacenza; la priorità è stata data a quelle ditte che hanno proposto un'esperienza in attività tipicamente maschile .
Le numerose donne che hanno risposto alla domanda, dopo un approfondito colloquio orientativo e un'accurata selezione in base alle mansioni richieste dalle ditte, hanno iniziato il loro percorso di tirocinio previa formazione di un progetto individuale.
A tutt'oggi i tirocini sono ancora in corso e le donne vengono periodicamente monitorate per controllare il buon andamento del tirocinio.

2) promozione e finanziamento di tirocini formativi e di orientamento a favore di 10 in situazione di disagio sociale e familiare escluse o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro onde agevolare le loro scelte professionali nonché far acquisire loro conoscenze specifiche attraverso un'esperienza formativa e di orientamento.
Alle donne ammesse all'iniziativa è stata riconosciuta un'indennità mensile lorda di Euro 250,00, mentre alle Imprese viene riconosciuta, a titolo di rimborso forfettario parziale dei costi sostenuti per l'assicurazione presso l'INAIL e la responsabilità civile verso terzi del tirocinante e la messa a disposizione del tutor aziendale, una somma mensile pari a Euro 100,00.
I tirocini non possono avere una durata superiore a sei mesi. Per poter beneficiare del finanziamento le donne devono essere in possesso dello "stato di disoccupazione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 181/2000, come modificato dal D.Lgs 297/2002, avere un'età compresa tra i 18 e i 32 anni, essere in situazione di disagio sociale - familiare certificato dagli organi competenti ed, infine, venire segnalate da Istituti di accoglienza e/o dai Servizi dell'azienda USL e/o dai Servizi Sociali dei Comuni. Ad oggi sono stati attivati 4 tirocini e sono ancora vacanti 6 posizioni.

3) sulla base del buon esito delle iniziative meglio descritte ai numeri 1 e 2 nella primavera 2005 sono stati promossi e realizzati ulteriori 4 progetti destinati a rimuovere e superare in parte gli ostacoli che di fatto limitano l'accesso alle donne nel mercato del lavoro locale.
In particolare **il primo progetto** si ha coinvolto 54 giovani donne disoccupate o inoccupate o in reinserimento lavorativo ad alta scolarità (in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, universitario o di laurea) e ha previsto, attraverso i Centri per l'Impiego, una specifica attività formativa e informativa finalizzata a potenziare capacità e competenze utili all'inserimento nell'ambiente di lavoro e a far acquisire conoscenze specifiche e un'esperienza pratica. Solo in una seconda fase, alle donne che hanno partecipato attivamente all'iniziativa formativa, si è provveduto ad attivare e finanziare progetti di tirocinio formativo e di orientamento all'interno di Aziende dichiaratesi disponibili ad ospitarle. **Il secondo progetto** prevedeva l'attivazione e il finanziamento di tirocini a favore di dieci donne in situazione di disagio sociale e familiare o invalide civili (invalidità non inferiore al 34%), che avessero assolto l'obbligo scolastico; **il terzo progetto** riguardava 10 donne in mobilità e a lungo disoccupate (almeno 24 mesi), che abbiano assolto l'obbligo scolastico e, infine, **il quarto progetto** riguardava 10 donne extracomunitarie.

Altre iniziative

1) Organizzazione e finanziamento del concorso sulle pari opportunità per gli Istituti Scolastici Superiori. Questa iniziativa è stata promossa nel 2003, in collaborazione con la Commissione Provinciale Pari Opportunità, al fine di sensibilizzare i ragazzi ai problemi della discriminazione uomo-donna nel mondo del lavoro.
Nel bando di concorso le classi sono state invitate a presentare un tema scegliendo tra i seguenti titoli:
1. "Il percorso che stanno compiendo le donne per una presenza istituzionale e per il pieno esercizio dei diritti civili e politici";
2. "Come sono cambiate le relazioni e i ruoli maschili e femminili tra gli studenti delle scuole secondarie superiori";
3. "Il ruolo della donna nei mezzi di comunicazione e nella pubblicità".

L'iniziativa è stata accolta con favore dagli studenti che hanno capito l'importanza del problema delle donne nella nostra società e gli elaborati pervenuti sono stati valutati dalla Commissione Provinciale Pari Opportunità della Provincia di Piacenza.
La classe che ha presentato il tema migliore è stata premiata con €. 2.500,00, versati a favore dell'Istituto Scolastico.
L'iniziativa è stata riproposta nel 2004 con i seguenti titoli:
4. "La donna oggi gode di pari opportunità? Il punto di vista dei giovani";
5. "L'immagine femminile nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione";

6. "Il ruolo storicamente svolto dalle donne nell'ambito del processo di sviluppo locale piacentino (o politico o economico o sociale e culturale)";
7. "Reciproche influenze tra donna, ambiente di lavoro, salute fisica e psichica e benessere".

2) Partecipazione e finanziamento del progetto "Donne, salute e lavoro".
Questo progetto, realizzato in collaborazione con numerosi Enti tra cui l'Amministrazione Provinciale, l'Azienda USL di Piacenza, l'INAIL, l'"Associazione Ambiente e Lavoro di Piacenza, la Direzione Provinciale del Lavoro, le Associazioni Imprenditoriali e Sindacali, la Scuola, l'Ordine dei Medici , è scaturito da una necessità di informazione, istruzione, addestramento e formazione sulla salute riproduttiva della donna nell'ambiente di lavoro.
Gli obiettivi da raggiungere sono stati individuati nei seguenti:

- contribuire all'affermarsi di una visione di genere nelle politiche di prevenzione nei luoghi di lavoro;
- diffondere tra le lavoratrici e di lavoratori della Provincia di Piacenza una corretta visione delle problematiche riguardanti la tutela della donna lavoratrice;
- fornire strumenti adeguati per il miglioramento continuo della salute riproduttiva delle lavoratrici e dei lavoratori.

Per divulgare l'iniziativa sono state pubblicate oltre 10.000 brochure informative, distribuite ai medici di base durante un corso di aggiornamento; è prevista un'ulteriore distribuzione delle brochure ai ginecologi ed un corso di informazione e formazione agli Istituti scolastici superiori. Inoltre il 6 febbraio 2004 è stato organizzato un Convegno illustrativo dell'iniziativa.

3) Sostegno e partecipazione al Progetto EQUAL Reades- A.cant O "Architetti di cantiere per le pari opportunità nei cantiere". Questo progetto è stato sostenuto per aiutare donne ad alta professionalità adinserirsi nel settore edile, settore tipicamente maschile.

Convegni

1) Organizzazione (13 dicembre 2001) di un Seminario di studio avente ad oggetto il D.M. 15 maggio 2001 che prevede finanziamenti a favore di aziende, e in particolare di quelle con meno di 50 dipendenti, che applicano programmi per favorire la flessibilità dell'orario volta a conciliare tempi di vita e di lavoro.

2) Organizzazione di un convegno sul Mobbing (22 Maggio 2003) al fine di far conoscere e approfondire un tema di così grande attualità e importanza.
Il problema "Mobbing" è stato affrontato sotto diversi aspetti:

- dal punto di vista giuridico attraverso la partecipazione della dott.ssa Valentina Lo Storto, Magistrato del Lavoro presso il Tribunale di Roma e docente presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze di Roma, che ha approfondito il tema della tutela legale delle vittime da mobbing;
- dal punto vista medico dalla dott.ssa Stefania Zenobi, medico legale Servizio di Psichiatria Forense dell'Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni "Cesare Gerin" dell'Università della Sapienza, la quale ha trattato degli aspetti medico-legali, danno psichico e oltre;
- dal punto di visto sociologico dalla dott.ssa Catia Iori, sociologa e docente di Sociologia dei Consumi alla IULM di Milano.

3) Organizzazione (28 Gennaio 2004) di un convegno finalizzato a promuovere e presentare una ricerca sulle donne disoccupate a Piacenza realizzata dal Prof. Zucchetti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Al Convegno dal titolo "Dicono di Lei" hanno partecipato anche la storica Eva Cantarella dell'Università degli studi di Milano e l'attrice teatrale Lella Costa.

4) Organizzazione (15 marzo 2005) del Seminario dal titolo "Come conciliare famiglia e lavoro. Strumenti disponibili" finalizzato ad illustrare tutte le opportunità offerte a uomini e donne dalla vigente normativa in materia di conciliazione. Al Seminario hanno partecipato illustri relatori quali: **Prof. Lucia Silvana, Dott.ssa Gabriella Natoli, Dott.ssa Maria La Salandra, Dott.ssa Paola Martini**.

Curriculum Vitae
Dott.ssa Danese Elena

INFORMAZIONI PERSONALI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1. Diploma di Maturità Pedagogica conseguita presso il Liceo Pedagogico "G.M. Colombini" nell'anno 1989
2. Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito presso l'Università degli Studi di Parma nell'anno 1996
3. Formazione post – laurea e aggiornamento specifico in materia di pari opportunità e normativa in materia di costituzione di impresa femminile effettuati presso CDIE Centro di Iniziativa Europea di Milano e Legacoop Lombardia (Centro impresa donna)

ESPERIENZA LAVORATIVA

1. 1996-1997 Pratica Forense presso uno Studio Legale in Piacenza con approfondimento della normativa che tutela le donne in materia di lavoro seguendo alcune controversie aventi ad oggetto la tutela delle donne nel mondo del lavoro
2. 1996-1997 Collaborazione in qualità di cultrice della materia Diritto Civile presso l'Università Cattolica di Piacenza Facoltà di Giurisprudenza.
3. 1997- ad oggi – Assunzione presso l'Ente di Formazione Professionale CE.SVI.P. soc. coop. Soc - Centro Sviluppo Piccola e Media Impresa, inizialmente in qualità di impiegata e, da maggio 2005, con il ruolo di Direttore Generale, svolgendo attività di promozione, progettazione e gestione dei progetti sotto elencati con conseguente maturazione di una specifica competenza ed esperienza pluriennale su tutte le materie concernenti il lavoro femminile, la normativa sulla parità e sulle pari opportunità nonché il mercato del lavoro.

Periodo di riferimento 1997-1998

- ✔ Progetto NOW 1998 Azione 2: creazione di impresa femminile
- ✔ PO 24/29 1998 "Programma diffuso di orientamento all'imprenditorialità femminile"

Periodo di riferimento 1999 - 2000

- ✔ PO 34 1999 "Progetto quadro per la realizzazione di reti locali finalizzato all'inserimento di donne nel mercato del lavoro in forma imprenditoriale"
- ✔ Pr. N. 11520 " Programma diffuso di sensibilizzazione all'autoimprenditorialità nelle aree montane"
- ✔ L. 125 Centro "Risorsa Donna: innovazione e lavoro – azione positiva"
- ✔ PO- 460 "Impresa femminile nell'ambito dei servizi alla famiglia"

Periodo di riferimento 2001

- ✔ Regione Emilia Romagna Ob.3 2001 "ORIENTAMENTO CULTURA: percorso a supporto dello sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità femminile nel settore culturale"

Periodo di riferimento 2003 - 2004

- ✔ Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia Ob.3 2004 "Percorsi di promozione del lavoro autonomo femminile", valorizzazione delle competenze imprenditoriali "
- ✔ Progetto n. 157568 anno 2003/2004 Misura E1 Regione Lombardia- Dispositivo azioni di sistema per lo sviluppo e la partecipazione femminile al mercato del lavoro " COMUNICO DONNA . La comunicazione istituzionale e le pari opportunità . Linee Guida per orientarsi".
- ✔ Iniziativa Equal 043 approvata dalla Regione Lombardia denominata "Con più tempo – La rete della città per la conciliazione" .

Piacenza, 04/10/2005

Elena Danese

06A03119

DECRETO 20 marzo 2006.

Nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Grosseto.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'Atto Presidenziale n. 118/2005 dell'8 giugno 2005 del Presidente della Provincia di Grosseto con il quale si designa la sig.ra Marisa Vicario e la dr.ssa Catia Segnini rispettivamente quali consigliere di parità effertiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Marisa Vicario e della dr.ssa Catia Segnini, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliri dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito in data 19 dicembre 2005 il parere della Commissione provinciale Tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della Provincia di Grosseto;

Decreta:

La sig.ra Marisa Vicario e la dr.ssa Catia Segnini sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della Provincia di Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2006

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO A

CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

Nome: *MARISA*
Cognome: VICARIO

TITOLO DI STUDIO : Diploma Magistrale

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 1956 attività lavorativa svolta presso l'Ente Provinciale del Turismo di Grosseto, con funzioni di dirigente dal 30.9.1978.M
Mantiene tale incarico e funzione anche con il trasferimento nei ruoli della Regione Toscana (Dirigente regionale con profilo professionale per le attività turistiche-promozionali) dal 26.2.1986.
In qualità di dipendente è stata rappresentante sindacale CGIL per il proprio ufficio..
In pensione dal 1.9.1994.

Nell'ambito professionale ha avuto modo di affrontare le problematiche relative alla gestione del personale ed alla applicazione delle norme contrattuali. Inoltre, la specificità dell'area di intervento dell'Ente Provinciale del Turismo ha permesso la conoscenza delle dinamiche locali e sovralocali del settore del Turismo e del suo indotto, settore che costituisce uno degli assi portanti della economia e del mercato del lavoro provinciale.

ESPERIENZE NELL'AMBITO DELLE PROBLEMATICHE FEMMINILI E DELLE PARI OPPORTUNITA'

Svolge attività nel Centro Italiano Femminile (CIF), che opera nell'ambito civile, culturale e sociale per il riconoscimento della dignità della donna, per la sua partecipazione alla vita pubblica escludendo qualsiasi forma di discriminazione, per il raggiungimento delle Pari Opportunità. All'interno di questa associazione ha avuto ed ha incarichi di responsabilità.

Ha ricoperto la carica di Delegata Provinciale del Movimento Femminile della Democrazia Cristiana, dal 1983 al 1991, svolgendo attività politica indirizzata al riconoscimento, a mezzo studi ricerche e convegni, delle potenzialità femminili circa la presenza delle donne nelle istituzioni.

Ha svolto attività – su designazione della Democrazia Cristiana – negli anni 1979/1981, nella Commissione, istituita dalla Prefettura, per gli Invalidi Civili e l'Assistenza e Beneficenza Pubblica.

Ha ricoperto la carica di Consigliere di Circoscrizione dal 1972 al 1992, mettendo al centro del proprio impegno l'attenzione per i problemi delle donne sia giovani che anziane del proprio Quartiere.

Ha partecipato alla realizzazione del Progetto Comunitario LABOUR TEAM – su delega del CIF di Grosseto in quanto partner locale del progetto medesimo – che ha interessato i territori delle Province di Grosseto, Siena ed Arezzo.

Ha rappresentato il CIF nella Consulta Provinciale Pari Opportunità dal 1989 al 1994.

E' stata nominata dal Consiglio della Provincia di Grosseto a far parte della Commissione Provinciale Pari Opportunità sia della attuale legislatura che di quella precedente.

Autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum, ai sensi della L. 675/96.

In fede

MARISA VICARIO

Dati anagrafici

Nome e cognome Catia Segnini

Luogo e data di nascita

Studio

email

P.IVA

Titoli di Studio e formazione

- Laurea in Scienze Politiche ad indirizzo internazionale anni 1986/87 Università degli Studi di Pisa. Tesi sperimentale in Storia delle Relazioni internazionali dal titolo "l'evoluzione del quadro istituzionale della Comunità Europea dal 1979 all'Atto Unico Europeo"

- Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale anno 1981 presso l'Istituto L.Fibonacci di Follonica (GR).

- Iscrizione all'**Albo Ragionieri e Periti commerciali** del Circondario di Grosseto **al nr.** 138 ed esercizio della professione dal 1995

- Iscrizione nel **"Registro dei Revisori Contabili"** presso il Ministero di Grazia e Giustizia **al nr. 87395.**

- Idoneità concorso **Scuola Superiore Pubblica Amministrazione** G.U. n. 142 del 18.06.1985.

Partecipazione ai seguenti corsi di fomazione:

1. anno 1994/1995: **Unioncamere Firenze** "formazione di operatori per un progetto di assistenza e consulenza per l'accesso alle iniziative comunitarie". Sede Firenze.

2. anno 1995: **Istituto Tagliacarne di Roma** " I Fondi Strutturali della Comunità Europea". Sede Roma.

3. anno 1995 **Istituto Commercio Estero** – Regione Toscana "esperto in commercio internazionale a favore delle p.m.i. e delle aziende artigiane in Toscana". Sede Grosseto.

4. anno 1996 " referente per la Camera di Commercio di Grosseto per il programma "guida alle opportunità per le imprese toscane" organizzato dal **COSP di Pistoia in collaborazione** con la C.E., la Regione Toscana e l'Unioncamere Toscana. Sede Firenze.

5. periodo 2000/2001 **"P.I.R. Europa Insieme"** organizzato da FOREL (soc. consortile delle Agenzie Formative Regionali) corso di formazione regionale rivolto a operatori dello sviluppo economico in materia di diritto comunitario e politiche comunitarie.
   Sede Firenze.

6. periodo 2001/2002 **"verso il management"** organizzato dalla Agenzia ENAIP Toscana nell'ambito dei programmi formativi della Amministrazione provinciale di Grosseto. Sede Grosseto.

7. periodo 2003 **"europrogettazione"** organizzato da ARSIA Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo – Capannori (LU)

8. periodo 2003/2004 **" master di base per i revisori degli enti locali"** organizzato dal Centro Studi Enti Locali.

9. periodo 2004/2005 "master avanzato per i revisori degli enti locali" organizzato dal Centro Studi Enti Locali

Lingue	inglese, francese, spagnolo. Livello buono

Esperienze di lavoro incarichi professionali

Area internazionalizzazione

1. dal 1988 al 1990 dipendente "Tirrena Marmi snc" con mansioni di responsabile amministrativo e relazioni con l'estero

2. dal 1990 al 1998 dipendente di **Consorzio Grosseto Export** (consorzio fra esportatori della provincia di Grosseto, presso la Camera di Commercio- associato Federexport presso Confindustria) con mansioni di responsabile amministrativo e funzionario export

3. 1998 –1999 incarico da **C.N.A. Associazione Artigiani Grosseto** per l'implementazione in sede locale del progetto regionale di animazione all'export denominato ***"Rete Toscana di Assistenza II"***

4. 1999-2000 consulente di **NAUTEXPORT,** consorzio fra imprenditori della Regione Toscana del settore nautica da diporto in materia di internazionalizzazione

Nell'ambito di questa attività ho avuto occasione di supportare direttamente le imprese nei loro programmi di penetrazione commerciale in Europa, Stati Uniti, Giappone e Paesi Nord Africani del Bacino del Mediterraneo.

Area programmazione sviluppo locale e finanza agevolata

Dal 1995 incarichi diversi nell'ambito dei seguenti programmi di sviluppo e finanza agevolata in merito a provvidenze, regionali, nazionali e comunitarie:

- anno 1995 direttore del G.A.L. Consorzio Qualità Maremma (Grosseto/Toscana) redazione e coordinamento del Piano di Azione Locale **Leader II** (1994-1999) – incarico esaurito

- anno 1999 incarico di consulenza da Grosseto Export, per la gestione di sistemi di progettazione su programmi di sviluppo regionale, nazionale e comunitario, con particolare riferimento ai temi dell'internazionalizzazione – in corso

- anno 2001 consulente in materia di progettazione comunitaria per il Comune di Grosseto (redazione del P.R.U.S.S.T. Ministero dei Lavori Pubblici)- incarico esaurito

- anno 2001 incarico dall'Assessorato Cultura del Comune di Grosseto per la cura di un progetto e del partenariato internazionale nell'ambito del programma della C.E. "Cultura 2000" – incarico esaurito

- anno 2001 Amministrazione Provinciale di Grosseto " Ufficio della Presidenza" incarico di consulenza in materia di progettazione e realizzazione di progetti nell'ambito delle Iniziative Comunitarie **EQUAL** e **INTERREG III**- in corso

-anno 2001 **Provincia Regionale di Palermo** "*Ufficio di Gabinetto del Presidente*", consulenza fonti di fianziamento interventi di recupero beni monumentali. Predisposizione del dossier di candidatura, nell'ambito del P.O.R. Regione Sicilia, denominato " Progetto di restauro e fruizione del Palazzo Celestri di Santa Croce e Trigona di Sant'Elia"- incarico esaurito

-anno 2002- direttore della **Soc. Far Maremma scrl dal 2002** redazione e coordinamento Piano di Azione Locale **Leader Plus (2000-2006) – in corso**
Organizzazione delle candidature di progetti in programmi comunitari quali EQUAL – Cultura 2000 – Agenda XXI

- anno 2002 **Comunità Montana Colline Metallifere** - Massa Marittima (GR) Incarico di consulenza fonti di finanziamento e politiche comunitarie – incarico esaurito

- anno 2002 **Con. ARTE** Cooperativa fra imprese grossetane dell'artigianato artistico. Incarico di consulenza su programmazione delle attività promozionali e finanza agevolata – in corso

- anno 2002 **Provincia di Livorno Sviluppo** – incarico per la gestione e lo sviluppo delle attività previste dal progetto "coast revitalization" nell'ambito della I.C. EQUAL. In corso

- anno 2004 Associazione Grosseto Sport 2001 – incarico di redazione e coordinamento generale del progetto "I giovani e l'Europa- YEEW" progetto di cooperazione trasnazionale nell'ambito dell'anno europeo di educazione attraverso lo sport – in corso

Area Formazione

Incarichi per **docenze** in corsi organizzati nell'ambito del Piano Formativo della Regione Toscana e della Amministrazione Provinciale di Grosseto:

1. anno 1994 " diritto amministrativo con particolare riferimento agli aspetti istituzionali e gestionali dei parchi naturali;
2. anno 1995 "il contratto: normativa e regolamento del lavoro";
3. anno 1997 "contrattualistica e normativa del lavoro";
4. anno 1998 " diritto degli enti locali in riferimento alle Commissioni Pari Opportunità";
5. anno 1999 "provvidenze comunitarie per la cultura";
6. anno 1999 " progettazione per imprese agrituristiche, culturali e ambientali: il quadro delle politiche degli aiuti".
7. anno 2000 " promotore di sviluppo e valorizzazione di beni culturali e ambientali": il sistema della progettazione
8. anno 2001 " esperto in gestione e progettazione per imprese agrituristiche, culturali e ambientali"

Incarichi per **docenze** *in corsi organizzati nell'ambito del Piano Formativo della Regione Emilia Romagna*

9. anno 2001 " esperto fondo C.E. FEOGA sezione orientamento e garanzia" corso per funzionari e dirigenti della P.A. della Regione Emilia Romagna sede Bologna per conto di APRI spa – Roma

Incarichi per **docenze** in corsi di perfezionamento **Università degli Studi di Siena**

10. anno 2001 docenze nell'ambito del " corso di perfezionamento post-universitario denominato master in diritto e politica dell'ambiente"
11. anno 2002 docenze nell'ambito del " corso di perfezionamento post-laurea in diritto e politica dell'ambiente e dello spazio rurale"

Attività di Sindaco Revisore

Incarichi diversi in qualità di Componente dell'Organo di revisione e Presidente presso imprese private e enti locali.

Altri incarichi, titoli e attitudini

1. anno 2001 Ministero Lavoro e Previdenza Sociale : nomina consigliera di parità supplente nella commissione provinciale tripartita.
2. anno 2001 diploma 1° Liv. Sommelier A.I.S.
3. anno 2003 iscrizione all'Albo Regionale ARSIA periti ed esperti valutatori nelle materie dello sviluppo locale.

Grosseto, maggio 2005
catia seghini
Catia Seghini

06A03120

DECRETO 20 marzo 2006.

Nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Treviso.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'Atto di designazione del 27 dicembre 2005 del presidente vicario della provincia di Treviso con il quale si designa la sig.ra Valentina Comin e la sig.ra Maria Rosa Battan rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Valentina Comin e della sig.ra Maria Rosa Battan, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della Commissione provinciale del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Treviso;

Decreta:

La sig.ra Valentina Comin e la sig.ra Maria Rosa Battan sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2006

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

La sottoscritta **Valentina Comin**,
curriculum vitae,

dichiara

- di essere in possesso del diploma di maturità scientifica e laureanda in Scienze politiche all'Università di Padova;
- di essere stata assunta presso la sede provinciale INPS di Treviso il 2/9/1991 dove ha acquisito una professionalita' specifica sulle questioni relative alla tutela della maternità, attestata dall'inserimento del proprio nominativo nell'albo regionale degli esperti di materia per le docenze interne all'Istituto e dalla partecipazione al gruppo di lavoro del Coordinamento regionale delle prestazioni non pensionistiche, e più in generale sulle tematiche inerenti il mondo dei lavoratori attivi (area contributi, sgravi fiscali, ammortizzatori sociali);
- di essere in distacco sindacale presso l'UST CISL di Treviso da settembre 2001;
- di aver maturato esperienze legate ai temi delle pari opportunità a partire da gennaio 1997 in qualità di responsabile regionale del Coordinamento donne della Federazione del Pubblico Impiego della CISL del Veneto, di componente dell'osservatorio regionale della CISL del Veneto sulla legge dei congedi parentali (Legge 53/2000) e di delegata sindacale nell'ambito della contrattazione aziendale;
- di aver partecipato, in materia di pari opportunità, ai seguenti corsi organizzati dalla CISL del Veneto: corso sulle azioni positive, corso per progettazione di corsi e progetti sulle pari opportunità, corso per contrattualiste di politiche di genere dal titolo "Genere ed azioni";
- di aver svolto corsi di formazione per la Cisl sui temi delle pari opportunità e delle tutele delle donne lavoratrici; sui medesimi argomenti, è stata docente in corsi di formazione professionale organizzati dallo IAL Veneto (dicembre 2001), in corsi di formazione finanziati dal FSE e dalla Regione Veneto organizzati dall'AGFOL Veneto (giugno – settembre 2002), dal Centro di Formazione professionale "Lepido Rocco" di Motta di Livenza (2003/2004), dall'Ente Nazionale Canossiano di Treviso (giugno 2003, giugno 2005), dalla Comunità del Grappa e dal Comune di Montebelluna;
- di ricoprire l'incarico di responsabile del Coordinamento donne della Cisl di Treviso da giugno 2000;
- di essere la responsabile dello sportello "Congedo parentali" attivato dalla stessa presso la sede Cisl di Treviso da novembre 2001;
- di occuparsi nella Cisl di Treviso di politiche sociali, in particolare quelle rivolte alle famiglie ed alle donne, partecipando anche alla concertazione con le amministrazioni locali;
- di essere componente della Commissione per le Pari Opportunità della Provincia di Treviso dal 2000;
- di essere Consigliera di parità della Provincia di Treviso, nominata con D.M. del 27/8/2001.

La sottoscritta, consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, áfferma la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente.
Treviso, 24/11/2005

Valentina Comin

Note informative curriculum di "genere"

MARIAROSA BATTAN
Presidente in carica della Commissione 'Pari Opportunità' della Provincia di Treviso

ATTIVITA' PROFESSIONALE

Fino al 1999

- Ho svolto attività di collaborazione amministrativa e professionale presso uno studio di architettura a Treviso.

Dal 1999 ad oggi

- Collaboro professionalmente con l'Associazione CNA di Treviso nell'ambito dell'Ufficio Formazione in qualità di responsabile dei progetti formativi per i giovani assunti con il contratto di apprendistato in base alla legge 196 del 1997 e seguenti; ho svolto attività di consulenza e coordinamento per progetti IFTS (formazione tecnico superiori), svoltisi a Treviso presso l'istituto, 'M.Plank' di Lancenigo (TV)
- Ho contribuito alla progettazione e a studi e ricerche finalizzati all'attivazione di azioni positive per la parità nel mondo del lavoro e nell'imprenditoria .
- Collaboro inoltre in attività di orientamento e di ricerca occupazionale per donne socialmente in difficoltà.

PERCORSO FORMATIVO -"DI GENERE"

Dal 1968 ad oggi

Ho iniziato un percorso di formazione di genere, approfondendo all'evoluzione le tematiche legate al mondo del lavoro ed alla cultura femminile:

- Partecipazione al "Collettivo Femminile di Treviso", una delle prime associazioni sorte a Treviso alla fine degli anni '60 sulle problematiche femminili

In questa veste ho partecipato a:

- Seminari formativi di politica femminile tenuti ad Urbino e Trento
- Autocoscienza – ruolo e partecipazione della donna all'interno delle associazioni - importanza della presenza delle donne nelle istituzioni – maternità , momento pubblico, sociale o privato?
- Comitati promotori per le leggi a sostegno del ruolo femminile, della maternità consapevole e contro la violenza.
- Componente del distretto scolastico 'Treviso Sud' nell'ambito del quale mi sono occupata di inserimento scolastico.
- Consultorio familiare "La Madonnina" seguendo prevalentemente le problematiche delle lavoratrici madri.
- Associazione culturale femminile "Artemisia", di cui sono stata co-fondatrice
- Presidente del Premio Letterario "Artemisia" (patrocinio della Provincia di Treviso, della Regione del Veneto e riconosciuto dal Ministero della Cultura).l premio rivolto a scrittici donne.
- Delegata a convegni e conferenze Nazionali sulle tematiche di "genere"
- Relatrice a seminari nazionali ed internazionali, convegni, tavole rotonde .

SEMINARI INTERNAZIONALI:

Barcellona (Spagna) - aprile 2004
Lima (Perù) - novembre 2004
Treviso - febbraio 2005
Gijòn (Spagna) - maggio 2005
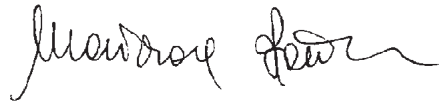
Relatrice, in veste di Presidente della Commissione per le Pari Opportunità della Provincia di Treviso, ai tavoli di lavoro del progetto URBAL per la cooperazione tra enti locali di Europa e America Latina, sul tema" **l'emancipazione femminile attraverso le iniziative di imprenditoria locale**".

INCARICHI ISTITUZIONALI:

1988/1992 - Presidente della Circoscrizione 'Centro Storico' di Treviso
1998/2005 - Presidente della Commissione Pari Opportunità. della Provincia di TV; attualmente sono **in carica** per il secondo mandato

2001 - Componente della Commissione Lavoro della Provincia di TV **in carica**
2001 - Commissaria di Parità supplente delle Provincia di Treviso e Rovigo **in carica**
2003 - Componente del "Tavolo di Genere" istituito nell'organismo del Patto Territoriale della Comunità del Grappa di cui sono anche firmataria in veste di Presidente della Commissione Pari Opportunità' della Provincia di Treviso **in carica**

Treviso, 3/08/05

Mariarosa Battan

06A03121

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 marzo 2006.

Modificazione all'articolo 8 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «San Gimignano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1996 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «San Gimignano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda inoltrata dal Consorzio della denominazione San Gimignano in data 22 settembre 2005, intesa ad ottenere la possibilità di prevedere anche l'utilizzo della bottiglia di tipo bordolese all'art. 8 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «San Gimignano»;

Visto il nulla osta della regione Toscana sulla domanda sopra citata;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Gimignano», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2006;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopraindicati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «San Gimignano», in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal predetto Comitato;

Decreta:

Articolo unico

1. L'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Gimignano», approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1996 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2006

Il direttore generale: LA TORRE

Annesso:

Art. 8 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «San Gimignano»

8.1 - Volumi nominali. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a 5 litri di forma borgognotta o bordolese e di colore scuro ad eccezione delle due tipologie di «Vinsanto» per le quali sono consentiti solo recipienti di capacità da 0,375 a 0,750.

8.2 - Tappatura e recipienti. Per la tappatura dei vini di cui all'art. 1 è obbligatorio il tappo raso bocca di sughero naturale. Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 a litri 0,375 e con esclusione delle tipologie «Vinsanto» è ammessa la chiusura con tappo a vite.

06A03152

DECRETO 21 marzo 2006.

Modificazione all'articolo 6 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Controguerra».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole del 20 agosto 1996 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Controguerra» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda fatta propria dalla regione Abruzzo, pervenuta in data 5 ottobre 2005, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidità totale minima da 5,0 g/l a 4,5 g/l per tutte le tipologie previste nell'art. 6 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Controguerra»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica e la proposta del relativo art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Controguerra», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2006;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopraindicati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla riduzione dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Controguerra», in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal predetto Comitato;

Decreta:

Articolo unico

1. Il limite minimo dell'acidità totale dei vini a denominazione di origine controllata «Controguerra», previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione approvato con decreto del Ministero delle risorse agricole del 20 agosto 1996, è ridotto da 5,0 g/l a 4,5 g/l.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A03153

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 19 gennaio 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Labour Soc. Coop. a r.l.», in San Demetrio Corone.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2004 con il quale l'avv. Concetta Basta è stata nominata commissario liquidatore della «Labour Soc. Coop. a r.l.», con sede in San Demetrio Corone (Cosenza), già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 3 marzo 2003;

Vista la nota in data 8 giugno 2005 con la quale il nominato commissario non ha accettato l'incarico;

Constatata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Francesco Saverio Sesti, nato a Cosenza il 2 agosto 1966 ed ivi residente in viale degli Alimena n. 109, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Concetta Basta rinunciataria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Un estratto del presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03122

DECRETO 19 gennaio 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Sud Lavoro Soc. Coop. a r.l.», in Corigliano Calabro.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2004 con il quale l'avv. Concetta Basta è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Sud Lavoro Soc. Coop. a r.l.» con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 3 marzo 2003;

Vista la nota in data 10 giugno 2005 con la quale il nominato commissario non ha accettato l'incarico;

Constatata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Francesco Saverio Sesti, nato a Cosenza il 2 agosto 1966 ed ivi residente in via degli Alimena n. 109, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Concetta Basta rinunciataria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Un estratto del presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03123

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 16 marzo 2006.

Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale, prevista per i carburanti consumati per l'azionamento delle ambulanze.

IL DIRETTORE DELL'AREA CENTRALE
GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI

Visto l'art. 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto il punto 13 della tabella A allegata al predetto testo unico che prevede l'aliquota ridotta di accisa per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto 31 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state stabilite le modalità per la concessione, mediante buoni d'imposta, del menzionato beneficio fiscale;

Visto il punto 97 dell'area n. 1 della tabella allegata al decreto 19 ottobre 1994, n. 678, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1994;

Visto il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000;

Vista la determinazione 10 febbraio 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2004, con la quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo alla stessa agevolazione;

Visti i pareri favorevoli espressi dalle competenti Direzioni regionali dell'Agenzia delle dogane in merito alle domande, corredate della prescritta documentazione, con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale;

Tenuto conto che i predetti enti sono in possesso dei requisiti necessari per essere ammessi al beneficio fiscale;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

1. All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo alla agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e dal comma 1 dell'art. 1 del decreto 31 dicembre 1993, relativamente ai carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, sono aggiunti:

1312) «Associazione Croce Costantiniana Onlus», con sede in Caltignaga (Novara);

1313) «Corpo Volontari della Presolana», con sede in Castione della Presolana (Bergamo);

1314) «Croce Azzurra», con sede in Almenno (Bergamo);

1315) «Croce Bianca Boltiere», con sede in Boltiere (Bergamo);

1316) «Croce Blu», con sede in Gromo (Bergamo);

1317) «Virgilio Soccorso», con sede in Pietole di Virgilio (Mantova);

1318) «Pubblica Assistenza Croce Verde di Villa Minozzo», con sede in Villa Minozzo (Reggio Emilia);

1319) «Vo. P.I. (Volontari Pronto Intervento)», con sede in Pontecagnano Faiano (Salerno);

1320) «Confraternita di Misericordia di Molfetta», con sede in Molfetta (Bari);

1321) «Confraternita di Misericordia di Spadafora, con sede in Spadafora (Messina);

1322) «Confraternita di Misericordia di Quartu S. Elena», con sede in Quartu S. Elena (Cagliari);

1323) «Villacidro Soccorso», con sede in Villacidro (Cagliari);

1324) «Associazione Volontariato Protezione Civile - Gadoni», con sede in Gadoni (Nuoro);

1325 «Croce Verde Austis», con sede in Austis (Nuoro);

1326) «Piccolo Marco Sanna», con sede in Solarussa (Oristano);

1327) «La Sorgente», con sede in Scano di Montiferro (Oristano);

1328) «AVIS - Associazione Volontari Italiani del Sangue - Sede comunale di Sorso», con sede in Sorso (Sassari);

1329) «AVIS - Associazione Volontari Italiani del Sangue - Sezione di Olmedo», con sede in Olmedo (Sassari);

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2006

Il direttore dell'area centrale: DI ROMA

06A03218

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 22 marzo 2006.

Richiamo all'osservanza delle disposizioni stabilite per i programmi di informazione durante la campagna elettorale per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 9 e 10 aprile 2006. (Deliberazione n. 56/06/CSP).

L'AUTORITÀ

Nella riunione della commissione per i servizi ed i prodotti del 22 marzo 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, ed in particolare l'art. 10, comma 9;

Visto il provvedimento recante «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché Tribune elettorali per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006», approvato dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 1º febbraio 2006 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

Vista la delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 9 e 10 aprile 2006» e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

Viste la delibera n. 49/06/CSP e la delibera n. 50/06/CSP con le quali è stata sanzionata la società R.T.I. - Reti Televisive Italia S.p.A. esercente le emittenti Rete4 e Italia1 per il mancato rispetto nei programmi informativi, in particolare nei notiziari TG4 e Studio Aperto, delle disposizioni in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali;

Viste la delibera n. 51/06/CSP e la delibera n. 52/06/CSP con le quali è stata diffidata la società RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. per il mancato rispetto nei programmi informativi, in particolare nei notiziari TG1 e TG2, delle disposizioni in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali;

Viste le delibere n. 53/06/CSP, 54/06/CSP e 55/06/CSP relative agli esposti presentati dalla lista «La Rosa nel Pugno»;

Considerato che, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nonché l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, e che l'attività di informazione radiotelevisiva, in quanto servizio di interesse generale, deve favorire la libera formazione delle opinioni;

Considerato che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei notiziari su temi relativi alla competizione elettorale, non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma dal criterio della parità di trattamento;

Considerato che, alla stregua del consolidato orientamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico va correlato al rispetto del principio di parità di trattamento, al fine di assicurare nei programmi di informazione l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche e la pari opportunità tra i soggetti politici, in particolare con riferimento alla competizione per le elezioni politiche, tra le coalizioni e tra le liste concorrenti all'interno di una stessa coalizione;

Ritenuto, pertanto, di richiamare tutte le emittenti radiotelevisive pubbliche o private operanti in ambito nazionale a garantire nei programmi di informazione la corretta parità di accesso ai soggetti politici durante lo svolgimento della campagna elettorale in corso, in particolare assicurando la parità di trattamento tra le coalizioni e l'equilibrata presenza delle liste concorrenti all'interno di una stessa coalizione;

Udita la relazione dei commissari, Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

1. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private operanti in ambito nazionale sono richiamate a rispettare nell'ambito dei programmi di informazioni, in particolare nei notiziari, le disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, garantendo la corretta parità di accesso ai soggetti politici, in particolare assicurando la parità di trattamento tra le coalizioni e l'equilibrata presenza delle liste concorrenti all'interno di una stessa coalizione.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 22 marzo 2006

Il presidente
CALABRÒ

Il commissario relatore
SORTINO

Il commissario relatore
MAGRI

06A03188

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006.

Accordo generale di cooperazione tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti comunitari. Accordo, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131. (Repertorio atti n. 2537).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 16 marzo 2006;

Visto l'art. 117, comma 5, della Costituzione;

Visto l'art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 il quale demanda ad un accordo generale di cooperazione tra lo Stato e le regioni l'individuazione delle modalità per la partecipazione delle regioni in materia comunitaria;

Visto l'art. 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 concernente la partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi e comunitari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2006 recante: «Regolamento per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2006 recante: «Regolamento per il funzionamento del Comitato tecnico permanente, istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie dall'art. 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11»;

Considerati gli esiti delle riunioni, a livello tecnico, intervenuti in materia di partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano alle decisioni dirette alla formazione degli atti comunitari nelle materie di loro competenza, nel corso dei quali, al fine di dare attuazione al dettato costituzionale, i rappresentanti delle Amministrazioni centrali interessate e delle regioni e delle province autonome hanno congiuntamente elaborato il testo della proposta di accordo prevista dall'art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Considerato che, nelle sedute di questa Conferenza del 4 marzo, 20 maggio, 15 luglio e 29 luglio 2004, l'esame del punto è stato rinviato;

Considerato che, nel corso dell'incontro intervenuto l'8 marzo 2006, i rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate e delle regioni e delle province autonome hanno congiuntamente elaborato il testo della proposta di accordo in questione;

Vista la nota n. 1539/06/1.4.12.1 del 9 marzo 2006 con la quale la segreteria di questa conferenza ha trasmesso alle Amministrazioni statali interessate ed alle regioni il testo della proposta di accordo, così come concordato in sede tecnica;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le regioni hanno espresso avviso favorevole al conseguimento dell'accordo nella formulazione inviata il 9 marzo 2006;

Acquisito, pertanto, l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Sancisce accordo

ai sensi dell'art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo e le regioni e le province autonome nei seguenti termini:

Art. 1.

Ambito di efficacia dell'accordo

1. Il presente accordo è diretto a dare attuazione all'art. 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano alla formazione degli atti comunitari attinenti alle materie nelle quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 117, commi 3 e 4, della Costituzione hanno competenza legislativa.

2. A tale scopo la delegazione che partecipa alle attività del consiglio, dei gruppi di lavoro e dei comitati del consiglio e della commissione, è composta secondo le disposizioni che seguono.

Art. 2.

Composizione della delegazione del Governo relativa all'attività del consiglio

1. Nella delegazione del Governo che partecipa alle attività del consiglio dell'Unione europea, nelle materie di competenza legislativa regionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rappresentate:

da un presidente di regione o un suo delegato, designato dalle regioni a statuto ordinario;

da un presidente delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o da un delegato da loro designato.

2. I rappresentanti regionali possono essere accompagnati da collaboratori tecnici regionali da essi designati.

3. Qualora disposizioni comunitarie impongano limiti numerici spetta al capo delegazione garantire la partecipazione effettiva dei delegati in ragione degli argomenti posti all'esame del consiglio dell'Unione europea; a tal fine il capo delegazione potrà disporre la partecipazione anche a rotazione delle rappresentanze, assicurando la partecipazione di un rappresentante dello Stato e di uno delle regioni, ferma restando la composizione della delegazione.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero degli affari esteri la lista dei rappresentanti regionali che parteciperanno alla delegazione del Governo.

Art. 3.

Composizione della rappresentanza del Governo nei gruppi di lavoro e nei comitati del consiglio e della commissione.

1. Nelle delegazioni del Governo che partecipano alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del consiglio dell'Unione europea e della commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, sono rappresentate:

da un esperto regionale nominato dalle regioni a statuto ordinario;

da un esperto delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuato dai presidenti delle stesse.

2. Ai fini della partecipazione ai gruppi di lavoro e nei comitati del consiglio e della commissione, le regioni e le province autonome individuano un elenco di esperti che viene acquisito, con cadenza semestrale in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; in assenza di dette designazioni l'elenco si intende confermato per una sola volta.

3. Qualora disposizioni comunitarie impongano limiti numerici, spetta al capo delegazione, garantire la partecipazione effettiva degli esperti in ragione degli argomenti posti all'esame dei gruppi di lavoro e dei comitati del consiglio e della commissione; a tal fine il capo delegazione potrà disporre la partecipazione anche a rotazione delle rappresentanze, assicurando la partecipazione di un rappresentante dello Stato e di uno delle regioni, ferma restando la composizione della delegazione.

4. È fatta salva, qualora le condizioni lo consentano, l'eventualità di una rappresentanza più ampia da determinarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su istanza di una regione o provincia autonoma in considerazione del rilievo e della specificità delle competenze regionali ovvero in ragione delle peculiarità delle autonomie speciali, nelle materie oggetto dell'attività del consiglio e della commissione.

Art. 4.

Criteri per la determinazione del capo delegazione

1. Nelle materie di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, la funzione di capo delegazione è attribuita al rappresentante del Governo, rispettivamente a livello politico o a livello tecnico, secondo l'organo cui la delegazione del Governo è destinata a partecipare, salva diversa determinazione assunta, su istanza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, mediante apposita intesa con il

Governo da raggiungersi in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 5.

Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano

1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo:

a) quanto disposto dall'art. 11 della legge 131 del 2003;

b) quanto previsto dal presente Accordo, con riferimento alle materie per le quali l'art. 117 della Costituzione attribuisce potestà legislativa residuale ovvero concorrente alle regioni, si applica anche alle materie per le quali è riconosciuta potestà legislativa esclusiva ovvero concorrente dai rispettivi statuti speciali, limitatamente alle questioni di competenza per i rispettivi territori.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a rimuovere tutti gli ostacoli di carattere amministrativo e burocratico, anche nei rapporti con le strutture comunitarie, per la piena operatività del presente accordo.

2. L'applicazione del presente accordo non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

3. Le spese di missione di ogni delegato sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Roma, 16 marzo 2006

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

06A03207

PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006.

Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. (Repertorio atti n. 2540).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta odierna del 16 marzo 2006;

Visto l'art. 117 della Costituzione;

Visto l'art. 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, recante «Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati che attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il compito di individuare le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, per le quali è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato-regioni, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni;

Vista la nota n. 10092/16/431/22 del 25 ottobre 2005 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha trasmesso uno schema di decreto che individua le attività lavorative per le quali sono vietate l'assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

Considerati gli esiti della riunione, a livello tecnico, del 10 gennaio 2006, nel corso della quale le regioni, hanno posto come pregiudiziale all'espressione del parere l'utilizzazione della procedura dell'intesa prevista dall'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 ed hanno avanzato proposte di modifica ed integrazione all'allegato 1 del provvedimento in esame, successivamente formalizzate con nota del 16 gennaio 2006;

Considerato che, nella stessa sede, il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riservandosi di valutare la pregiudiziale richiesta avanzata dalle regioni in ordine alla veste giuridica del provvedimento, ha ritenuto accoglibili le integrazioni proposte, manifestando tuttavia l'esigenza di un ulteriore approfondimento;

Vista la nota n. 103538/16/431/22 del 19 gennaio 2006 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha comunicato l'avviso favorevole in ordine alla richiesta di adozione dell'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003 riservandosi di inviare, non appena reso, il parere della Consulta nazionale alcol sul provvedimento;

Vista la nota n. 103968/16/431/22 del 9 marzo 2006 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso lo schema di intesa in esame, unitamente al parere della Consulta nazionale alcol, in cui risultano recepite tutte le proposte emendative formulate in sede tecnica, che è stato trasmesso, in pari data, alle regioni ed alle province autonome;

Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Sancisce intesa

ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sull'individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei

terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nei seguenti termini:

Art. 1.

Attività lavorative a rischio

1. Le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, per le quali si fa divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'art. 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, sono quelle individuate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente intesa.

2. In relazione alla peculiarità dei compiti istituzionali e delle esigenze connesse all'espletamento delle correlate mansioni, al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, degli altri Corpi armati e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti in materia di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, per gli aspetti disciplinati dalla presente intesa.

La presente intesa, con il relativo allegato I, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2006

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

ALLEGATO I

ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITÀ O LA SALUTE DEI TERZI.

1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);

b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);

c) attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);

d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);

e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);

f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);

g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);

2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);

3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;

5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;

6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;

7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;

8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:

a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;

c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;

d) personale navigante delle acque interne;

e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;

f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;

g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;

h) responsabili dei fari;

i) piloti d'aeromobile;

l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;

m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;

n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;

o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;

p) addetti alla guida dì macchine di movimentazione terra e merci;

9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;

10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;

11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;

12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;

13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;

14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

06A03208

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 24 marzo 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1969
Yen	141,52
Lira cipriota	0,5757
Corona ceca	28,700
Corona danese	7,4610
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69080
Fiorino ungherese	264,48
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9075
Corona svedese	9,3730
Tallero sloveno	239,56
Corona slovacca	37,583
Franco svizzero	1,5763
Corona islandese	87,80
Corona norvegese	7,9690
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3250
Nuovo leu romeno	3,5107
Rublo russo	33,3360
Nuova lira turca	1,6149
Dollaro australiano	1,6894
Dollaro canadese	1,3995
Yuan cinese	9,6157
Dollaro di Hong Kong	9,2875
Rupia indonesiana	10915,73
Won sudcoreano	1172,42
Ringgit malese	4,4243
Dollaro neozelandese	1,9571
Peso filippino	61,281
Dollaro di Singapore	1,9400
Baht tailandese	46,765
Rand sudafricano	7,5827

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A03345

Assoggettamento della società «Bregliano società di intermediazione mobiliare S.p.a.», in Genova, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale n. 20877 del 23 febbraio 2006 la Bregliano - società di intermediazione mobiliare S.p.a., con sede in Genova, è assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 57, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

06A03209

Assoggettamento della società «Piazza Affari SIM S.p.a.», in Milano, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa

Con decreto ministeriale n. 29722 del 16 marzo 2006 la Piazza Affari SIM S.p.a., con sede in Milano, è assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 57, commi 1 e 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

06A03210

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti di approvazione programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 37851 del 9 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 416/1981 e legge n. 62/2001 per il periodo dal 1° settembre 2005 al 31 agosto 2007 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1° settembre 2005 al 28 febbraio 2006 della Telestampa Nord S.r.l., con sede in Roma, unita di Senago (Milano).

06A03051

Provvedimenti di annullamento e nuova approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 37879 del 9 febbraio 2006 è annullato il decreto ministeriale del 17 giugno 2005, n. 36374, limitatamente al periodo dal 19 settembre 2005 al 31 dicembre 2005. È altresì approvata la modifica del programma di crisi aziendale ai fini della concessione del trattamento CIGS in favore di 55 dipendenti della Sofart S.r.l., con sede in Matera, unità di Matera per il periodo dal 19 settembre 2005 al 31 dicembre 2005.

Con decreto n. 37880 del 9 febbraio 2006 è annullato il decreto ministeriale del 17 giugno 2005, n. 36384, limitatamente al periodo dal 19 settembre 2005 al 31 dicembre 2005. È altresì approvata la modifica del programma di crisi aziendale ai fini della concessione del trattamento CIGS in favore di 51 dipendenti della Sofaline S.r.l. con sede in Matera, unità di Matera per il periodo dal 19 settembre 2005 al 31 dicembre 2005.

Con decreto n. 37881 del 9 febbraio 2006 è annullato il decreto ministeriale del 17 giugno 2005, n. 36373, limitatamente al periodo dal 19 settembre 2005 al 31 dicembre 2005. È altresì approvata la modifica del programma di crisi aziendale ai fini della concessione del trattamento CIGS in favore di 128 dipendenti della New Interline S.p.a., con sede in Matera, unità di Matera per il periodo dal 19 settembre 2005 al 31 dicembre 2005.

Con decreto n. 37882 del 9 febbraio 2006 è annullato il decreto ministeriale del 20 aprile 2005, n. 35874, limitatamente al periodo dal 1º novembre 2005 al 13 dicembre 2005 della Orsa Sud S.r.l., con sede in Pisticci (Matera), unità di Pisticci (Matera).

Con decreto n. 37883 del 9 febbraio 2006 e annullato il decreto ministeriale del 27 luglio 2004, n. 34573 della Tirreno Power S.p.a., limitatamente al periodo dal 1º settembre 2004 al 28 febbraio 2006 per le unità di Roma e di Napoli e limitatamente al periodo dal 1º marzo 2005 al 28 febbraio 2006 per l'unità di Civitavecchia (Roma).

Con decreto n. 37884 del 9 febbraio 2006 è annullato il decreto ministeriale del 2 agosto 2005, n. 36706, limitatamente al periodo dal 2 maggio 2005 al 30 aprile 2006 della BTR Italian Cachemire S.r.l., con sede in Nocera inferiore (Salerno), unità di Nocera inferiore (Salerno).

06A03052-06A03053

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 37885 del 9 febbraio 2006 e concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Nuovi Cantieri Apuania S.p.a., con sede in Carrara (Massa Carrara), unità di Carrara (Massa) per il periodo dal 10 maggio 2005 al 9 maggio 2006.

Con decreto n. 37886 del 9 febbraio 2006 e concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Merzario S.p.a., con sede in Milano, unità di Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Fino Mornasco (Como), Genova, Livorno, Melzo (Milano), Prato, Roma, Salerno, Venezia, Vicenza, per il periodo dall'8 ottobre 2005 al 7 aprile 2006.

Con decreto n. 37887 del 9 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Maglificio Tomas S.r.l., con sede in Fermo (Ascoli Piceno), unità di Fermo (Ascoli Piceno), per il periodo dal 5 settembre 2005 al 4 settembre 2006.

Con decreto n. 37888 del 9 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Lear Corporation Italia S.r.l., con sede in Torino, unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 3 ottobre 2005 al 2 ottobre 2006.

Con decreto n. 37889 del 9 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Industrie Ilpea S.p.a., con sede in Malgesso (Verese), unità di Garlasco (Pavia) per il periodo dal 5 settembre 2005 al 4 settembre 2006.

Con decreto n. 37890 del 9 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Idross S.p.a., con sede in Catanzaro, unità di Catanzaro per il periodo dal 1º agosto 2005 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 37891 del 9 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Griffitt S.r.l., con sede in Valli del Pasubio (Vicenza), unità di Valli del Pasubio (Vicenza), per il periodo dal 19 settembre 2005 al 18 settembre 2006.

Con decreto n. 37892 del 9 febbraio 2006 e concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della GFI OIS S.p.a., con sede in Torino, unità di Bari, Foggia, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, per il periodo dal 27 settembre 2005 al 26 settembre 2006.

Con decreto n. 37893 del 9 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Filature Niggeler & Kupfer S.p.a., con sede in Capriolo (Brescia), unità di Iseo (Brescia), per il periodo dal 3 ottobre 2005 al 2 ottobre 2006.

Con decreto n. 37894 del 9 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Piero Zocchi S.r.l., con sede in Samarate (Varese), unità di Samarate (Varese), per il periodo dal 1º agosto 2005 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 37895 del 9 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Nonwoven Industries S.p.a., con sede in Bisignano (Cosenza), unità di Bisignano (Cosenza) per il periodo dal 29 agosto 2005 al 28 agosto 2006.

Con decreto n. 37896 del 9 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Cemet Servizi S.r.l., con sede in Nucetto (Cuneo), unità di Napoli, Oricola (L'Aquila), Palermo, Roma, per il periodo dal 6 settembre 2005 al 5 marzo 2006.

Con decreto n. 37897 del 9 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Comin, Societa cooperativa a responsabilità, con sede in Siracusa, unità di Siracusa, per il periodo dall'8 agosto 2005 al 7 agosto 2006.

Con decreto n. 37898 del 9 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Didesi S.r.l., con sede in Santeramo in Colle (Bari), unità di Santeramo in Colle (Bari), per il periodo dal 9 novembre 2005 all'8 novembre 2006.

Con decreto n. 37899 del 9 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della FBP S.p.a., con sede in Argenta (Ferrara), unità di Argenta (Ferrara), per il periodo dal 29 agosto 2005 al 28 agosto 2006.

Con decreto n. 37900 del 9 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Fibre Nobili S.r.l., con sede in Verrone (Biella), unità di Verrone (Biella) per il periodo dal 29 agosto 2005 al 28 agosto 2006.

Con decreto n. 37901 del 9 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Filatura Erredi S.p.a., con sede in Gaglianico (Biella), unità di Villanova Biellese (Biella) per il periodo dal 5 settembre 2005 al 4 settembre 2006.

Con decreto n. 37902 del 9 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Filatura Erredi S.p.a., con sede in Gaglianico (Biella), unità di Gaglianico (Biella), per il periodo dal 5 settembre 2005 al 4 settembre 2006.

Con decreto n. 37903 del 9 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Siap - Man Made S.r.l., con sede in Ferentino (Frosinone), unità di Ferentino (Frosinone), Frosinone, per il periodo dal 24 ottobre 2005 al 23 ottobre 2006.

Con decreto n. 37904 del 9 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Sir-Tiles S.p.a., con sede in Castelvetro di Modena (Modena), unità di Castelvetro di Modena (Modena), Castel Vetro di Modena (Modena) per il periodo dal 6 ottobre 2005 al 5 ottobre 2006.

Con decreto n. 37905 del 9 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Site S.p.a., con sede in Bologna, unità di Roma, San Vitaliano (Napoli), per il periodo dal 5 settembre 2005 al 4 marzo 2006.

Con decreto n. 37906 del 9 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Sural S.p.a., con sede in Taranto, unità di Taranto, per il periodo dal 1º settembre 2005 al 31 agosto 2006.

Con decreto n. 37907 del 9 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Aethra S.p.a., con sede in Ancona, unità di Ancona, Bologna, Roma, per il periodo dal 27 settembre 2005 al 26 marzo 2006.

Con decreto n. 37908 del 9 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Polikart Imballaggi S.r.l., con sede in Torbole Casaglia (Brescia), unità di Torbole Casaglia (Brescia), per il periodo dal 17 ottobre 2005 al 16 ottobre 2006.

Con decreto n. 37909 del 9 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Principal S.r.l., con sede in Melito di Napoli (Napoli), unità di Melito di Napoli (Napoli), per il periodo dal 25 luglio 2005 al 24 luglio 2006.

Con decreto n. 37910 del 9 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Prodotti Alfa S.p.a., con sede in Tromello (Pavia), unità di Vigevano (Pavia), per il periodo dal 3 ottobre 2005 al 2 ottobre 2006.

Con decreto n. 37911 del 9 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Rejna S.p.a., con sede in Settimo Torinese (Torino), unità di Melfi (Potenza), per il periodo dal 3 ottobre 2005 al 2 ottobre 2006.

Con decreto n. 37912 del 9 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Ciscra S.p.a., con sede in Villanova del Ghebbo (Rovigo), unità di Villanova del Ghebbo (Rovigo), per il periodo dal 26 luglio 2005 al 25 gennaio 2006.

Con decreto n. 37913 del 9 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Periodici San Paolo S.r.l., con sede in Alba (Cuneo), unità di Alba (Cuneo), Milano, per il periodo dal 1º novembre 2005 al 30 aprile 2006.

Con decreto n. 37914 del 9 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, comma 3, legge n. 67/1987 e n. 62/2001 della Seat Pagine Gialle S.p.a., con sede in Milano, unità di Milano, Roma, Torino, per il periodo dal 1º luglio 2005 al 31 dicembre 2005.

Con decreto n. 37922 del 14 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Italiatour S.p.a., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 3 dicembre 2005 al 31 dicembre 2005.

Con decreto n. 37923 del 14 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Tessitura di Solbiate S.r.l., con sede in Solbiate Olona (Varese), unità di Solbiate Olona (Varese), per il periodo dal 10 ottobre 2005 al 9 ottobre 2006.

Con decreto n. 37924 del 14 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Idra Casting Machines I.C.M. S.p.a., con sede in Milano, unità di Brescia, per il periodo dal 26 settembre 2005 al 25 settembre 2006.

Con decreto n. 37925 del 14 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Sunrise S.r.l. con sede in Scandicci (Firenze), unità di Scandicci (Firenze), per il periodo dal 1º settembre 2005 al 31 agosto 2006.

Con decreto n. 37926 del 14 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della ABB Solutions S.r.l., con sede in Milano, unità di Sesto San Giovanni (Milano), per il periodo dal 2 giugno 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 37961 del 17 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della B.T.R. Italian Cachemire S.r.l., con sede in Nocera Inferiore (Salerno), unità di Nocera Inferiore (Salerno), per il periodo dal 12 agosto 2005 all'11 febbraio 2006.

Con decreto n. 37962 del 17 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Consorzio Liguria Consorzio, con sede in Brugnato (La Spezia), unità di Modugno (Bari), per il periodo dal 30 novembre 2005 al 29 novembre 2006.

Con decreto n. 37963 del 17 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Primavera società cooperativa - societa cooperativa a responsabilita, con sede in Putignano (Bari), unità di Putignano (Bari), per il periodo dal 30 novembre 2005 al 29 novembre 2006.

Con decreto n. 37964 del 17 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Tecsol S.p.a., con sede in Mondolfo (Pesaro Urbino), unità di Mondolfo (Pesaro Urbino), per il periodo dal 31 ottobre 2005 al 30 ottobre 2006.

Con decreto n. 37965 del 17 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Johnson Electric Moncalieri S.r.l., con sede in Moncalieri (Torino), unità di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 17 ottobre 2005 al 16 ottobre 2006.

Con decreto n. 37971 del 17 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Pallasport di Porcelluzzi V. & C. S.n.c., con sede in Barletta (Bari), unità di Barletta (Bari), per il periodo dal 26 ottobre 2005 al 25 ottobre 2006.

Con decreto n. 37972 del 17 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Industria Conciaria Volturno S.r.l., con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), unità di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), per il periodo dall'11 ottobre 2005 al 10 ottobre 2006.

Con decreto n. 37973 del 17 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Vertek S.r.l., con sede in Condove (Torino), unità di Condove (Torino), per il periodo dal 14 novembre 2005 al 12 novembre 2006.

Con decreto n. 37974 del 17 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della CONF.TAP. S.r.l., con sede in Gravina in Puglia (Bari), unità di Gravina in Puglia (Bari), per il periodo dal 10 novembre 2005 al 9 novembre 2006.

Con decreto n. 37975 del 17 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Intersistemi Italia S.p.a., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 10 ottobre 2005 al 9 ottobre 2006.

Con decreto n. 37976 del 17 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della TI.BEL S.p.a., con sede in Brentino Belluno (Verona), unità di Brentino Belluno (Verona), per il periodo dal 17 ottobre 2005 al 16 ottobre 2006.

Con decreto n. 37977 del 17 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Henriette confezioni S.p.a., con sede in Castenedolo (Brescia), unità di Castenedolo (Brescia), per il periodo dal 1º novembre 2005 al 30 aprile 2006.

Con decreto n. 37979 del 17 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.a., con sede in Valmadrera (Lecco), unità di Parabiago (Milano), per il periodo dal 3 ottobre 2005 al 2 ottobre 2006.

Con decreto n. 37980 del 17 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della CFS Palazzolo S.p.a., con sede in Palazzolo sull'Oglio (Brescia), unità di Palazzolo sull'Oglio (Brescia), per il periodo dal 1º agosto 2005 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 37982 del 17 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Radiosa S.p.a., con sede in Aprilia (Latina), unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 3 ottobre 2005 al 1º ottobre 2006.

Con decreto n. 37983 del 17 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Gaetano Rossini Holding S.p.a., con sede in Costa Masnaga (Lecce), unità di Costa Masnaga (Lecce), per il periodo dal 31 ottobre 2005 al 30 ottobre 2006.

Con decreto n. 37984 del 17 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Idra Casting Machines I.C.M. S.p.a., con sede in Milano, unità di Brescia, per il periodo dal 26 settembre 2005 al 25 marzo 2006.

Con decreto n. 37985 del 17 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Madelù Gioielli S.r.l., con sede in Castelletto Monferrato (Alessandria), unità Castelletto Monferrato (Alessandria), per il periodo dal 1º novembre 2005 al 31 ottobre 2006.

Con decreto n. 37986 del 17 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Unionpaper S.p.a., con sede in Tuscania (Viterbo), unità di Tuscania (Viterbo), per il periodo dal 1º ottobre 2005 al 30 settembre 2006.

Con decreto n. 37988 del 17 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Paravia International S.r.l., con sede in Pontecagnano Faiano (Salerno), unità di Fisciano (Salerno), per il periodo dal 2 gennaio 2006 al 1º gennaio 2007.

Con decreto n. 37989 del 17 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della De Simon S.p.a., con sede in Osoppo (Udine), unità di Osoppo (Udine), per il periodo dal 3 ottobre 2005 al 2 ottobre 2006.

Con decreto n. 37990 del 17 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Lear Corporation Italia S.r.l., con sede in Torino, unità di Cassino (Frosinone) e Termini Imerese (Palermo), per il periodo dal 26 settembre 2005 al 25 settembre 2006.

Con decreto n. 37991 del 17 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Ati Packaging S.r.l., con sede in Rovereto (Trento), unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 1º ottobre 2005 al 31 marzo 2006.

Con decreto n. 37992 del 17 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Mmonza S.r.l., con sede in Milano, unità di Burago di Molgora (Milano) e Ghisalba (Bergamo), per il periodo dal 1º settembre 2005 al 31 agosto 2006.

Con decreto n. 37993 del 17 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della S.I.P.A. Sr.l., con sede in Milano, unità di Burago di Molgora (Milano), per il periodo dal 1º settembre 2005 al 31 agosto 2006.

Con decreto n. 37994 del 17 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Dacca S.p.a., con sede in Aci Catena (Catania), unità di Aci Catena (Catania), per il periodo dall'11 ottobre 2005 all'11 ottobre 2006.

Con decreto n. 37995 del 17 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Embraco Europe S.r.l., con sede in Torino, unità di Chieri (Torino) e Riva presso Chieri (Torino), per il periodo dal 2 novembre 2005 al 1º maggio 2006.

Con decreto n. 37996 del 17 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Coster Tecnologie Speciali S.p.a., con sede in Calceranica al Lago (Trento), unità di Calceranica al Lago (Trento), per il periodo dal 19 luglio 2005 al 18 gennaio 2006.

Con decreto n. 37997 del 17 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della I.M.A.S. S.r.l., con sede in Torino, unità di Osasio (Torino), per il periodo dal 28 ottobre 2005 al 27 ottobre 2006.

Con decreto n. 37998 del 17 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conversione aziendale della Macpi Pressing Division S.p.a., con sede in Palazzolo sull'Oglio (Brescia), unità di Palazzolo sull'Oglio (Brescia), per il periodo dal 6 dicembre 2005 al 5 giugno 2006.

Con decreto n. 37999 del 17 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Industria Briantea Giocattoli S.p.a., con sede in Milano, unità di Burago di Molgora (Milano), per il periodo dal 1º settembre 2005 al 31 agosto 2006.

Con decreto n. 38002 del 23 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della I.T.EL. S.r.l., con sede in San Marco Evangelista (Caserta), unità di San Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 6 dicembre 2005 al 27 novembre 2006.

Con decreto n. 38003 del 23 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Smeco S.p.a., con sede in Roma, unità di Reggio di Calabria, per il periodo dal 1º settembre 2005 al 31 agosto 2006.

Con decreto n. 38004 del 23 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Valenti Nastri S.r.l., con sede in Avezzano (L'Aquila), unità di Avezzano (L'Aquila) e Senago (Milano), per il periodo dal 1º dicembre 2005 al 30 novembre 2006.

Con decreto n. 38005 del 23 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Tsm Tintoria Stamperia del Molise S.p.a., con sede in Boiano (Campobasso), unità di Boiano (Campobasso), per il periodo dal 17 novembre 2005 al 16 novembre 2006.

Con decreto n. 38006 del 23 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Elman S.p.a., con sede in Nereto (Teramo), unità di Nereto (Teramo), per il periodo dal 18 novembre 2005 al 17 novembre 2006.

Con decreto n. 38007 del 23 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Industriale S.r.l., con sede in Genova, unità di Genova, per il periodo dal 16 novembre 2005 al 15 novembre 2006.

Con decreto n. 38008 del 23 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della S.I.S.T. Società Cooperativa a responsabilità, con sede in Carini (Palermo), unità di Carini (Palermo), per il periodo dall'11 novembre 2005 al 10 novembre 2006.

Con decreto n. 38017 del 24 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Pastificio Panda S.r.l., con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 21 ottobre 2005 al 20 ottobre 2006.

Con decreto n. 38018 del 24 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Borini Costruzioni S.p.a., con sede in Torino, unità di Cosenza, Milano, Quattordio (Alessandria), Roma e Torino, per il periodo dal 7 novembre 2005 al 6 novembre 2006.

Con decreto n. 38019 del 24 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Top Finish 2003 S.r.l., con sede in Borgosesia (Vercelli), unità di Borgosesia (Vercelli), per il periodo dal 5 ottobre 2005 al 4 novembre 2006.

Con decreto n. 38020 del 24 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Coopservice S.p.a., con sede in Cavriago (Reggio Emilia), unità di Catania e Messina, per il periodo dal 2 dicembre 2005 al 1º dicembre 2006.

Con decreto n. 38021 del 24 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Servizi Riuniti c/o Stazione di Bari S.c. a r.l., con sede in Bari, unità di Bari, per il periodo dal 15 giugno 2005 al 14 giugno 2006.

Con decreto n. 38022 del 24 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Servizi Riuniti c/o Stazione di Bari S.c. a r.l., con sede in Bari, unità di Bari, per il periodo dal 1º maggio 2005 al 30 aprile 2006.

Con decreto n. 37966 del 17 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Celin Renato S.p.a., con sede in Vicenza, unità di Vicenza, per il periodo dal 24 ottobre 2005 al 23 ottobre 2006.

Con decreto n. 37967 del 17 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conversione aziendale della Aticarta S.p.a., con sede in Milano, unità di Pompei (Napoli), per il periodo dal 18 ottobre 2005 al 17 aprile 2006.

Con decroto n. 37968 deI 17 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Aluminium Extrusion S.r.l., con sede in Pieve Emanuele (Milano), unità di Pieve Emanuele (Milano), per il periodo dal 29 agosto 2005 al 28 agosto 2006.

Con decreto n. 37969 del 17 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Nibac Confezioni S.r.l., con sede in Cellino San Marco (Brindisi), unità di Cellino San Marco (Brindisi), per il periodo dal 9 novembre 2005 all'8 novembre 2006.

Con decreto n. 37970 del 17 febbraio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Calzaturificio Universale S.r.l. con sede in Carinaro (Cosenza), unità di Carinaro, per il periodo dal 24 ottobre 2005 al 21 ottobre 2006.

06A03054-06A03056

Provvedimenti di annullamento e nuova concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 37915 del 9 febbraio 2006 è annullato il decreto direttoriale del 17 giugno 2005, n. 36402, limitatamente al periodo dal 19 settembre 2005 al 31 dicembre 2005. È altresì concessa la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 55 dipendenti della Sofart S.r.l., con sede in Matera, unità di Matera per il periodo dal 19 settembre 2005 al 31 dicembre 2005.

Con decreto n. 37916 del 9 febbraio 2006 è annullato il decreto direttoriale del 17 giugno 2005, n. 36412, limitatamente al periodo dal 19 settembre 2005 al 31 dicembre 2005. È altresì concessa la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 51 dipendenti della Sofaline S.r.l., con sede in Matera, unità di Matera, per il periodo dal 19 settembre 2005 al 31 dicembre 2005.

Con decreto n. 37917 del 9 febbraio 2006 è annullato il decreto direttoriale del 17 giugno 2005, n. 36401, limitatamente al periodo dal 19 settembre 2005 al 31 dicembre 2005. È altresì concessa la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 128 dipendenti della New Interline S.p.a., con sede in Matera, unità di Matera, per il periodo dal 19 settembre 2005 al 31 dicembre 2005.

06A03055

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 37852 del 9 febbraio 2006, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Nuovi cantieri Apuania S.p.a., con sede in Carrara (Massa Carrara), unità di Carrara (Massa Carrara) per il periodo dal 10 maggio 2005 al 9 maggio 2007;

Con decreto n. 37853 del 9 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per fallimento della Merzario S.p.a., con sede in Milano, unità di Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Fino Mornasco (Como), Genova, Livorno, Melzo (Milano), Prato, Roma, Salerno, Venezia, Vicenza, per il periodo dall'8 ottobre 2005 al 7 aprile 2006;

Con decreto n. 37854 del 9 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Maglificio Tomas S.r.l., con sede in Fermo (Ascoli Piceno), unità di Fermo (Ascoli Piceno) per il periodo dal 5 settembre 2005 al 4 settembre 2006;

Con decreto n. 37855 del 9 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Lear Corporation Italia S.r.l., con sede in Torino, unità di Grugliasco (Torino) per il periodo dal 3 ottobre 2005 al 2 ottobre 2006;

Con decreto n. 37856 del 9 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Industrie Ilpea S.p.a., con sede in Malgesso (Varese), unità di Garlasco (Pavia) per il periodo dal 5 settembre 2005 al 4 settembre 2006;

Con decreto n. 37857 del 9 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Idross S.p.a., con sede in Catanzaro, unità di Catanzaro per il periodo dal 1º agosto 2005 al 31 luglio 2006;

Con decreto n. 37858 del 9 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Griffitt S.r.l., con sede in Valli del Pasubio (Vicenza), unità di Valli del Pasubio (Vicenza), per il periodo dal 19 settembre 2005 al 18 settembre 2006;

Con decreto n. 37859 del 9 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della GFI OIS S.p.a., con sede in Torino, unità di Bari, Foggia, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, per il periodo dal 27 settembre 2005 al 26 settembre 2006;

Con decreto n. 37860 del 9 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Filature Niggeler & Kupfer S.p.a., con sede in Capriolo (Brescia), unità di Iseo (Brescia), per il periodo dal 3 ottobre 2005 al 2 ottobre 2006;

Con decreto n. 37861 del 9 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Piero Zocchi S.r.l., con sede in Samarate (Varese), unità di Samarate (Varese), per il periodo dal 1º agosto 2005 al 31 luglio 2006;

Con decreto n. 37862 del 9 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Nonwoven Industries S.p.a., con sede in Bisignano (Cosenza), unità di Bisignano (Cosenza) per il periodo dal 29 agosto 2005 al 28 agosto 2006;

Con decreto n. 37863 del 9 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Cemet Servizi S.r.l., con sede in Nucetto (Cuneo), unità di Napoli, Oricola (L'Aquila), Palermo, Roma, per il periodo dal 6 settembre 2005 al 5 settembre 2006;

Con decreto n. 37864 del 9 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Comin Societa cooperativa a responsabilità, con sede in Siracusa, unità di Siracusa, per il periodo dall'8 agosto 2005 al 7 agosto 2006;

Con decreto n. 37865 del 9 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Didesi S.r.l., con sede in Santeramo in colle (Bari), unità di Santeramo in colle (Bari), per il periodo dal 9 novembre 2005 all'8 novembre 2006;

Con decreto n. 37866 del 9 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della FBP S.p.a., con sede in Argenta (Ferrara), unità di Argenta (Ferrara), per il periodo dal 29 agosto 2005 al 28 agosto 2006;

Con decreto n. 37867 del 9 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Fibre Nobili S.r.l., con sede in Verrone (Biella), unità di Verrone (Biella), per il periodo dal 29 agosto 2005 al 28 agosto 2006;

Con decreto n. 37868 del 9 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Filatura Erredi S.p.a., con sede in Gaglianico (Biella), unità di Villanova Biellese (Biella), per il periodo dal 5 settembre 2005 al 4 settembre 2006;

Con decreto n. 37869 del 9 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Filatura Erredi S.p.a., con sede in Gaglianico (Biella), unità di Gaglianico (Biella), per il periodo dal 5 settembre 2005 al 4 settembre 2006;

Con decreto n. 37870 del 9 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della SIAP - MAN MADE S.r.l., con sede in Ferentino (Frosinone), unità di Ferentino (Frosinone), Frosinone, per il periodo dal 24 ottobre 2005 al 23 ottobre 2006;

Con decreto n. 37871 del 9 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della SIR-TILES S.p.a., con sede in Castelvetro di Modena, unità di Castelvetro di Modena (Modena), per il periodo dal 6 ottobre 2005 al 5 ottobre 2006;

Con decreto n. 37872 del 9 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Site S.p.a., con sede in Bologna, unità di Roma, San Vitaliano (Napoli), per il periodo dal 5 settembre 2005 al 4 settembre 2006;

Con decreto n. 37873 del 9 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Sural S.p.a., con sede in Taranto, unità di Taranto, per il periodo dal 1° settembre 2005 al 31 agosto 2006;

Con decreto n. 37874 del 9 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Aethra S.p.a., con sede in Ancona, unità di Ancona, Bologna, Roma, per il periodo dal 27 settembre 2005 al 26 settembre 2007;

Con decreto n. 37875 del 9 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Polikart Imballaggi S.r.l., con sede in Torbole Casaglia (Brescia), unità di Torbole Casaglia (Brescia), per il periodo dal 17 ottobre 2005 al 16 ottobre 2006;

Con decreto n. 37876 del 9 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Principal S.r.l., con sede in Melito di Napoli (Napoli), unità di Melito di Napoli (Napoli), per il periodo dal 25 luglio 2005 al 24 luglio 2006;

Con decreto n. 37877 del 9 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Prodotti Alfa S.p.a., con sede in Tromello (Pavia), unità di Vigevano (Pavia), per il periodo dal 3 ottobre 2005 al 2 ottobre 2006;

Con decreto n. 37878 del 9 febbraio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Rejna S.p.a., con sede in Settimo Torinese (Torino), unità di Melfi (Potenza), per il periodo dal 3 ottobre 2005 al 2 ottobre 2006

06A03057

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione d'origine protetta «Ricotta di Bufala Campana»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione d'origine protetta «Ricotta di Bufala Campana», ai sensi del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, presentata dal Comitato promotore Ricotta di Bufala Campana con sede in San Nicola La Strada (Caserta), via Carlo III, 128, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«RICOTTA DI BUFALA CAMPANA»

Denominazione d'Origine Protetta

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta Ricotta di Bufala Campana è riservata esclusivamente a quel prodotto lattiero caseario, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione e caratteristiche del prodotto

La DOP RICOTTA DI BUFALA CAMPANA, è un prodotto lattiero caseario ottenuto per coagulazione al calore delle proteine, caratterizzato da un elevato contenuto in acqua.

All'atto dell'immissione al consumo, la DOP Ricotta di Bufala Campana presenta le seguenti caratteristiche:

Caratteristiche fisiche:

forma: tronco piramidale o tronco conica;

peso: fino a 2.000 grammi;

colore: bianco porcellana;

aspetto esterno: assenza di crosta;

consistenza: morbida, granulosa, ma non sabbiosa.

Caratteristiche chimiche:

grasso: non inferiore al 12% stq;

umidità: non superiore al 75%.

Caratteristiche organolettiche:

sapore: caratteristico, fresco e delicatamente dolce;

odore: fragrante di latte e crema.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della DOP Ricotta di Bufala Campana comprende il territorio amministrativo di seguito specificato:

Regione Campania:

Provincia di Benevento: l'intero territorio dei comuni di Limatola, Dugenta, Amorosi.

Provincia di Caserta: l'intero territorio.

Provincia di Napoli: l'intero territorio dei comuni di Acerra, Arzano, Cardito, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Campania, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Qualiano,

Provincia di Salerno: l'intero territorio.

Regione Lazio:

Provincia di Frosinone: l'intero territorio dei comuni di Amaseno, Giuliano di Roma, Villa S. Stefano, Castro dei Volsci, Pofi, Ceccano, Frosinone, Ferentino, Morolo, Alatri, Castrocielo, Ceprano, Roccasecca.

Provincia di Latina: l'intero territorio dei comuni di Cisterna di Latina, Fondi, Lenola, Latina, Maenza, Minturno, Monte S. Biagio, Pontinia, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, S. Felice Circeo, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Sperlonga, Terracina, Aprilia, S. Cosma e Damiano.

Provincia di Roma: l'intero territorio dei comuni di Anzio, Ardea, Nettuno, Pomezia, Roma, Monterotondo.

Regione Puglia:

Provincia di Foggia: l'intero territorio dei comuni di Manfredonia, Lesina, Poggio Imperiale e parte del territorio dei comuni che seguono con la corrispondente delimitazione:

- Cerignola - La zona confina ad est con il lago Salpi, a sud con la statale n. 544, a nord e ad ovest con il comune di Manfredonia;

- Foggia - La zona abbraccia il perimetro della nuova circonvallazione, ad est in direzione del comune di Manfredonia, ad ovest in direzione del comune di Lucera, a nord e a sud confina con la rimanente parte del comune di Foggia;

- Lucera - La zona interessata confina ad ovest con il comune di Foggia, a sud con la strada statale n. 546 e con parte del torrente San Lorenzo, a nord con la strada Provinciale n. 16 fino a raggiungere il comune di Torremaggiore e ad est con la strada Provinciale n. 17 che da Lucera conduce a Foggia;

- Torremaggiore - La zona interessata confina a sud con il comune di Lucera, ad est con il comune di San Severo, ad ovest con la strada Provinciale n. 17 in direzione Lucera e a nord confina con il comune di Apricena;

- Apricena - La zona interessata costeggia a sud il torrente Radicosa, ad est la strada Pederganica ed il comune di Sannicandro Garganico, ad ovest con il comune di Lesina e a nord con il comune di Poggio Imperiale;

- Sannicandro Garganico - La zona interessata confina a sud con la strada statale Garganica, a nord con il comune di Lesina, ad ovest con il comune di Apricena, ad est con il comune di Cagnano Varano;

- Cagnano Varano - La zona interessata confina a sud con la strada statale Garganica, ad est con il lago Varano, ad ovest con il comune di Sannicandro Garganico e a nord con il mare;

- San Giovanni Rotondo - La zona interessata confina a sud con la strada statale n. 89, ad est con il comune di Manfredonia, ad ovest con il comune di San Marco in Lamis e a nord con la strada Provinciale n. 58;

- San Marco in Lamis - La zona interessata confina a nord con il comune di Foggia, ad est con il comune di San Giovanni Rotondo, ad ovest con il comune di Rignano Garganico e a nord con la restante parte del comune di San Marco in Lamis.

Regione Molise

Provincia di Isernia: l'intero territorio del comune di Venafro.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo degli allevatori, dei produttori-confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di produzione

Materie Prime.

La materia prima per la produzione della Ricotta di Bufala Campana DOP è costituita dal «primo siero» (o «siero dolce») proveniente dalla lavorazione del latte di bufala, ottenuto dalla mungitura manuale e/o meccanica di bufale di Razza Mediterranea Italiana allevate nell'areale di produzione indicato all'art. 3. Il «primo siero» (o «siero dolce») deve essere ottenuto dal meccanismo di spurgo dovuto alla rottura della cagliata destinata alla produzione della mozzarella di bufala campana. L'acidità titolabile massima del siero utilizzato per la produzione di Ricotta di Bufala Campana DOP è 3,5°SH/50 ml, pertanto il «siero acido» derivante dal completamento della maturazione della cagliata non può essere utilizzato per la produzione di Ricotta di Bufala Campana DOP.

Qualora la trasformazione immediata del siero non fosse possibile, questo deve essere sottoposto a trattamenti di stabilizzazione (pastorizzazione, termizzazione e/o refrigerazione) con tecniche e tempi tali da evitare comunque la sua acidificazione oltre il valore massimo definito. In ogni caso, il siero è trasformato in DOP Ricotta di Bufala Campana entro 24 ore dalla separazione dalla cagliata. È ammessa l'aggiunta di latte di bufala crudo, termizzato o pastorizzato, proveniente dalla zona di cui all'art. 3 in misura massima del 6% della massa del «primo siero» (o «siero dolce»).

È ammessa l'aggiunta di panna fresca di siero di latte di bufala proveniente dalla zona di cui all'art. 3 nella misura massima del 5% della massa del primo siero. Tali procedimenti servono per aumentare la consistenza della ricotta e favorirne anche la cavatura o estrazione.

È ammessa l'aggiunta di sale (NaCl) in misura massima di 1 kg per 100 kg di «primo siero» (o «siero dolce») o miscela di siero con latte e/o panna fresca. L'addizione di sale direttamente al siero non solo conferisce maggior sapidità al prodotto, ma influenza anche i processi di denaturazione ed aggregazione delle proteine e quindi la consistenza del prodotto.

Lavorazione.

Il «primo siero» (o «siero dolce») è inviato subito, o dopo trattamento di stabilizzazione e stoccaggio inferiore alle 24 ore, alle apposite caldaie dove avviene la produzione della DOP Ricotta di Bufala Campana. Il riscaldamento può avvenire sia per iniezione diretta di vapore che per scambio indiretto di calore. L'eventuale addizione di latte di bufala e/o panna fresca può avvenire sia prima dell'inizio del riscaldamento sia anche a riscaldamento avviato.

Dopo aver raggiunto una temperatura media di 82°C, per favorire il processo di coagulazione delle proteine è ammessa l'aggiunta di aliquote variabili di «cizza» (siero innesto naturale derivante da precedenti lavorazioni di mozzarella di bufala campana avvenute nelle aziende ubicate nella zona di produzione indicate all'art. 3), acido lattico o acido citrico al fine di modificare l'acidità del mezzo e quindi facilitare l'ottenimento della ricotta.

Si completa la fase di riscaldamento fino al raggiungimento di una temperatura non superiore a 92°C. Il calore determina la denaturazione delle proteine e la loro aggregazione, dunque la formazione di un coagulo morbido e fine che inizia ad affiorare immediatamente alla superficie grazie alla presenza del grasso. Questa fase si completa in qualche minuto.

La separazione della ricotta è effettuata sia manualmente utilizzando un mestolo forato e deponendo gentilmente il coagulo umido direttamente nelle caratteristiche fiscelle di materiale plastico per uso alimentare o nelle tele, sia meccanicamente con l'uso di appositi estrattori. La ricotta posta nelle fiscelle o nelle tele completa quindi la separazione della scorta per assumere la sua consistenza definitiva. La ricotta così sgrondata viene parzialmente raffreddata. Il confezionamento deve avvenire comunque entro le 24 ore dalla produzione e viene effettuato o prima o dopo la procedura di raffreddamento. Qualora la ricotta non venga immediatamente confezionata, il raffreddamento prosegue fino a raggiungere la temperatura di + 4°C in cella frigorifera; qualora invece la ricotta venga confezionata, il raffreddamento prosegue fino a raggiungere la temperatura di + 4°C in cella frigorifera o in bagno di acqua e/o ghiaccio. La durata massima della conservabilità (shelf-life) della Ricotta di Bufala Campana «fresca» non potrà essere superiore, dalla data di produzione a sette giorni.

Al fine di ottenere una ricotta con una conservabilità superiore (massimo ventuno giorni dalla data di produzione), prima di procedere alla fase di confezionamento è ammesso un trattamento termico della ricotta sgrondata dalla scotta. Successivamente la ricotta viene lisciata od omogeneizzata al fine di conferirle un aspetto più cremoso. Il prodotto così ottenuto è definito Ricotta di Bufala Campana «fresca omogeneizzata». È ammesso il confezionamento della ricotta ancora calda, anche con l'ausilio di macchine operatrici, in contenitori di plastica immediatamente chiusi per termosaldatura. La ricotta confezionata è quindi rapidamente raffreddata fino a raggiungere la temperatura di +4°C in cella frigorifera oppure in bagno di acqua e/o ghiaccio.

Le operazioni di produzione di latte e di siero che concorrono alla produzione della Ricotta di Bufala Campana e le operazioni di produzione e confezionamento devono avvenire nel territorio indicato all'art. 3 al fine di garantire la tracciabilità ed il controllo e per non alterare la qualità del prodotto.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La storia del rapporto della Ricotta di Bufala Campana con il territorio di origine è di fatto la storia del rapporto con il territorio del latte con cui è stato prodotta la Mozzarella di Bufala Campana, dal cui siero origina la Ricotta di Bufala Campana. Il rapporto tra Ricotta di Bufala Campana e Mozzarella di Bufala Campana è quindi strettissimo, come per altro la letteratura del passato testimonia.

La tradizione della produzione della «Ricotta di Bufala Campana» racconta di un legame strettissimo con la produzione di Mozzarella di Bufala Campana e quindi con l'arrivo del bufalo nel centro-sud d'Italia che risale quantomeno al 1300. Tra X ed XI secolo si sviluppò nelle aree tra Mondragone ed il Volturno il fenomeno dell'impaludamento (Guadagno G., *L'ager Falernus in età romana*, in AA.VV., *Storia Economia ed Architettura nell'ager Falernus* Atti delle giornate di studio Falciano del Massico febbraio-marzo 1986 pag. 37 a cura di G. Guadagno, Minturno 1987) ed il bufalo trovò un habitat idoneo ed il latte bufalino sostituì quello vaccino nella preparazione di quel *laudatissimum caseum* del Campo Cedicio, formaggio già citato da Plinio il Vecchio (Plinio, *Naturalis Historia* XI 241). Nel XIII secolo la diffusione del bufalo è documentata in Capitanata (Fiorentino, Montecorvino, Foggia e Lucera), nel Salernitano, Sicilia e plaghe pontine (Cantù M. C., 1. c., p. 42; Faraglia M., *Storia dei prezzi in Napoli dal 1131 al 1860*, (Napoli 1878), p. 73; AA. VV., *Insediamenti benedettini in Puglia* Catalogo della Mostra a cura di M. S. Calò Mariani, II/l, (pp. 72; 436; II 449; 462; 481; 483) oltre che in altre zone d'Italia. Una delle prime citazioni della Ricotta, associata alla Mozzarella ed a altri latticini è fatta in un libro di cucina pubblicato nel 1570 da Bartolomeo Scappi cuoco della Corte papale ove pervenivano specialità da ogni parte d'Italia e d'Europa che cita «...capo di latte, butiro fresco, ricotte fiorite, mozzarelle fresche et neve di latte...» (Scappi B., *Opera*, (Venezia 1570), c. 275r.). I documenti di Archivio risalenti al XVII secolo confermando quanto riferito da Scappi evidenziano che a fianco dei tipici prodotti del caseificio bufalino sul mercato capuano affluiscono provole e mozzarelle affumicate nonché ricotte di vacca e di bufala salate ed affumicate (Biblioteca del Museo Campano di Capua, «Archivio Storico di Capua», fasc. 159: *Libro delle Assise della città di Capua, passim.*). Notizie più dettagliate e dirette sulla Ricotta di Bufala si ritrovano a partire da metà 1800. Nel 1859 Achille Bruni, professore della Regia Università di Napoli, nella sua monografia «Del latte e dei suoi derivati» pubblicata nella Nuova Enciclopedia Agraria, descriveva in sintesi come si produceva allora la Ricotta di Bufala:

«*Munto il latte e versato in tinozza, vi si mette il caglio di capretto; e dopo di essersi rappreso con la spatola di legno si taglia a pezzi grossi. Indi con una cazzuliera di legno si leva il siero che si fa bollire per trarne la ricotta.*». Santojanni nel 1911 nelle sue «Note sul caseificio del latte di bufala» conferma ulteriormente il legame storico e tecnologico tra produzione di Mozzarella e di Ricotta di Bufala specificando inoltre che «*la ricotta che si ha col solo riscaldamento del siero si chiama* fior di ricotta. *Tolta questa, al siero si aggiunge un pò di siero acido, e si ha dell'altra ricotta meno squisita della precedente perché più povera di grasso*». Il forte legame con il territorio e le sue modificazioni conseguenti alle operazioni di bonifica hanno influenzato negli anni le alterne fortune dell'allevamento bufalino e con esse la produzione del latte e quindi della Mozzarella e della Ricotta di Bufala, anche per la minor attenzione che da sempre la ricotta suscita soprattutto a livello di indagine statistica essendo spesso inglobata genericamente nei prodotti freschi. Savini in un suo studio sulla ricotta nel 1950 cita anche la Ricotta di Bufala Campana: «*nella campagna romana e casertana, dove esiste caseficio bufalino, il siero residuale serve pure alla preparazione della ricotta*. Le poche parole di Savini documentano comunque la scarsa attenzione ad un prodotto allora di scarso peso commerciale, ma comunque ben presente nei consumi delle popolazioni locali.

Art. 7.

Controlli

I controlli saranno garantiti da una struttura di controllo rispondente all'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92.

Art. 8.

Etichettatura e confezionamento

La Ricotta di Bufala Campana DOP deve essere confezionata in carta, in contenitoni in plastica per uso alimentare termosaldati o in altri avvolgimenti per alimenti. Nel caso in cui il prodotto sia ceduto per essere adoperato come ingrediente di prodotti trasformati sono ammesse confezioni fino a 40 kg.

La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al logo della denominazione, al simbolo grafico comunitario e le informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

- dicitura «fresca» o «fresca omogeneizzata» a secondo di quanto descritto all'art. 5 del presente disciplinare. Le diciture «fresca» o «fresca omogeneizzata» vanno riportate immediatamente al di sotto della Denominazione Ricotta di Bufala Campana con caratteri di dimensione pari al 50% di quelli utilizzati per la denominazione Ricotta di Bufala Campana.

Il logo è rilasciato, dopo la verifica di conformità della produzione al presente disciplinare, dalla Struttura di Controllo o dal Consorzio di Tutela incaricato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi altra qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare ivi compresi aggettivi: fine, scelto, extra, selezionato, superiore, genuino o comunque elogiativi del prodotto, è tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa vigente e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

La dicitura «Ricotta di Bufala Campana» deve essere riportata in lingua italiana.

Il logo della denominazione riproduce un nastro circolare tricolore dal quale fuoriesce il profilo della testa di una bufala. Intorno a quanto descritto c'è la dicitura RICOTTA DI BUFALA CAMPANA in stampatello, maiuscolo. Il nastro è composto da tre strisce di colore: verde (91% cyan e 83% giallo), rosso (79% Magenta e 91% giallo) e bianco. La testa di bufala è di colore nero.

La dicitura RICOTTA DI BUFALA è di colore rosso (79% Magenta e 91% giallo), completata da CAMPANA di colore verde (91% cyan e 83% giallo).

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui elaborazione è utilizzata come materia prima la «Ricotta di Bufala Campana» DOP, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione, senza l'apposizione del logo della denominazione, a condizione che:

- gli utilizzatori della Ricotta di Bufala Campana DOP, siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della denominazione «Ricotta di Bufala Campana» DOP riuniti in Consorzio incaricato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza del Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MiPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento CEE 2081/92.

06A03065

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Pagnotta del Dittaino»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta «Pagnotta del Dittaino», ai sensi del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, presentata dalla Cooperativa Agricola Valle del Dittaino soc. coop. a r.l., con sede in Catania, via V. Giuffrida, 202, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione Europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «PAGNOTTA DEL DITTAINO» DOP

Art. 1.

Denominazione

La Denominazione di origine protetta «Pagnotta del Dittaino» è riservata al pane che risponde alle condizioni ed ai requisiti posti dal regolamento CEE 2081/92 e stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione e caratteristiche al consumo

All'atto dell'immissione al consumo la dop «Pagnotta del Dittaino» si presenta nella tradizionale forma rotonda con una pezzatura compresa tra 500 e 1.100 gr ovvero come mezza pagnotta affettata e possiede le seguenti caratteristiche sensoriali:

1. crosta dello spessore compreso tra 3 e 4 mm;

2. tenacità della crosta media;

3. mollica di colore giallo tenue ed alveolatura a grana fine, compatta ed uniforme;

4. elasticità della mollica (espressa come tempo di recupero del volume originario una volta rimossa la pressione delle dita) elevata con recupero veloce e totale;

5. umidità del prodotto non oltre il 38%;

6. mantenimento delle caratteristiche sensoriali (odore, sapore, freschezza protratte fino a cinque giorni dalla data di produzione).

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della DOP «Pagnotta del Dittaino» interessa i comuni di Agira, Aidone, Assoro, Calascibetta, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Regalbuto, Sperlinga, Valguarnera Caropepe, Villarosa in provincia di Enna ed i comuni di Castel di Iudica, Raddusa e Ramacca in provincia di Catania.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione del grano, dei produttori, dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di elaborazione e ottenimento

La Denominazione di origine protetta «Pagnotta del Dittaino» è propria del pane ottenuto mediante il particolare processo di lavorazione che prevede l'impiego del lievito naturale, della semola rimacinata di grano duro ottenuto nel territorio di cui all'art. 3.

Le caratteristiche qualitative della semola devono essere in linea con i seguenti parametri.

La materia prima utilizzata nella produzione della «Pagnotta del Dittaino» è la semola rimacinata di grano duro proveniente dalla molitura del grano duro, prodotto nell'areale di coltivazione di cui all'art. 3, appartenente alle varietà Simeto, Duilio, Arcangelo, Mongibello, Ciccio, Colosseo, presenti per almeno il 70% sul totale dello sfarinato utilizzato. Non è ammessa semola derivante da organismi geneticamente modificati.

Il grano duro da impiegare nel processo di produzione della semola deve rispondere ai seguenti requisiti minimi qualitativi:

Parametro	Valore
Peso elettrolitico	> 78 kg/hl
Proteine (N tot. X 5,70)	> 12% su s.s.
Umidità	< 12,5%
Glutine	> 8% su s.s.
Indice di giallo	> 17 b minolta

Il grano duro raccolto nell'areale delimitato deve essere sottoposto a trattamenti di prepulitura e, quindi, stoccato in silos e conservato senza l'ausilio di pesticidi e prodotti chimici di sintesi. La macinazione deve essere effettuata mediante tecniche e fasi del tutto analoghe a quelle attualmente in uso nell'areale delimitato e qui di seguito descritte.

Il grano duro viene sottoposto a vari trattamenti di pulitura attraverso passaggi forzati in macchinari che, mediante aspirazione delle parti più leggere e cernita con vibrosetacci, lo liberano dalle impurità, da eventuali corpi estranei e dalle cariossidi striminzite o con peso specifico molto basso. Alla pulitura seguono due trattamenti di bagnatura alternati da due periodi di riposo, per complessive 24 ore, per favorire un'efficace imbibizione della cariosside al fine di agevolare la svestizione delle parti tegumentali della cariosside ed evitare la bruciatura delle semole durante la macinazione. L'umidità massima della cariosside al secondo riposo deve essere del 17,5%.

Alla fase della bagnatura segue la macinazione ad opera dei laminatoi, che provvedono a frantumare le cariossidi e quindi la cernita dei frammenti ad opera dei setacci dei plansichter e delle semolatrici che provvedono a deviare i vari frammenti in altri laminatoi, in base alla granulometria degli stessi. La semola da impiegare nel processo di produzione del pane deve possedere le seguenti caratteristiche minime:

Parametro	Valore
Umidità	< 15,5%
Ceneri	0,70-0,90% s.s.
Glutine	> 10% su s.s.
Indice di giallo	> 23 b minolta
Proteine	> 10,50% su s.s.
Indice di caduta F.N.	< 480 sec.
Assorbimento	> 60%
Tempo di sviluppo	2 min.
Stabilità	> 5 min.
Grado di rammollimento a 12 min.	< 65 U.F.

La DOP «Pagnotta del Dittaino» si ottiene dalla cottura completa di una pasta convenientemente lievitata preparata con semola di grano duro, acqua, lievito naturale e sale nelle percentuali di seguito stabilite:

Ingredienti	Quantità
Semola	100 kg
Acqua	58-70 l*
Lievito naturale	15-18 kg**
Sale	1,7 kg

* Varia al variare del contenuto in glutine e della percentuale di umidità della semola.
** Varia al variare della temperatura ambiente.

Il lievito naturale utilizzato per la produzione della DOP «Pagnotta del Dittaino» deriva da un «lievito madre» opportunamente rinnovato. I rinnovi si effettuano con la seguente cadenza: ogni 24 ore una parte di «lievito madre» si impasta con due parti di semola ed una di acqua al fine di ottenere, dopo 10 minuti di impasto, una massa dalla quale si ricavano quattro masse lievitanti. Di queste una verrà utilizzata come «madre», e quindi rinnovata dopo 24 ore e le rimanenti 3 parti verranno aggiunte negli impasti, come «lievito naturale», dopo almeno 5 ore di maturazione.

Tutti gli ingredienti sopra menzionati (semola, acqua, lievito naturale e sale) devono rispettare le normative igienico-sanitarie prescritte dalla legislazione vigente.

L'impasto si effettua a mezzo di un'impastatrice a braccia tuffanti per un tempo di 12 minuti. L'impasto appena formato deve possedere le seguenti caratteristiche:

Parametro	Valore
Temperatura	26-27 °C
Acidità	5-5,3 pH

L'impasto riposa in vasca per 15 minuti e quindi si provvede alla formatura dei pani in pasta di peso di Kg 1,200 ± 20 e di forma sferica che può avvenire manualmente ovvero con l'ausilio di macchine arrotondatici. Le forme in pasta sono quindi disposte su pianali aventi una superficie liscia, uniforme, lavabile e sanificabile al fine di evitare, durante la fase di lievitazione, contaminazioni indesiderate di lieviti e batteri ubiquitari che potrebbero alterare il regolare processo di lievitazione condotto dai lieviti naturali.

La fase della lievitazione si articola secondo quanto di seguito riportato:

Parametro	Valore
Tempo	170-180 min
Temperatura	30-32 °C
Umidità	58-63%

Raggiunta l'ottimale lievitazione le forme in pasta entrano nel forno di cottura, sia esso a legna o a gas, a riscaldamento indiretto.

La fase della cottura si articola secondo quanto di seguito riportato:

Parametro	Valore
Tempo	60 min
Temperatura	230 °C

All'ingresso del forno di cottura le forme in pasta lievitate sono investite da un getto di vapore sulla superficie per conferire la particolare colorazione alla crosta. Alla cottura segue la fase del raffreddamento.

Le operazioni di coltivazione e raccolta del grano e le operazioni di produzione e confezionamento della DOP «Pagnotta del Dittaino» devono avvenire all'interno dell'areale di produzione definito all'art. 3 al fine di garantire la tracciabilità ed il controllo e per non alterare la qualità del prodotto.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La DOP «Pagnotta del Dittaino» si distingue dagli altri prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica in particolare per la consistenza della crosta e per il colore giallo tenue ed alveolatura a grana fine compatta ed uniforme della mollica. Altra particolare caratteristica della DOP «Pagnotta del Dittaino» è la capacità di mantenere inalterate per ben cinque giorni le caratteristiche sensoriali quali odore, sapore e freschezza.

Tali particolari caratteristiche sono indubbiamente riferibili e quindi strettamente correlate al grano duro che interviene come materia prima principale e predominante nel processo di produzione e che grazie alle caratteristiche pedoclimatiche del territorio di riferimento assume valori qualitativi elevati.

I terreni sui quali si effettua la coltivazione del grano duro si presentano con un impasto mediamente argilloso. Il clima è tipicamente mediterraneo, caratterizzato da un regime pluviometrico fortemente irregolare durante l'arco dell'anno, con concentrazione delle precipitazioni nel periodo autunno-vernino e valori medi annui di circa 500 mm, e da temperature medie mensili più elevate nei mesi di luglio e agosto, mentre quelle minime si registrano in gennaio e febbraio con valori che, solo in casi eccezionali, si abbassano fino a raggiungere valori tali (0 ^{0}C) da poter arrecare danni alla coltivazione.

I parametri pedologici e metereologici individuati concorrono a definire l'unicità dell'ambiente in cui si effettua la coltivazione del grano duro al punto da ottenere un prodotto dalle caratteristiche qualitative e sanitarie eccellenti (esenti da micotossine) in grado di esaltare nella DOP «Pagnotta del Dittaino» caratteristiche sensoriali uniche.

Il grano duro, come dimostrano le testimonianze storiche, è stato da sempre utilizzato per la panificazione, a differenza di altre zone d'Italia dove veniva e viene impiegata la farina di grano tenero, in grado di ottenere un prodotto che mantenesse per un arco temporale di una settimana le principali caratteristiche sensoriali.

L'origine della «Pagnotta del Dittaino» è da rinvenirsi nella lunga tradizione storica e culturale che ha caratterizzato l'area comprendente il territorio di gran parte della provincia di Enna e della provincia di Catania. Come si evince dallo studio di Corradini Federico II ad Enna, *urbs inespugnabilis*: risvolti storici, politici, economici la tradizione cerealicola ennese produceva un pane ottenuto dalla semola rimacinata di grano duro. «... Enna era ricca di acque, di boschi, di cereali (non bisogna dimenticare che la città fin dalla notte dei tempi fu la sede del culto di Demetra-Cerere, dea delle messi). La pastorizia era largamente praticata, con il vantaggio della ricca produzione di latte e derivati (cado, ricotta) nonché la lana, le pelli, la carne. Il pane, la «pagnotta», era uno degli alimenti base realizzata con farina di frumento ...». Da sempre, quindi, la coltivazione del grano duro nell'area comprendente alcuni comuni di Enna e di Catania ha rappresentato uno dei cardini principali del locale sistema economico rivestendo una notevole valenza sia sociale che ambientale e culturale. Secondo il mito le ragioni di una vocazione cerealicola così intensa trova giustificazione nel fatto che proprio nell'area ennese, in particolare in corrispondenza del lago di Pergusa, si apriva la porta degli Inferi dalla quale la dea Demetra/Cerere usciva portando sulla terra per quattro mesi all'anno il vigoroso rigoglio vegetativo che le valse appunto l'appellativo di «dea delle messi».

Da una credenza così lontana nel tempo si è giunti, ai giorni nostri ad una realtà che vede nell'area attraversata dal fiume Dittaino, affluente del Simeto, la culla di una cultura del pane talmente radicata che, come il Barberis riporta: «... se il Piave è il fiume sacro alla Patria - come non manca di ricordare il cartello a chi imbocca il fatidico ponte in direzione di Trieste - Enna è la città sacra al pane e il suo comune potrebbe opportunamente segnalarlo ai turisti».

La coltivazione del grano duro nelle aree interne della Sicilia, comprendenti i comuni della provincia di Enna e Catania, occupa un posto di rilievo non solo per quanto riguarda la superficie investita, ma anche perché interessa contrade tradizionalmente coltivate a grano duro in asciutto. Proprio in tali comuni, sia per le condizioni pedologiche che climatiche, l'unica coltura che è stata in grado, nel corso degli anni, di garantire alla popolazione agricola locale occupazione ed equi redditi è stata il grano duro.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.

Art. 8

Etichettatura e logo

La DOP «Pagnotta del Dittaino» viene confezionata con un film plastico microforato ovvero in atmosfera modificata tale da garantire l'aspetto igienico-sanitario consentendo, al contempo, la traspirazione del prodotto confezionato. In etichetta devono essere riportate le seguenti diciture:

1. il logo della denominazione «Pagnotta del Dittaino»;
2. l'elenco degli ingredienti;
3. il peso;
4. il nome, indirizzo e logo della ditta di produzione;
5. la data di scadenza.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Il logo della denominazione, di forma rettangolare (base 8 cm X altezza 4,8 cm, con bordo trilineo), si compone in basso a sinistra di due spighe di grano duro che, disposte in maniera perpendicolare, delimitano uno spazio nel quale si collocano due pagnotte di cui, una di forma intera sormontata da una seconda di forma dimezzata. In basso a destra è riportato il logo comunitario della dop. In alto, al centro di un rettangolo compare su un unico allineamento la scritta orizzontale «PAGNOTTA DEL DITTAINO» DOP (Carattere Felix Titling, Dimensione 17, Stile normale, Effetto maiuscoletto).

Indici colorimetrici.
Giallo: 100% pantone yellow 109 cv;
Blu: 100% pantone blue reflex;
nero: 100% pantone black.

06A03072

Proposta di riconoscimento della denominazione d'origine protetta «Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello».

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione d'origine protetta «Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello», ai sensi del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, presentata dal Consorzio del Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone Talamello - Cartoceto - S. Agata Feltria con sede in Sogliano al Rubicone (Forlì-Cesena), Piazza Garibaldi esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «FORMAGGIO DI FOSSA DI SOGLIANO AL RUBICONE E TALAMELLO» DOP

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello» è riservata al formaggio che risponde ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche al consumo del prodotto finito

All'atto della sua immissione al consumo il «Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello» D.O.P. presenta le seguenti caratteristiche.

La parte esterna del prodotto finito varia dal colore bianco avorio al giallo ambrato. Alla fine della stagionatura il «Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello» D.O.P. si presenta con forme irregolari, caratterizzate da arrotondamenti e depressioni. La superficie si presenta prevalentemente umida e grassa, in alcuni casi può essere ricoperta di grasso condensato e muffe facilmente asportabili con leggera raschiatura. La presenza di piccole screpolature ed eventuali macchie giallo ocra, più o meno intense, sulla superficie, rientra nelle caratteristiche del prodotto. La buccia è assente o appena accennata.

La pasta interna è di consistenza semi dura, facilmente friabile, di colore bianco ambrato o leggermente paglierino.

L'odore è caratteristico e persistente, a volte intenso, ricco di aromi che ricordano il sottobosco con sentori di muffa e di tartufo.

Il sapore varia a seconda della composizione del formaggio stagionato, secondo le seguenti caratteristiche:

il pecorino presenta un gusto aromatico e sapore fragrante, intenso e gradevole, leggermente piccante, in modo più o meno accentuato;

il vaccino è fine e delicato, moderatamente salato e leggermente acidulo, con una punta di amaro;

il misto presenta sapore gradevole ed equilibrato tra il saporito e l'amabile con sentori amarognoli.

La quantità di grasso sulla sostanza secca è superiore al 32 %.

Le forme avranno un peso proporzionale al calo fisiologico che subiscono le forme fresche, di cui all'art. 5.

Art. 3.

Zona di produzione e di infossatura

La zona di produzione del «Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello» D.O.P. comprende l'intero territorio delle province di Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna, Pesaro-Urbino; Ancona; Macerata; Ascoli Piceno e parte del territorio della provincia di Bologna, limitatamente ai comuni di: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme, Castel del Rio, Dozza, Fontanelice, Imola, Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Pianoro.

Art. 4.

Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo delle fosse, degli allevatori, dei produttori, degli infossatori, dei porzionatori e dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempe-

stiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Descrizione del processo produttivo

Le razze bovine per la produzione del latte sono la Frisona Italiana, la Bruna Alpina, la Pezzata Rossa e relative meticcie, mentre il latte ovino deve provenire da allevamenti ovini situati nella zona di produzione individuata all'art. 3 del presente disciplinare. Gli animali possono effettuare sia la stabulazione, sia il pascolo. L'alimentazione base del bestiame stabulato deve essere costituita da foraggi composti da graminacee e leguminose raccolto da prati monofiti, oligofiti e polifiti dei territori regionali, individuati all'art. 3, che attraverso il clima e le caratteristiche del suolo determinano la qualità della produzione del latte. Gli animali al pascolo utilizzano le stesse essenze foraggere utilizzate per la fienagione ed i pascoli polifiti spontanei dei territori compresi nel disciplinare di produzione ricchi di flora con specie vegetali erbacee, arbustive e arboree. I foraggi affienati o verdi ed il pascolo possono essere integrati da mangimi semplici (un solo tipo di granaglie) o composti (più tipi di granaglie), con eventuale aggiunta di prodotti minerali/vitaminici. L'integrazione della dieta con mangimi, non deve superare il 30% della razione giornaliera totale. Non è ammesso l'uso di organismi geneticamente modificati e di insilati. Il latte impiegato proviene da 2 mungiture giornaliere. Il formaggio deve essere prodotto con l'impiego esclusivo o la miscela delle seguenti tipologie di latte:

latte ovino intero: Pecorino;

latte vaccino intero: Vaccino;

miscela di latte intero vaccino (massimo 80 %) e di latte intero ovino (minimo 20 %): Misto.

Le caratteristiche del latte sono:

LATTE BOVINO	
Grasso p/v %	=> 3,4
Proteine p/v %	=> 3,0
Carica batterica UF/ml	=< 100.000
Cellule somatiche / ml	=< 350.000
Sporigeni Anacrobi / litro	assenti
Sostanze inibenti	assenti
Punto crioscopico ° C	=< 0,520
LATTE OVINO	
Grasso p/v %	=> 6,0
Proteine p/v %	=> 5,4
Carica batterica UF/ml	=< 1.400.000
Cellule somatiche / ml	=< 1.400.000
Sostanze inibenti	assenti

Viene utilizzato latte crudo, ma è consentito l'utilizzo di latte pastorizzato a 71, 7ºC per 15 secondi, o a qualsiasi altra combinazione equivalente. La lavorazione del latte deve avvenire entro 48 ore dalla prima munta. Il latte deve essere riposto in recipienti refrigerati. Il latte va coagulato con caglio naturale. È vietato l'uso di additivi. Il latte va quindi messo nelle polivalenti per la fermentazione e il coagulo, che avviene ad una temperatura compresa tra 30°/38ºC, con tempi di presa che possono variare da 7 a 20 minuti. Quindi avviene la rottura della cagliata, dopo la quale la pasta viene messa in forme idonee per lo spurgo del siero e sottoposta a pressatura manuale e/o a stufatura. La salatura viene effettuata a secco o in salamoia. La forma della caciotta fresca deve avere un'altezza variabile dai 6 ai 10 centimetri e un diametro variabile dai 12 ai 20 centimetri. Il peso sarà compreso tra 600 e 2000 grammi all'infossatura.

La maturazione del formaggio dovrà avvenire per un periodo minimo di 60 giorni ed un massimo di 240, in ambienti provvisti di autorizzazione sanitaria. È consentita la maturazione in cella ad una temperatura compresa tra i 6ºC e i 14ºC, ad una umidità relativa del 75-92 %. Alla fine della maturazione il formaggio deve presentare una bucciatura asciutta, grassa, ma priva di siero. I formaggi maturi per la stagionatura in fossa devono essere puliti e privi di muffa, racchiusi in sacchi di tela non colorata, idonea per alimenti, legata con spago naturale e contraddistinti con marchio identificativo dell'azienda produttrice e con il numero di identificazione del lotto, utili per riconoscere le varie partite di prodotto e la loro origine, apposti con coloranti ad uso alimentare.

Prima dell'infossatura del formaggio le fosse vanno adeguatamente preparate secondo la seguente metodologia:

a) durante il periodo di riposo la fossa viene tenuta chiusa tramite copertura di legno, e aggiunta di sabbia o sassi;

b) per l'utilizzo viene aperta e aerata, poi sanificata con fuoco e fumo, incendiando al suo interno piccole quantità di paglia di grano. Spento il fuoco si procede alla pulizia, eliminando ogni residuo di cenere;

c) si realizza sul fondo un pavimento sopra elevato, tramite l'utilizzo di tavole di legno non trattato, questo consentirà il deflusso dei liquidi grassi prodotti dalla fermentazione del formaggio, durante la stagionatura;

d) viene fatto il rivestimento delle pareti con uno strato minimo di 10 cm di paglia di grano sorretto da uno steccato verticale di canne;

e) la fossa viene riempita accatastando i sacchi di formaggio, rispondenti ai requisiti del presente disciplinare, fino all'imboccatura; dopo un periodo di assestamento, non superiore ai 10 giorni, la fossa può essere rimboccata con aggiunta di prodotto analogo, nello spazio che si è creato;

f) riempita la fossa, la bocca viene coperta con teli non colorati e idonei all'uso alimentare, e/o paglia, atti ad evitare la traspirazione. La fossa viene quindi chiusa tramite l'apposizione di un coperchio di legno sigillato con gesso o malta di arenaria calcidrata. È ammessa l'ulteriore copertura con sassi, polvere di arenaria, sabbia e/o tavole,

g) da questo momento comincia la stagionatura;

h) è vietata l'apertura delle fosse durante l'intero periodo di stagionatura;

i) l'infossatura varia da un minimo di 80 giorni ad un massimo di 100 giorni. La sfossatura deve avvenire secondo le seguenti modalità: con lo scalpello e la mazzetta, la bocca della fossa viene liberata dalla copertura e viene aperto il coperchio di legno. Prima di dare inizio alle operazioni di svuotamento della fossa, è necessario aerare la stessa da un minimo di 30 minuti ad un massimo di 6 ore al fine di favorire la discesa dello sfossatore. A tale scopo si utilizzano anche appositi ventilatori per permettere ai gas stagnanti all'interno della fossa di fuoriuscire e rendere l'ambiente più sicuro per l'operatore. Solo un addetto entra all'interno della fossa, vestito con un camice o tuta di colore bianco, scarpe igienicamente predisposte, guanti di lattice e copricapo bianco. I sacchi di formaggio vengono passati ad un altro operatore, sempre opportunamente abbigliato e posizionato ai bordi della fossa, e vengono predisposti su appositi teli, bancali, o contenitori, per evitare il contatto con qualsiasi tipo di pavimentazione. Entro 12 ore dalla fine della sfossatura, le forme verranno consegnate ai proprietari del formaggio, o depositate nei locali provvisti di autorizzazione sanitaria, per le successive operazioni previste dalla legge al fine dell'immissione al consumo del prodotto.

Per ottemperare ai requisiti della tradizione e per assicurare le inimitabili qualità organolettiche che fanno di questo prodotto un formaggio unico e immediatamente riconoscibile, sono previsti due distinti periodi di infossatura da effettuarsi nel corso dello stesso anno solare: infossatura primaverile e infossatura estiva.

L'infossatura primaverile avrà decorrenza dal 1º marzo e potrà essere effettuata fino al limite massimo del 20 giugno di ciascun anno.

L'infossatura estiva avrà decorrenza dal 21 giugno e potrà essere effettuata fino al limite massimo del 21 settembre di ciascun anno.

Tra un'infossatura e l'altra viene rispettato un periodo di ripristino della fossa per un minimo di 10 giorni, in modo da permettere le operazioni di pulitura ed asciugatura della fossa stessa.

Alla fine dell'infossatura e conseguente stagionatura estiva, le fosse dovranno osservare un periodo di riposo invernale che avrà una durata minima di tre mesi.

Ogni fossa non potrà effettuare più di due infossature nel corso dello stesso anno solare.

Le operazioni di produzione del latte, di caseificazione, di infossatura, di porzionamento e di confezionamento devono avvenire nella zona delimitata all'art. 3 del presente disciplinare di produzione, al fine di garantire la qualità, la tracciabilità ed il controllo del prodotto.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Il processo produttivo del «Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello», presenta caratteristiche del tutto uniche perché indissolubilmente correlate allo specifico ambiente geologico e climatico, nonché alla tradizione propriamente locale, leale e costante nel corso dei secoli, di cui sono abili detentori solo gli infossatori del luogo che si sono tramandati conoscenza e «sensibilità» da generazione in generazione.

L'area di produzione si sviluppa lungo il crinale pedecollinare e collinare della dorsale appenninica tra Romagna e Marche. Le caratteristiche geomorfologiche sono: forme dolci e arrotondate dei rilievi, crinali ampi e versanti con pendenze più o meno moderate, che degradano verso i fondovalle. Frequenti e di piccole dimensioni, tranne qualche eccezione, i franamenti inseriti all'interno delle aree colluviali dove la natura del substrato è prevalentemente argillosa. Più stabili sono i pendii a rocce madri arenacee che costituiscono la vera ossatura stabile dell'intero ambito territoriale esaminato. Il territorio in oggetto è formato da sedimenti argillosi, sabbiosi o alternanze di essi, appartenenti ai depositi del Pliocene inferiore e del Quaternario attuale. I siti dove lavorano le fosse sono scavate in una formazione che è composta da una serie di arenarie micaceofeldespatiche, in generale poco cementate, di colore giallo-bruno o giallastre, in strati dello spessore variabile dai 30/40 cm a 1 mt circa, con alternanze di sottili livelli di argille marnose grigie e grigio-azzurre. Questa formazione, a luoghi puntiformi, a zolle, o placche di limitate dimensioni, lascia osservare delle laminazioni incrociate sulle rocce arenacee, talora anche delle convolute e/o dei locali fenomeni di franamento sottomarino.

La tradizione di infossare si introdusse durante il Medioevo e divenne ben presto parte integrante della civiltà contadina del territorio compreso tra le valli del Rubicone e del Marecchia, fino al fiume Esino, a cavallo della Romagna e delle Marche. L'uso di infossare era naturalmente legato alle necessità di conservazione del prodotto, nonché al desiderio di proteggerlo dalle razzie delle tribù ed eserciti che, nel corso dei secoli, cercarono di occupare il territorio. Le Fosse venivano scavate artificialmente nella roccia viva di arenaria e lasciate grezze. Tale operazione divenne poi così frequente da essere soggetta a precise norme legislative. Le prime documentazioni riguardanti le fosse e le tecniche di infossatura, risalgono al XIV secolo e appartengono agli archivi della famiglia Malatesta, proprietaria del territorio. A partire dal 1350 la Signoria dei Malatesta istituì la Compagnia dell'Abbondanza dentro la cinta muraria, nei *castrum*, e nelle *tumbae*, case coloniche sparse sul territorio. Le fosse erano usate per custodire, celare, preservare cereali, generi alimentari di varia natura e per stagionare il formaggio, in caso di assedio, epidemia, carestia e per sottrarlo alle durissime clausole dei contratti che regolavano le colonie. Nel corso dei secoli l'usanza si e mantenuta costante e leale, secondo le regole stabilite dai codici malatestiani.

In base alla tradizione, mantenuta storicamente costante nel corso dei secoli, le fosse devono possedere le seguenti caratteristiche:

a) fosse scavate manualmente in roccia di arenaria, delle formazioni tipiche del distretto storico in oggetto;

b) si prevede la possibilità di attivazione di altre fosse, all'interno della zona geografica individuata, che andranno cartografate e censite e che dovranno superare un periodo di prova della durata di un minimo di cinque infossature, nell'arco di almeno 5 anni, teso a verificare la conformità al presente disciplinare delle caratteristiche geologiche, dell'ambiente interno alle fosse e del prodotto finale;

c) unica apertura di accesso superiore, avente larghezza tra 70 cm. e 120 cm. La forma dovrà essere tronco-conica o a fiasco, con una profondità ed una larghezza massima di tre metri. Verranno accettate forme e dimensioni diverse solo per fosse storiche già esistenti (anche se non in uso). Si definisce storica la fossa recuperata all'interno di fabbricati in insediamenti di origine medioevale che evidenziano segni di precedenti utilizzi allo scopo della conservazione di derrate alimentari. La presenza di chiodi infissi sulle pareti irregolarmente levigate, la presenza sul fondo di un pozzetto per la raccolta di percolati, l'arenaria con tracce di grassi assorbiti e affumicata da precedenti sanificazioni con fuoco e fumo sono le caratteristiche delle fosse storiche;

d) le pareti devono risultare prive di infiltrazioni;

e) il fondo delle fosse deve essere fornito di incavo di scolo e raccolta dei grassi;

f) in ottemperanza alla tradizione storica documentata e in coerenza con lo scopo di mantenere il delicato equilibrio tipico e caratteristico solo della zona in oggetto, tra ambiente interno e ambiente esterno alla fossa, le nuove fosse potranno essere create esclusivamente nei borghi, nei centri storici e al servizio delle case coloniche.

Art. 7.

Attività di controllo

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare, è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CEE 2081/92.

Art. 8.

Etichettatura e Logotipo

Il «Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello» DOP è immesso al consumo secondo le seguenti modalità di confezionamento:

a) vendita nei sacchi di stagionatura;

b) vendita in confezioni sottovuoto, delle forme intere o porzionate;

c) vendita in confezioni di carta vegetale.

Sulla etichetta devono comparire a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al logo della denominazione, al simbolo grafico comunitario e relative menzioni (in conformità, alle prescrizioni del Reg. CE 1726/98 e successive modifiche) e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

la tipologia di latte utilizzato;

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice;

il luogo, il codice identificativo della fossa ed il periodo di infossatura.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Il logo della DOP «Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello» è costituito dalla forma stilizzata di una fossa, i cui contorni esterni, a forma di trapezio isoscele, rappresentano la pietra arenaria e i cui contorni interni, rappresentano le forme dei formaggi che fuoriescono dalla base minore aperta, del trapezio isoscele. Al centro della fossa è situato il simbolo araldico della Signoria Malatesta, un elefantino. I disegni sono in rosso (pantone 221 CVU) su base giallo-paglierino (pantone Yellow Quadricromia retinato al 40 %). Sotto il semicerchio che delimita la base maggiore del trapezio, si trova la dicitura FORMAGGIO DI FOSSA, in carattere Franklin Gothic Extra Condensed grassetto, stampatello maiuscolo in rosso. Nella due righe sottostanti è riportata la scritta di Sogliano al Rubicone e Talamello in carattere Franklin Gothic Extra Condensed grassetto, stampatello minuscolo in rosso, sempre su base giallo-paglierino.

La superficie occupata dal logo di identificazione sopra specificato, non dovrà essere inferiore al 33% della superficie totale dell'etichetta.

Attorno al logo, nella parte laterale superiore dell'etichetta a destra e a sinistra formando un semicerchio, va riportata la scritta,

sempre in carattere grassetto stampatello minuscolo in rosso, «delle terre Malatestiane e del Montefeltro», a dimostrazione della continuità storica e del legame con il territorio;

colore rosso pantone: 223;

colore giallo pantone: 127.

Art. 9.

Commercializzazione dei prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la DOP «Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

9.1. il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;

9.2. gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della DOP riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato, le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) 2081/92.

06A03204

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Ciliegia dell'Etna»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta «Ciliegia dell'Etna», ai sensi del Reg. (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, presentata dall'Associazione dei Produttori Ciliegia dell'Etna con sede in Giarre (Catania) - via Emilia, 21, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 disciplina dell'imposta di bollo e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «CILIEGIA DELL'ETNA» DOP

Art. 1.

Denominazione

La Denominazione d'Origine Protetta «Ciliegia dell'Etna» è riservata ai frutti di ciliegio che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal Reg.(CEE) 208 1/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

2.1. La specie e le cultivar.

La DOP «Ciliegia dell'Etna» è attribuita ai frutti del ciliegio dolce «Prunus avium L.» famiglia delle rosaceae. La coltivazione del ciliegio, nell'area considerata, fa riferimento ad una piattaforma varietale composta dalle seguenti tipologie locali o ecotipi: la Mastrantonio, la Raffiuna, il gruppo Napoleona (precoce-verifica-forestiera) e la Maiolina.

2.2. Caratteristiche del prodotto

I frutti allo stato fresco, destinati al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

la drupa globosa leggermente cordiforme con polpa tenera o soda, di gusto sia dolce che asprigno, che racchiude un nocciolo;

i frutti devono esseri interi, di aspetto fresco e sano, asciutti, puliti, privi di sostanze estranee visibili e privi di odori estranei. Inoltre:

la colorazione dei frutti deve essere di colore rosso, rosso scuro, tipica delle cultivar del territorio;

i frutti vanno raccolti con il peduncolo;

per quanto riguarda l'indice rifrattometrico i valori oscillano tra i 12 e i 21 gradi Brix;

Può ottenere il riconoscimento D.O.P. solo la «Ciliegia dell'Etna» corrispondente alle categorie commerciali «Extra» e «I».

Art. 3.

Zona di produzione

La zona produzione della D.O.P. «Ciliegia deIl'Etna», comprende, in provincia di Catania, in tutto o in parte il territorio amministrativo dei Comuni di: Giarre, Riposto, Mascali, Fiumefreddo di Sicilia, Piedimonte Etneo, Linguaglossa, Castiglione di Sicilia, Randazzo, Milo, Zafferana Etnea, S. Venerina, Sant'Alfio, Trecastagni, Pedara, Viagrande, Nicolosi, Ragalna, Adrano, Biancavilla, S. Maria di Licodia, Belpasso, Aci S. Antonio, Acireale.

La zona si estende fino ai 1.200 metri s.l.m. sui versanti Nord-orientale e Sud-Ovest dell'Etna. Partendo da Giarre, Riposto, lungo la strada ferrata, fino a Mascali, essa comprende Ficarella, Gona, Fiumefreddo di Sicilia; da Ponte Boria fino a Randazzo, lungo la strada SS n. 120, comprende Quartiere Notara, Piedimonte, Casa Reganati, Terremorte, C.da Alboretto, C.da Vaccarile, Linguaglossa, Catena, Rovitello, Solicchiata, C.da Marchesa, Passopisciaro, Montelaguardia; prosegue, da qui, lungo la strada per C.da Piano fino a Cisternazze, lungo la linea di delimitazione del Parco dell'Etna e comunque fino a quota 1.200 s.l.m.. Segue tale delimitazione fino al «Leccio secolare» e prosegue fino a quota 1.200 s.l.m.. Attraversa C.da «Cassone», C.da Tarderia, costeggia colate recenti fino ad intersecare la Nicolosi-Etna, a Nord di Monte Manfrè. Da qui segue quota 1.200 s.l.m. fino a raggiungere il vivaio Forestale, C.da Milia, Casa Gemmellaro, la base di Monte Intraleo, Casa Fisichella, il limite del Parco dell'Etna, la strada per «Prato Fiorito» e quindi il limite inferiore del Parco dell'Etna fino al Castello Spitaleri in C.da Solecchiata

di Adrano. Da qui coincide con il limite più estremo del Parco dell'Etna, costeggia a Nord i centri abitati di Ragaina e Nicolosi, prosegue lungo la strada intercomunale Nicolosi-Pedara-TrecastagniViagrande- Aci S. Antonio, tenendosi a monte dei centri abitati, fino ad intersecare la strada ferrata che porta a Giarre e Riposto.

Art. 4.

Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1. *Sistemi di conduzione degli impianti.*

I sistemi di conduzione degli impianti della D.O.P. «Ciliegia dell'Etna», sono riconducibili alle tecniche di produzione antiche, consolidate dalla tradizione, e tengono in considerazione le prerogative del quadrinomio costituito dal tipo di cultivar di ciliegio, dal suolo, dal clima e dall'uomo. La coltivazione deve essere condotta con uno dei seguenti metodi:

convenzionale, in uso nella zona, con l'osservanza delle norme di «Buona Pratica Agricola» della regione Siciliana;

integrata, ottenuta nel rispetto delle» Norme Tecniche» previste dal disciplinare della Regione Siciliana in applicazione del Reg. (CE) 1257/99;

biologica, secondo il Reg. (CEE) 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni.

5.2. *Preparazione dei terreni - reimpianto.*

Nei nuovi impianti, la preparazione dei terreni deve prevedere: analisi chimico-fisiche del terreno, secondo metodi ufficiali, allo scopo di realizzare eventuali impianti di drenaggio e qualità/quantità delle concimazioni di fondo con la distribuzione di 20/30 tonnellate di sostanza organica ad ettaro, lo scasso e quindi l'interramento della sostanza organica, ed altre azioni correttive, il livellamento delle superfici per facilitare il deflusso delle acque, la concimazione minerale d'impianto con 1,5/2,0 tonnellate di concimi fosfatici e 0,5/1,0 di tonnellate di concimi potassici ad ettaro.

5.3. *Impianti.*

Gli impianti del tipo tradizionale caratterizzati da esemplari di grandi dimensioni con produzioni elevate, possono coesistere in consociazione all'agrumeto nella fascia pianeggiante collinare, al frutteto o vigneto nella fascia montana. Nell'impianto è ammesso esclusivamente l'uso di astoni (certificati) di ciliegio selvatico *Prunus avium* o di altri soggetti del genere Prunus, anche ibridi. I portinnesti utilizzati in funzione del tipo di terreno (condizioni di umidità, profondità e tessitura) e di coltivazione (forme di allevamento e sistemi di potatura) sono il «franco» (*Prunus avium L.*) e suoi derivati, per le eccezionali doti di adattamento a terreni poveri, ricchi di scheletro e sciolti con scarsa disponibilità idrica e per la loro resistenza alle malattie fungine. Sono ammesse tutte le forme di allevamento sia in volume che in parete. Per le forme in volume, specie per i nuovi impianti, la chioma potrà assumere, con operazioni di potatura, una forma a vaso basso su tre o quattro branche principali; per le forme in parete si può fare riferimento alla spalliera o alla ipsilon. Adottando queste forme di allevamento a ridotto sviluppo, sarà possibile utilizzare mezzi di difesa fisica (coperture fisse o mobili quali reti o films plastici).

5.4. *Innesti.*

Gli innesti a «marza» (a scheggia, a triangolo, a spacco) vanno fatti in ogni caso a gemma dormiente, ossia dal 15 agosto al 15 settembre, mentre l'innesto a corona e gli innesti a gemma vanno fatti in primavera. L'utilizzo dei portinnesti certificati è associato a quello di marze di pari categoria (certificate).

5.5. *Densità d'impianto.*

La densità di piantagione massima ammessa è di 800 piante per ettaro. Nei nuovi impianti, i sesti non dovranno essere inferiori alle seguenti ampiezze minime: metri 3,50/5,00 sul filare e metri 4,50/7,00 tra i filari. La densità d'impianto deve garantire le operazioni colturali (lavorazione-potatura-raccolta) con l'ausilio di macchine e la loro movimentazione.

5.6. *Conduzione del terreno.*

Viene adottata la tecnica di aridocoltura con lavorazioni a 20-30 cm di profondità, in primavera. Le concimazioni devono tenere conto di quanto previsto dalla «Buona Pratica Agricola» della regione Siciliana. Le pratiche di fertilizzazione, in relazione al regime pluviometrico dell'area, dovranno essere effettuate a fine inverno ed assicurare il rapporto 2:1:1 dei macroelementi nelle fasi vegetative e 1:1:2 nelle fasi di produzione, facendo ricorso alle numerose formulazioni disponibili nella conduzione convenzionale. Le quantità massime di macroelementi nutritivi ammessi ad ettaro saranno: kg. 110 di azoto, kg. 80 di fosforo e potassio. Adottando il «Metodo di Coltivazione Biologico», l'impiego periodico di sostanza organica, il ricorso alla pratica del sovescio e l'uso di cover crops, sono raccomandati.

5.7. *Irrigazione.*

In considerazione della lunga stagione vegetativa in periodo asciutto, risulta diffuso il ricorso ad impianti irrigui localizzati che consentono irrigazioni di soccorso e fertirrigazione. È sempre richiesto, dopo il trapianto, per 1-2 stagioni, l'uso dell'irrigazione di soccorso.

5.8. *Difesa fitosanitaria*

La difesa fitosanitaria dovrà salvaguardare e tutelare la salute umana, l'agro-sistema ed in particolare il patrimonio apistico locale, facendo riferimento alle «Norme Tecniche» previste dalla regione Siciliana. Inoltre vengono adottate le seguenti pratiche agronomiche: la potatura di arieggiamento delle chiome, l'eliminazione delle eventuali produzioni non raccolte, la corretta gestione del terreno in primavera e il controllo del deflusso delle acque in eccesso.

5.9. *Raccolta del prodotto*

La raccolta della «Ciliegia dell'Etna» D.O.P., seguendo la naturale maturazione del frutto, deve essere effettuata a mano (con il peduncolo per evitare infezioni e marciumi), disponendo il prodotto direttamente in contenitori adatti, con pareti rigide di dimensioni adeguate per evitare danni da costipamento, dopo essere state sottoposte ad una prima selezione per eliminare i frutti di scarto e con pezzatura insufficiente. Fino al momento della commercializzazione i frutti dovranno essere mantenuti in luoghi freschi e ombreggiati per evitare perdite di qualità e conservabilità. Qualora non sia effettuata la commercializzazione nell'arco delle 24 ore i frutti dovranno essere sottoposti a raffreddamento, utilizzando la tecnica della frigo-conservazione ed in generale a tutti gli accorgimenti atti a rallentare il metabolismo respiratorio dei frutti.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

L'esposizione a Est-Sud-Sudovest, l'elevato grado d'insolazione, i terreni sabbiosi a reazione sub-acida di origine vulcanica recuperati dall'industriosa popolazione che con paziente lavoro di scasso, di sistemazione di muri e terrazzi, con la captazione di acque sotterranee, ha saputo rendere produttive estese superfici di lave aspre e brulle, i venti dominanti e l'umidità, conferiscono al frutto antropizzato in tale area, particolari caratteristiche di qualità, precocità, forma, colore intenso tipico del territorio, sapore croccante e deciso, difficilmente riscontrabili in altre aree di produzione. Le singolarità pedoclimatiche ed antropiche del territorio agricolo etneo, che si estende dal mare Ionio fino ad attitudini di 1.200 metri s.l.m., caratterizzano fortemente la qualità della «Ciliegia dell'Etna», conferendogli parametri esclusivi. La zona delimitata è caratterizzata da suoli che evolvono su substrati di origine vulcanica: nella fascia montana si hanno suoli che presentano profilo poco profondo, elevata rocciosità superficiale, tessitura sabbiosa e ricca di scheletro, mentre dalla fascia collinare e litoranea sono presenti profili più evoluti, profondi, con tessitura franco-sabbiosa, suscettibili di irrigazione. I casi di gelate sono rari e da ricondurre a fenomeni di inversione termica, meno evi-

denti nelle aree più ventilate di collina. I valori assoluti delle massime hanno raggiunto punte di 44,3 °C a luglio e mediamente si hanno valori di 3 9-40 °C (Zafferana Etnea 44 °C - Linguaglossa 34 °C - Nicolosi 36 °C). I valori annui delle precipitazioni raggiungono i massimi della provincia e della stessa Sicilia; esse aumentano con il crescere della quota, passando dai 685 mm di Catania e 798 mm di Acireale, fino ai più alti valori di Nicolosi (1036 mm), Linguaglossa (1071 mm) e Zafferana Etnea (1192 mm). Condizioni intermedie si riscontrano nelle stazioni di Piedimonte Etneo e Viagrande. Attorno alla coltivazione della «Ciliegia dell'Etna» si è stratificato un retroscena culturale ed un importante indotto economico fatto di mestieri, tradizioni e usi ripetuti nei secoli dai coltivatori ortofrutticoli, che ancora si tramandano nel lessico dialettale il nome di «cirasa» o «ciriegia», la preparazione dei terreni (terre scatinate), le tecniche di coltivazione, l'innesto a sgroppo o a pezza e la tecnica di raccolta con le scale a trenta pioli e con i panari ecc.. La qualità del prodotto è confermata dal successo della tradizionale sagra. Oltre all'ambiente naturale, il fattore uomo, con la sua secolare tradizione, la fatica a trasformare le «sciare» (dall'arabo terra bruciata) in terreni fertili, ha contribuito in maniera determinante a caratterizzare il forte legame tra la «Ciliegia dell'Etna» ed il territorio etneo. Come riportato dai diversi autori del tempo, la coltivazione del ciliegio, da parte della popolazione rurale, era ben radicata. La tradizionale esperienza, con le sue capacità culturali acquisite da generazione in generazione, con continua ricerca e messa in atto di specifiche tecniche colturali, ha determinato le condizioni affinché la coltivazione si consolidasse nel tempo, fino a costituire un patrimonio storico-tradizionale e culturale del territorio.

Art. 7.

Struttura di controllo

La «Ciliegia dell'Etna» D.O.P. per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione, sarà controllato da un organismo autorizzato, in conformità all'Art. 10 del Regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

8.1. *Confezionamento.*

La D.O,P. «Ciliegia dell'Etna» deve essere commercializzata allo stato fresco in imballaggi nuovi, puliti ed asciutti, di materiale conforme alle norme in vigore per gli imballaggi, con una capacità massima di 10 kg di prodotto. Il contenuto dell'imballaggio deve essere costituito esclusivamente da ciliegie di uguale varietà e qualità. La grandezza dei frutti deve essere omogenea con colorazione e maturazione uniformi.

8.2. *Etichettatura.*

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme. Ciascuna confezione deve essere avvolta da un film plastico, e chiusa mediante un apposto sigillo di garanzia in maniera tale che l'apertura della confezione comporti la rottura dello stesso sigillo. All'esterno di ogni imballaggio devono essere riportate oltre al logo della denominazione, al simbolo grafico comunitario e relative menzioni (in conformità alle prescrizioni del Reg. CE 1726/98 e successive modifiche ed integrazioni), le informazioni corrispondenti ai requisiti di legge: il nome, la ragione sociale e l'indirizzo del confezionatore, la categoria commerciale di appartenenza secondo quanto disciplinato dall'art. 2 del presente disciplinare, nonché l'eventuale nome delle aziende da cui provengono i frutti, il peso lordo all'origine, la data di confezionamento. Nella designazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi indicazione di origine non espressamente prevista dal disciplinare o di indicazioni complementari che potrebbero trarre in inganno il consumatore.

8.3. *Logo.*

Il logo della denominazione è di forma rettangolare di dimensioni 100 mm × 38 mm. In alto è riportata la dicitura «Denominazione d'Origine Protetta», al centro l'acronimo DOP ed in basso la denominazione «Ciliegia dell'Etna». Sul lato sinistro è riportato il simbolo grafico comunitario della DOP. Sul lato destro sono raffigurate 2 ciliegie di dimensioni diverse sovrapposte alla raffigurazione della regione Siciliana.

Carattere utilizzato Times New Roman - Commercial Script Pantone: Blu reflex; Yellow 109-483U - 141 C; Green 353 U; Red 032 C; Violet 326

Art. 9.

Prodotti Trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzato la «Ciliegia dell'Etna» D.O.P. anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta Denominazione d'Origine Protetta senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

gli utilizzatori del prodotto a Denominazione d'Origine Protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri e a vigilare sul corretto uso della Denominazione d'Origina Protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) 2081/92.

06A03205

Proposta di riconoscimento della denominazione d'origine protetta «Squacquerone di Romagna»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione d'origine protetta «Squacquerone di Romagna», ai sensi del reg. (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, presentata dall'Associazione Squacquerone di Romagna con sede in Bologna - via Aldo Moro n. 22 esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «SQUACQUERONE DI ROMAGNA DOP»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione d'origine protetta (D.O.P.) Squacquerone di Romagna DOP è riservata al formaggio che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal reg. (CEE) n. 2081/92 e al presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

Lo Squacquerone di Romagna DOP è un formaggio a pasta molle e a maturazione rapida, prodotto con latte vaccino, proveniente dall'area indicata nell'art. 3. Al momento dell'immissione al consumo il formaggio Squacquerone di Romagna DOP deve possedere le seguenti caratteristiche:

caratteristiche morfologiche:

peso: il peso del formaggio Squacquerone di Romagna DOP varia da 1 hg a 2 kg;

aspetto: il formaggio Squacquerone di Romagna DOP, ha pasta di colore bianco, madreperlaceo, deve presentarsi senza crosta ne buccia;

forma: dipende dal contenitore in cui viene posto, in quanto la sua consistenza molto cremosa, non gli consente di presentarsi compatto.

caratteristiche fisico-chimiche:

grasso su S.S.: compreso tra il 46 e il 55%;

umidità: tra il 58 e il 65%.

Caratteristiche microbiologiche:

pH: compreso tra 4,95 e 5,30;

caratteristiche organolettiche:

sapore: gradevole, dolce, con una punta acidula, il salato è presente ma non in modo evidente;

aroma: delicato, tipicamente di latte, con una nota erbacea;

colore: bianco candido uniforme, che dipende dalle caratteristiche del latte;

consistenza della pasta: morbida, cremosa, adesiva, deliquescente, di elevata spalmabilità.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione dello Squacquerone di Romagna DOP coinvolge le seguenti province della regione Emilia-Romagna:

provincia di Ravenna,

provincia di Forlì-Cesena,

provincia di Rimini,

provincia di Bologna.

Art. 4.

Origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, dei centri di raccolta del latte, dei produttori, dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva, alla struttura di controllo, delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Lo Squacquerone di Romagna DOP si produce durante tutto il periodo dell'anno.

Il metodo di ottenimento del formaggio Squacquerone di Romagna DOP è il seguente:

5.1. *Materia prima.*

Lo Squacquerone di Romagna DOP è un formaggio a pasta molle ottenuto esclusivamente con latte vaccino intero, proveniente dalla zona tipica designata nell'art. 3.

Le razze bovine allevate nell'area di interesse il cui latte interviene nella produzione del formaggio Squacquerone di Romagna DOP sono la Frisona Italiana, la Bruna e la Romagnola. L'alimentazione delle bovine è composta da due grandi categorie: foraggi per il 60% e mangimi per il 40%.

I foraggi sono costituiti da essenze botaniche coltivate che in parte o come insieme di fusto, foglie vengono somministrati agli animali. La caratteristica tipica dei foraggi è la ricchezza di fibra. I foraggi utilizzabili, prodotti per almeno il 60% nel comprensorio di produzione dello Squacquerone di Romagna DOP, sono:

insilati;

fieni;

foraggi disidratati.

I mangimi hanno la funzione di concentrare principi nutritivi ad elevato valore energetico e possono essere:

proteici:

leguminose in granella: soia, piselli;

sottoprodotti derivati dall'estrazione dell'olio di soia, quali panelli e farine;

fibrosi;

energetici:

granelle di mais, orzo, frumento, sorgo;

olii vegetali: olio di soia;

cruscami e sottoprodotti dell'industria molitoria.

Per ottenere lo Squacquerone di Romagna DOP con le caratteristiche indicate all'art. 2 del presente disciplinare, occorre che il latte non contenga conservanti.

Nell'alimentazione delle bovine da latte destinato alla produzione del formaggio Squacquerone di Romagna DOP è vietato l'uso di residui della lavorazione di cavoli e la barbabietola da foraggio. Il latte impiegato deve presentare un tenore di materia grassa non inferiore al 3,5% peso/volume e un tenore di materia proteica non inferiore al 3% peso/volume.

Il latte deve essere raccolto entro 48 ore dalla prima mungitura, al momento del ritiro dalla stalla, il latte deve avere una temperatura non superiore a 6 ºC.

Il latte consegnato allo stabilimento di trasformazione deve avere una temperatura non superiore a 10ºC. e conservato ad una temperatura non superiore a 6 ºC.

Prima della sua lavorazione il latte crudo viene sottoposto a trattamento di pastorizzazione o termizzazione.

Laddove sia registrata una caratteristica ipoacida del latte manifestata da un pH superiore o uguale a 6.60 è consentita la pratica della prematurazione del latte, che consiste nel conservare in stoccaggio il latte ad una temperatura compresa tra gli 8 e i 12 ºC per 12/24 ore.

È altresì consentito un trattamento termico precedente alla prematurazione del latte.

La pastorizzazione del latte per la produzione di un formaggio a brevissima maturazione, come lo Squacquerone di Romagna DOP, avviene secondo il metodo HTST, un trattamento termico in flusso continuo per 15 secondi a temperature di 71,7ºC.

Può essere inoltre applicato il metodo di pastorizzazione LTLT, o trattamenti termici equivalenti. In alternativa alla pastorizzazione, si può applicare la termizzazione, in tale caso il saggio della fosfatasi avrà reazione positiva.

5.2. *Fasi di trasformazione.*

Riscaldamento: il latte pastorizzato o termizzato va portato a una temperatura di coagulazione compresa tra 35 º e 40 ºC.

Acidificazione: per consentire la produzione e maturazione del formaggio Squacquerone di Romagna DOP si aggiungono, sotto forma di innesti, batteri lattici autoctoni, provenienti e ottenuti nell'area di cui all'art. 3.

L'innesto naturale deve avere una acidità non superiore a 16 º SH su 50 ml ed essere utilizzato entro 4 giorni dalla sua preparazione.

La specie batterica utilizzata è lo Streptococcus thermophilus.

Coagulazione: si ottiene utilizzando caglio di vitello liquido con titolo presamico tra 1:10.000; 1:40.000 nella quantità di 30/50 ml per Hl di latte in tempi compresi tra 10 e 30 minuti.

Il caglio di vitello impiegato deve presentare un contenuto minimo pari al 75% di chimosina. A coagulazione avvenuta si procede alla rottura della cagliata fino all'ottenimento di grumi della grossezza di circa una noce.

Il coagulo deve essere in grado di incorporare nelle sue maglie una quantità di umidità in modo da conferire la tipica cremosità e spalmabilità.

Dopo la rottura, la cagliata viene lasciata riposare per un tempo non inferiore ai 5 minuti, sempre ad una temperatura compresa tra 35 °-40 °C; successivamente si procederà ad agitazione fino a quando il valore di pH si attesterà tra i 5,9 e i 6,2.

Formatura: la fase seguente, denominata «formatura», consiste nello scarico della cagliata all'interno di appositi stampi forati che vengono rivoltati almeno una volta nel corso delle 24 ore al fine favorire la separazione del siero.

Gli stampi vengono lasciati a temperatura ambiente per un tempo massimo di 3 ore, dopodiché vengono posti in una cella a temperatura refrigerata non superiore ai 15 °C.

Salatura: viene effettuata in salamoia al 16-24% di cloruro di sodio. La salamoia, durante il processo di salatura, deve essere mantenuta ad una temperatura inferiore a 20 °C. Il tempo di permanenza del formaggio in salamoia è compreso tra 10 e 40 minuti per 1 kg di prodotto.

Il processo di salatura è anche ammesso, con l'aggiunta di cloruro di sodio nella misura da 400 a 800 grammi per ogni 100 litri di latte, esclusivamente prima della fase di cagliatura.

Maturazione: si compie in un intervallo di tempo compreso tra 1 e 4 giorni in ambienti con temperatura di 3-6 °C.

Confezionamento: lo Squacquerone di Romagna DOP deve essere confezionato all'interno della zona indicata all'art. 3.

Il formaggio Squacquerone di Romagna DOP è confezionato in contenitori di materiale plastico e/o con involucri protettivi di carta.

Sulla confezione deve essere riportata la corretta dicitura prevista dal presente disciplinare.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

L'area interessata alla produzione del formaggio Squacquerone di Romagna DOP è caratterizzata da suoli in aree morfologicamente rilevate della pianura alluvionale, ad alterazione biochimica con riorganizzazione interna dei carbonati.

L'uso dei suoli, da un punto di vista agricolo, prevede cerealicoltura, foraggicoltura e colture specializzate intensive. Le elevate rese delle produzioni agricole non comportano la necessità di supporti energetici consistenti.

I suoli di queste aree sono piuttosto profondi, a tessitura fine e media, con buona disponibilità di ossigeno, calcarei o non calcarei in superficie e calcarei negli orizzonti profondi. Questi suoli si sono formati in sedimenti fluviali a tessitura media, solitamente organizzati in strati o con laminazioni. Rispetto agli stessi suoli originari, i suoli si sono differenziati per alterazione di tipo biochimico, incipiente o debolmente sviluppata a causa dell'epoca relativamente recente a cui risale la fine della deposizione dei sedimenti. Oltre che per le lavorazioni agricole e per l'incorporamento di sostanze organiche negli orizzonti superficiali, il differenziamento in orizzonti risulta innanzi tutto dalla riorganizzazione delle particelle di suolo per l'attività biologica, ad opera di radici e animali scavatori.

Il clima che caratterizza la zona di produzione dello Squacquerone di Romagna DOP prevede un regime termico temperato subcontinentale. Le temperature medie annuali diminuiscono dalla fascia costiera verso occidente da 14 a 12 °C. mentre le precipitazioni tendono ad aumentare variando da 650 a 800 mm annui. Le piogge sono concentrate nel periodo autunno - primaverile. L'alternarsi di stagioni piovose e di periodi caldi e secchi, favorisce inoltre la solubilizzazione e la mobilizzazione dei sali solubili e la riorganizzazione all'interno del suolo dei precipitati cartonatici, sotto forma di cristalli, concrezioni, concentrazioni soffici.

Quest'area fin dai tempi più lontani, vedeva la presenza di aziende agricole caratterizzate soprattutto da produzioni vegetali, e l'allevamento dei pochi capi aveva la duplice funzione da latte e da lavoro. Il latte usato per il consumo umano, veniva in parte trasformato in Squacquerone di Romagna per consentirne una maggiore conservabilità nel tempo e aveva la funzione di integrare, attraverso lo scambio di prodotti, il reddito dell'agricoltore. Una delle caratteristiche tipiche del formaggio è la mancanza di nervo, legata al tipo di latte non particolarmente ricco in proteine e grassi, che più comunemente si otteneva da allevamenti marginali. Le tecniche di produzione sono rimaste molto simili a quelle del passato e devono prevedere tempi di lavorazione che cambiano con la stagione: maggiori in inverno e più brevi in estate in modo da evitare il più possibile il problema della gessatura del formaggio, ovverosia una compattezza eccessiva della pasta. Solo i produttori di Squacquerone di Romagna che conoscono il formaggio e le tecniche di produzione dalle sue origini riescono ad avere, rispetto alla tradizione, un prodotto con parametri adeguati che possa essere definito tale: ovvero un formaggio dal colore bianco madreperla, dalla consistenza cremoso-gelatinosa, dal gusto e aroma spiccato di latte.

Gli studi inerenti il formaggio Squacquerone di Romagna DOP, prodotto nell'area tipica, iniziarono nel 1999 e in particolare vennero approfondire le ricerche inerenti la microflora lattica tipica di questo formaggio, prelevando campioni di latte, cagliata, innesti naturali e formaggio durante la lavorazione. I campioni raccolti in un arco di tempo di alcuni mesi per verificare eventuali differenze stagionali, furono sottoposti a numerose analisi chimico fisiche e batteriologiche, che hanno permesso di definire un quadro abbastanza preciso delle caratteristiche salienti del latte, della tecnologia di lavorazione e soprattutto della composizione quali-quantitativa dei migliori innesti naturali utilizzati. In merito a questo, si è potuto constatare una indubbia uniformità di specie batteriche presenti, dovute al legame con l'ambiente della zona tipica di produzione. Dal punto di vista tassonomico la specie riscontrata in tutti gli innesti naturali studiati e che quindi caratterizza la microflora lattica tipica del formaggio Squacquerone di Romagna DOP è lo *Streptococcus thermophilus*. I vari biotipi isolati mostrano peculiari caratteristiche fisiologiche e biochimiche non sovrapponibili a quelle dei ceppi selezionati delle collezioni internazionali, evidenziando ancora una volta l'unicità e la tipicità delle collezioni batteriche proprie delle differenti aree geografiche, dove la selezione naturale ha operato favorendo la colonizzazione di poche e ben definite specie con caratteristiche genotipiche e fenotipiche particolari. I biotipi autoctoni di Streptococcus thermophilus dotati di caratteristiche attitudini per lo Squacquerone di Romagna DOP sono stati isolati da alcuni campioni di latte crudo prelevati in numerose stalle della zona tipica di produzione nel formaggio, sono pertanto di origine autoctona e costituiscono nel loro insieme l'associazione microbica tipica che la selezione naturale e operata dall'uomo, hanno indotto nella particolare nicchia ecologica che caratterizza questi territori.

Le prime tracce certe e documentate della produzione di formaggio Squacquerone risalgono al 1800 come dimostra la corrispondenza inviata dal cardinale Bellisomi vescovo di Cesena, al vicario generale della diocesi cesenate (15 febbraio 1800) dove si chiedono informazioni su una partita di Squacquerone proveniente dalla Romagna.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto è svolto conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del reg. CEE n. 2081/92.

Art. 8.

Etichettatura

L'imballo primario dello Squacquerone di Romagna DOP è costituito da carta per alimenti o appositi contenitori idonei a contenere il prodotto, caratterizzato dalla particolare consistenza molle e cremosa.

Il formaggio ottenuto dall'applicazione del presente disciplinare recherà sulla confezione la dicitura «SQUACQUERONE DI ROMAGNA - denominazione d'origine protetta» o «SQUACQUERONE DI ROMAGNA - DOP», accompagnata dal logo comunitario previsto dal Regolamento CEE n. 1726/98 per i prodotti a denominazione d'origine protetta. L'etichetta dovrà inoltre riportare il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda produttrice/confezionatrice.

Il prodotto deve essere conservato ad una temperatura compresa tra 0 °C e +6 °C. La temperatura massima di conservazione deve essere indicata in etichetta.

Il marchio, che verrà riportato sull'involucro esterno protettivo del formaggio; corrisponderà alla denominazione: Squacquerone di Romagna in caratteri San Extra Bold Inclinato con colori ammessi blu pantone 2747 e bianco di dimensioni proporzionali alla confezione.

Squacquerone di Romagna

Sull'involucro è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la DOP «Squacquerone di Romagna», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente elusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito con la registrazione della D.O.P. riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione di origine protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del reg. CEE n. 2081/92.

06A03206

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Montecastelli».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda inoltrata dalla Associazione produttori vitivinicoli toscani, intesa ad ottenere il riconoscimento della Indicazione geografica tipica dei vini «Montecastelli»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Montecastelli Pisano (Pisa) il 17 gennaio 2006, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 2 marzo 2006, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «MONTECASTELLI»

Art. 1.

L'indicazione geografica tipica «Montecastelli» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: bianco, rosso, rosso novello, sangiovese, merlot, canaiolo, ciliegiolo, cabernet sauvignon, cabernet franc, trebbiano toscano, malvasia, vermentino.

Art. 2.

I vini a indicazione geografica tipica «Montecastelli» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Montecastelli» bianco: da soli o congiuntamente vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana;

«Montecastelli» rosso» e rosso novello: da soli o congiuntamente vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana.

«Montecastelli» sangiovese: sangiovese: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;

«Montecastelli» merlot: merlot: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;

«Montecastelli» canaiolo: canaiolo: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;

«Montecastelli» ciliegiolo: ciliegiolo: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;

«Montecastelli» cabernet sauvignon: cabernet sauvignon: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;

«Montecastelli» cabernet franc: cabernet franc: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;

«Montecastelli» trebbiano toscano: trebbiano toscano: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;

«Montecastelli» malvasia: malvasia bianca lunga: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;

«Montecastelli» vermentino: vermentino: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Montecastelli» ricade nella provincia di Pisa e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Castelnuovo Val di Cecina, Volterra e Pomarance.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini a indicazione geografica tipica «Montecastelli non deve essere superiore nspettivamente a:

tonnellate 9 per le tipologie: rosso, rosso novello, sangiovese, merlot, canaiolo, ciliegiolo, cabernet sauvignon, cabernet franc;

tonnellate 10 per le tipologie: bianco, trebbiano toscano, malvasia e vermentino.

Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione ad ettaro ammessa e:

Anno vegetativo	Produzione ammessa
I° e II° anno	0%
III° anno	60%
IV° anno	100%

Ai fini dell'entrata in produzione si fa riferimento all'anno vegetativo (per impianto primaverile si intende anche quello effettuato nel periodo successivo con barbatelle in vaso).

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Montecastelli» devono assicurare ai vini un titolo alcoolometrico volumico naturale minimo di:

10,50% vol per le tipologie: bianco, trebbiano toscano, malvasia e vermentino;

11,50% vol per le tipologie: rosso, rosso novello, sangiovese, merlot, canaiolo, ciliegiolo, cabernet sauvignon, cabernet franc.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini a indicazione geografica tipica «Montecastelli, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcoolometrici volumici totali minimi:

«Montecastelli» bianco, trebbiano toscano, malvasia e vermentino: 11% vol; «Montecatelli» rosso, rosso novello, sangiovese, merlot, canaiolo, ciliegiolo, cabernet sauvignon, cabernet franc : 12%vol.

Art. 7.

All'indicazione geografica tipica «Montecastelli» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

06A03050

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Oakley Revisioni - S.a.s. di Giuseppe Martorana & C.», in Roma.

Con D.D. 17 marzo 2006, emanato dal Ministero delle attività produttive, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 23 settembre 1985, modificato il 12 luglio 1999, alla Società «Oakley Revisioni - S.a.s. di Giuseppe Martorana & C.», con sede legale in Roma, codice fiscale n. 03983270582, è dichiarata decaduta d'ufficio, a seguito di variazione dell'oggetto sociale e modifica della denominazione in «Oakley Immobiliare - Società a responsabilità limitata.».

06A03174

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato concernente l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica qui di seguito l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2001.

NUOVI PRINICIPI ATTIVI E NUOVE CONFEZIONI DI RIFERIMENTO NON PRESENTI IN ELENCO

ATC: A02BC03.

Principio attivo: Lansoprazolo.

Confezione di riferimento:

14 unità 15 mg - uso orale;

14 unità 30 mg - uso orale.

06A03190

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Iperten»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 248 del 9 marzo 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzato il rinnovo dell'immissione in commercio del medicinale: IPERTEN, nelle forme e confezioni: «10 mg compresse» 14 compresse; «20 mg compresse» 14 compresse; «10 mg compresse» 28 compresse; «20 mg compresse» 28 compresse; «10 mg compresse» 56 compresse; «10 mg compresse» 112 compresse; «20 mg compresse» 56 compresse; «20 mg compresse» 112 compresse; «10 mg compresse» 98 compresse; «20 mg compresse» 98 compresse.

TITOLARE A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale n. 01513360345) con sede legale e domicilio fiscale in via Palermo n. 26/A - 43100 Parma.

Confezione: «10 mg compresse» 14 compresse:

A.I.C. n. 029224019 (in base 10), 0VVV2M (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma, via S. Leonardo n. 96 (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: manidipina cloridrato 10 mg;

eccipienti: amido di mais 17 mg; idrossipropilcellulosa (HPC-L) 5,5 mg; idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC-31) 17 mg; lattosio monoidrato 119,61 mg; magnesio stearato 0,85 mg; riboflavina (E 101) 0,04 mg.

Confezione: «20 mg compresse» 14 compresse;

A.I.C. n. 029224021 (in base 10), 0VVV2P (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma, via S. Leonardo n. 96 (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: manidipina cloridrato 20 mg;

eccipienti: amido di mais 20 mg; idrossipropilcellulosa (HPC-L) 6,5 mg; idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC-31) 20 mg; lattosio monoidrato 131,8 mg; magnesio stearato 1,5 mg; riboflavina (E 101) 0,2 mg.

Confezione: «10 mg compresse» 28 compresse;

A.I.C. n. 029224033 (in base 10), 0VVV31 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma, via S. Leonardo n. 96 (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: manidipina cloridrato 10 mg;

eccipienti: amido di mais 17 mg; idrossipropilcellulosa (HPC-L) 5,5 mg; idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC-31) 17 mg; lattosio monoidrato 119,61 mg; magnesio stearato 0,85 mg; riboflavina (E 101) 0,04 mg.

Confezione: «20 mg compresse» 28 compresse;

A.I.C. n. 029224045 (in base 10), 0VVV3F (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma, via S. Leonardo n. 96 (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: manidipina cloridrato 20 mg;

eccipienti: amido di mais 20 mg; idrossipropilcellulosa (HPC-L) 6,5 mg; idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC-31) 20 mg; lattosio monoidrato 131,8 mg; magnesio stearato 1,5 mg; riboflavina (E 101) 0,2 mg.

Confezione: «10 mg compresse» 56 compresse;

A.I.C. n. 029224060 (in base 10), 0VVV3W (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma, via S. Leonardo n. 96 (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: manidipina cloridrato 10 mg;

eccipienti: amido di mais 17 mg; idrossipropilcellulosa (HPC-L) 5,5 mg; idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC-31) 17 mg; lattosio monoidrato 119,61 mg; magnesio stearato 0,85 mg; riboflavina (E 101) 0,04 mg.

Confezione: «10 mg compresse» 112 compresse;

A.I.C. n. 029224084 (in base 10), 0VVV4N (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa..

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma, via S. Leonardo n. 96 (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: manidipina cloridrato 10 mg;

eccipienti: amido di mais 17 mg; idrossipropilcellulosa (HPC-L) 5,5 mg; idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC-31) 17 mg; lattosio monoidrato 119,61 mg; magnesio stearato 0,85 mg; riboflavina (E 101) 0,04 mg.

Confezione: «20 mg compresse» 56 compresse;

A.I.C. n. 029224108 (in base 10), 0VVV5D (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa..

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma, via S. Leonardo n. 96 (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: manidipina cloridrato 20 mg;

eccipienti: amido di mais 20 mg; idrossipropilcellulosa (HPC-L) 6,5 mg; idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC-31) 20 mg; lattosio monoidrato 131,8 mg; magnesio stearato 1,5 mg; riboflavina (E 101) 0,2 mg.

Confezione: «20 mg compresse» 112 compresse;

A.I.C. n. 029224122 (in base 10), 0VVV5U (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma, via S. Leonardo n. 96 (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: manidipina cloridrato 20 mg:

eccipienti: amido di mais 20 mg; idrossipropilcellulosa (HPC-L) 6,5 mg; idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC-31) 20 mg; lattosio monoidrato 131,8 mg; magnesio stearato 1,5 mg; riboflavina (E 101) 0,2 mg.

Confezione: «10 mg compresse» 98 compresse;

A.I.C. n. 029224134 (in base 10), 0VVV66 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma, via S. Leonardo n. 96 (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: manidipina cloridrato 10 mg;

eccipienti: amido di mais 17 mg; idrossipropilcellulosa (HPC-L) 5,5 mg; idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC-31) 17 mg; lattosio monoidrato 119,61 mg; magnesio stearato 0,85 mg; riboflavina (E 101) 0,04 mg.

Confezione: «20 mg compresse» 98 compresse;

A.I.C. n. 029224146 (in base 10), 0VVV6L (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma, via S. Leonardo n. 96 (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: manidipina cloridrato 20 mg;

eccipienti: amido di mais 20 mg; idrossipropilcellulosa (HPC-L) 6,5 mg; idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC-31) 20 mg; lattosio monoidrato 131,8 mg; magnesio stearato 1,5 mg; riboflavina (E 101) 0,2 mg.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione essenziale lieve-moderata.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezioni:

A.I.C. n. 029224019 - «10 mg compresse» 14 compresse.

Resta confermata la Classe: «C»;

A.I.C. n. 029224021 - «20 mg compresse» 14 compresse.

Resta confermata la Classe: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 8,09 euro (invariato).

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 13,35 euro (invariato);

A.I.C. n. 029224033 - «10 mg compresse» 28 compresse.

Resta confermata la Classe: «C»;

A.I.C. n. 029224045 - «20 mg compresse» 28 compresse.

Resta confermata la Classe: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 15,94 euro (invariato).

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 26,31 euro (invariato);

A.I.C. n. 029224060 - «10 mg compresse» 56 compresse.

Resta confermata la Classe: «C»;

A.I.C. n. 029224084 - «10 mg compresse» 112 compresse.

Resta confermata la Classe: «C»;

A.I.C. n. 029224108 - «20 mg compresse» 56 compresse.

Resta confermata la Classe: «C»;

A.I.C. n. 029224122 - «20 mg compresse» 112 compresse.

Resta confermata la Classe: «C»;

A.I.C. n. 029224134 - «10 mg compresse» 98 compresse.

Resta confermata la Classe: «C»;

A.I.C. n. 029224146 - «20 mg compresse» 98 compresse.

Resta confermata la Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

Confezioni:

A.I.C. n. 029224019 - «10 mg compresse» 14 compresse.

Resta confermata la classificazione - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 029224021 - «20 mg compresse» 14 compresse.

Resta confermata la classificazione - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 029224033 - «10 mg compresse» 28 compresse.

Resta confermata la classificazione - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 029224045 - «20 mg compresse» 28 compresse.

Resta confermata la classificazione - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 029224060 - «10 mg compresse» 56 compresse.

Resta confermata la classificazione - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 029224084 - «10 mg compresse» 112 compresse.

Resta confermata la classificazione - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 029224108 - «20 mg compresse» 56 compresse.

Resta confermata la classificazione - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 029224122 - «20 mg compresse» 112 compresse.

Resta confermata la classificazione - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 029224134 - «10 mg compresse» 98 compresse.

Resta confermata la classificazione - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 029224146 - «20 mg compresse» 98 compresse.

Resta confermata la classificazione - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03112

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ampicillina e Sulbactam IBI»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 269 del 14 marzo 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: AMPICILLINA E SULBACTAM IBI nelle forme e confezioni: «1g + 500 mg/3,2 ml polvere per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 3,2 ml; «500 mg + 250 mg/1,6 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1,6 ml; «1 g + 500 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 20 ml; «1 g + 500 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 50 ml; « 2 g + 1 g polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 20 ml; «2 g + 1 g polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 100 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in via di Fossignano n. 2 - 04011 Aprilia (Latina), Italia, codice fiscale n. 02578030153.

Confezione: «1 g + 500 mg/3,2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 3,2 ml:

A.I.C. n. 036624017 (in base 10), 12XPNK (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Istituto Biochimico Italiano G. Lorenzini S.p.a. - 04011 Aprilia (Latina), Italia, via di Fossignano n. 2 (tutte le fasi).

Composizione: ogni flaconcino contiene:

principi attivi: Ampicillina sodica 1063, equivalente a Ampicillina 1000 mg; Sulbactam sodico 547 mg, equivalente a Sulbactam 500 mg;

eccipienti: ogni fiala solvente contiene: Lidocaina cloridrato 16 mg; acqua per preparazioni iniettabili 3,2 ml.

Confezione: «500 mg + 250 mg/1,6 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1,6 ml;

A.I.C. n. 036624029 (in base 10), 12XPNX (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Istituto Biochimico Italiano G. Lorenzini S.p.a. - 04011 Aprilia (Latina), Italia, via di Fossignano n. 2 (tutte le fasi).

Composizione: ogni flaconcino contiene:

principi attivi: Ampicillina sodica 531,5 mg, equivalente a Ampicillina 500 mg; Sulbactam sodico 273,5 mg, equivalente a Sulbactam 250 mg;

eccipiente: ogni fiala solvente contiene: acqua per preparazioni iniettabili 1,6 ml.

Confezione: «1 g + 500 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 20 ml;

A.I.C. n. 036624031 (in base 10), 12XPNZ (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Istituto Biochimico Italiano G. Lorenzini S.p.a. - 04011 Aprilia (Latina), Italia, via di Fossignano n. 2 (tutte le fasi).

Composizione: ogni flaconcino contiene:

principi attivi: Ampicillina sodica 1063 mg, equivalente a Ampicillina 1000 mg; Sulbactam sodico 547 mg, equivalente a Sulbactam 500 mg.

Confezione: «1 g + 500 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 50 ml;

A.I.C. n. 036624043 (in base 10), 12XPPC (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Istituto Biochimico Italiano G. Lorenzini S.p.a. - 04011 Aprilia (Latina), Italia, via di Fossignano n. 2 (tutte le fasi).

Composizione: ogni flaconcino contiene:

principi attivi: Ampicillina sodica 1063 mg, equivalente a Ampicillina 1000 mg; Sulbactam sodico 547 mg, equivalente a Sulbactam 500 mg.

Confezione: «2 g + 1 g polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 20 ml;

A.I.C. n. 036624056 (in base 10), 12XPPS (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Istituto Biochimico Italiano G. Lorenzini S.p.a. - 04011 Aprilia (Latina), Italia, via di Fossignano n. 2 (tutte le fasi).

Composizione: ogni flaconcino contiene:

principio attivo: ampicillina sodica 2132 mg, equivalente a Ampicillina 2000 mg; sulbactam sodico 1099 mg, equivalente a Sulbactam 1000 mg.

Confezione: «2 g + 1 g polvere per soluzione iniettabile «1 flaconcino da 100 ml;

A.I.C. n. 036624068 (in base 10), 12XPQ4 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Istituto Biochimico Italiano G. Lorenzini S.p.a. - 04011 Aprilia (Latina), Italia, via di Fossignano n. 2 (tutte le fasi).

Composizione: ogni flaconcino contiene:

principio attivo: ampicillina sodica 2132 mg, equivalente a Ampicillina 2000 mg; Sulbactam sodico 1099 mg, equivalente a Subactam 1000 mg.

Indicazioni terapeutiche: l'impiego del prodotto è limitato a: infezioni causate da germi divenuti ampicillino-resistenti attraverso la produzione di β-lattamasi o di infezioni gravi che possano essere causate da germi divenuti ampicillino-resistenti attraverso la produzione di β-lattamasi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036624017 - «1g + 500 mg/3,2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 3,2 ml.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,04 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 3,37 euro;

confezione: A.I.C. n. 036624029 - «500 mg + 250 mg/1,6 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1,6 ml.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 1,47 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2,43;

confezione: A.I.C. n. 036624031 - «1 g + 500 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 20 ml.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 1,53 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2,53;

confezione: A.I.C. n. 036624043 - «1 g + 500 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 50 ml.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 1,53 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2,53 euro;

confezione: A.I.C. n. 036624056 - «2 g + 1 g polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 20 ml.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,64 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4,36 euro;

confezione: A.I.C. n. 036624068 - «2 g + 1 g polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 100 ml.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,64 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4,36 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezioni:

A.I.C. n. 036624017 - «1 g + 500 mg/3,2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 3,2 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 036624029 - «500 mg + 250 mg/1,6 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1,6 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 036624031 - «1 g + 500 mg polvere per soluzione iniettabile «1 flaconcino da 20 ml - OSP 1 : medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambito ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 036624043 - «1 g + 500 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 50 ml- OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambito ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 036624056 - 2 g + 1 g polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 20 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambito ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 036624068 - «2 g + 1 g polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 100 ml - OSP 1 : medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambito ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03113

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «C Tard»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 223 dell'8 marzo 2006

Medicinale: C TARD.

Titolare A.I.C.: Wyeth Consumer Healthcare S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Puccini n. 3 - 20121 Milano, codice fiscale n. 00735010159.

Variazione A.I.C.: Modifica Standard terms.

L'autorizzazione del medicinale: «C Tard» è modificata come di seguito indicata:

in adeguamento alla lista degli Standard Terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 021115023 - «600 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 60 capsule;

a: A.I.C. n. 021115023 - «500 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 60 capsule.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

06A03118

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gammagard S/D»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 232 dell'8 marzo 2006

Medicinale: GAMMAGARD S/D.

Titolare A.I.C.: BAXTER S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Tiziano n. 25 - 00196 Roma, codice fiscale n. 00492340583.

Variazione A.I.C.: Modifica denominazione - Modifica Standard - terms.

L'autorizzazione del medicinale: «Gammagard S/D» è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica della denominazione del medicinale:

da: Gammagard S/D;

a: Gammagard,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 033240019 - «0,5 g/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone di solvente da 10 ml;

A.I.C. n. 033240021 - «2,5 g/50 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone di solvente da 50 ml;

A.I.C. n. 033240033 - «5 g/96 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone di solvente da 96 ml;

A.I.C. n. 033240045 - «10 g/192 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone di solvente da 192 ml.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms edizione 2004 dell'EDQM è inoltre autorizzata la modifica delle forme farmaceutiche e della confezioni:

da: A.I.C. n. 033240033 - «5 g/96 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone di solvente da 96 ml;

A.I.C. n. 033240045 - «10 g/192 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone di solvente da 192 ml;

a: A.I.C. n. 033240033 - «5 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone di solvente da 96 ml;

A.I.C. n. 033240045 - «10 g/ 200 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone di solvente da 192 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla notifica dello stesso alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

06A03115

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sodio Cloruro Salf»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 243 dell'8 marzo 2006

Titolare A.I.C.: S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio Farmacologico con sede legale e domicilio fiscale in via Marconi n. 2 - 24069 Cenate sotto - Bergamo, codice fiscale n. 00226250165.

Medicinale: SODIO CLORURO SALF.

Variazione A.I.C.: Modifica regime di fornitura (decreto-legge n. 539/1992) - Escluso automedicazione (B9) - Modifica Standard - Terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata la modifica del regime di fornitura da: OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambito ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;

a: SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Resta confermata la classe di rimborsabilità: «C».

I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati alla presente determinazione.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 030684308 - «0,9% soluzione iniettabile» 10 fiale da 10 ml;

A.I.C. n. 030684310 - «0,9 % soluzione iniettabile» 10 fiale da 2 ml.

Sono inoltre modificate secondo l'adeguamento agli Standard - Terms previsti della Farmacopea europea le denominazioni delle confezioni come di seguito indicate:

A.I.C. n. 030684017 - «0,9 % solvente per uso parenterale» 1 fiala da 2 ml;

A.I.C. n. 030684029 - «0,9 % solvente per uso parenterale» 50 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 030684031 - «0,9 % solvente per uso parenterale» 1 fiala da 5 ml;

A.I.C. n. 030684043 - «0,9 % solvente per uso parenterale» 50 fiale da 5 ml;

A.I.C. n. 030684056 - «0,9 % solvente per uso parenterale» 1 fiala da 10 ml;

A.I.C. n. 030684068 - «0,9 % solvente per uso parenterale» 100 fiale da 10 ml;

A.I.C. n. 030684070 - «0,9 % solvente per uso parenterale» 1 fiala da 20 ml;

A.I.C. n. 030684082 - «0,9 % soluzione iniettabile «50 fiale da 20 ml;

A.I.C. n. 030684308 - «0,9 % solvente per uso parenterale» 10 fiale da 10 ml;

A.I.C. n. 030684310 - «0,9 % solvente per uso parenterale» 10 fiale da 2 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03116

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Persantin»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 260 del 14 marzo 2006

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in loc. Prulli 103/c - 50066 Reggello (Firenze), Italia, codice fiscale n. 00421210485.

Medicinale: PERSANTIN.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza la modifica delle «Indicazioni terapeutiche» e della «Classificazione ai fini della fornitura»;

le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti:

«Come alternativa, nella diagnostica per immagini, alla perfusione miocardica con tallio sotto sforzo e nella diagnostica per immagini ecocardiografica da stress per la valutazione delle patologie a carico delle arterie coronarie, in particolare nei pazienti che non possono affrontare esercizi fisici»;

la classificazione ai fini della fornitura ora autorizzata è la seguente: «OSP 1 medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambito ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: resta confermata la classe: «C» relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 016521041 - «10mg/2ml soluzione per infusione» 10 fiale 2 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03114

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gamma Tep P»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 267 del 14 marzo 2006

Medicinale: GAMMA TEP P.

Titolare A.I.C.: ZLB Behring GmbH, con sede legale e domicilio in Emil Von Behring Strasse 76 - Marburg (Germania).

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 022635054 - «500 UI/2 ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 2 ml» varia in «500 Ul/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 2 ml».

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03117

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI ANCONA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del sesto comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 30 maggio 2002, Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, si rende noto che la ditta FGM di Paoletti Marco, assegnataria del marchio di identificazione 162-AN, corrente in Osimo via dell'Industria 12, ha smarrito in data e luogo imprecisato il punzone sotto indicato: un punzone diritto di 2º grandezza.

06A03154

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AVELLINO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si richiede la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - dello orafo indicato nella tabella seguente, che ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio di identificazione per metalli preziosi.

Numero marchio assegnatario: 15 AV - Denominazione: Di Giulio Vincenzo - Indirizzo: Largo Mercato - Città: Grottaminarda.

06A03156

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ariete - società cooperativa a r.l.», in Trieste

Con deliberazione n. 382 del 3 marzo 2006 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Ariete - Società cooperativa a r.l.» in liquidazione, con sede in Trieste, costituita il 18 marzo 1991, per rogito notaio dott. Giovanni Pisapia di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Minardi, con studio in Codropio, viale della Vittoria n. 1.

06A03155

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 30 gennaio 2006 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante: «Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, nel settore del tabacco.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 69 del 23 marzo 2006.

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, all'Allegato 1, relativo alle «Linee guida di buona pratica agricola per la produzione di tabacco in Italia», dopo la «Tabella 1. Elenco delle varietà consigliate e loro caratteristiche.», riportata alla pag. 76 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, devono intendersi riportate le seguenti Tabelle 2 e 3:

«**Tabella 2. Principi attivi consigliati per la coltura del Tabacco**

Principio Attivo	Nome Commerciale (% p.a.)	Classe Toss. (*)	Avversità/Malattia
Nematocidi			
1,3-Dicloropropene	TELONE 97 (97%)	Xn	Nematodi
Cadusafos	RUGBY 200 CS (22.2%)	Xn	Nematodi
Fenamiphos	NEMACUR G (4.8%)	Xn	Nematodi
Fenamiphos	NEMACUR 240 (23.1%)	Xn	Nematodi
Insetticidi			
Acetamiprid	EPIK (20%)	Mcp	Afidi (*Myzus persicae*), Pulce (*Epitrix* spp.)
Alphacypermethrin	CONTEST (14.5%)	Xi	Afidi (*Myzus persicae*), Pulce (*Epitrix* spp.)
Benfuracarb	ONCOL 5 G (4.7%)	Mcp	Insetti terricoli
Bifenthrin	BRIGATA Flo (2%)	Mcp	Nottue, Pulce, Afidi
Chlorpyrifos	DURSBAN GRANULARE (7.5%)	Mcp	Elateridi (*Agriotes* spp.)
Chlorpyrifos	DURSBAN (44.6%)	Xn	Insetti terricoli
Chlorpyrifos + Deltametrina	PYRINEX QUICK (22.6%+0.54%)	Mcp	Elateridi , Nottue, Pulce, Afidi
Cyfluthrin	BAYTEROID EW (5%)	Mcp	Nottue (*Agrotis* spp.), Pulce
Deltamethrin	DECIS JET (1.6%)	Xi	Nottue, Pulce, Afidi
Fipronil	REGENT G (2%)	Mcp	Insetti terricoli
Imidacloprid	CONFIDOR 200 SL (17.8%)	Mcp	Afidi, Pulce
Imidacloprid + Cyfluthrin	CONFIDOR SUPRA (7.1% + 2.4%)	Mcp	Afidi, Pulce
Lambda-cyhalothrin	KARATE X (2.5%)	Xi	Nottue, Pulce
Methiocarb	MESUROL N ESCA (1%)	Mcp	Lumache (*Helix* spp. e *Limax* spp.), Grillotalpa (*Grillotalpa grillotalpa*)
Pirimicarb	PIRIMOR 17,5 (17.5%)	Mcp	Afidi
Pymetrozine	PLENUM 50 WG (50)	Mcp	Afidi
Tefluthrin	FORCE (0.5%)	Xi	Insetti terricoli
Thiamethoxam	ACTARA 25 WG (25%)	Mcp	Afidi, Pulce
Anticrittogamici			
Acibenzolar-s-methyl + Metalaxil-m	BION MX (4% + 40%)	Xi	Peronospora (*Peronospora tabacina*)
Benalaxyl+Mancozeb	GALBEN M 8-65 (8% + 65%)	Xi	Peronospora
Cymoxanil	CIMOX 25 WP (25%)	Mcp	Peronospora
Cymoxanil + fosetil-alluminio + mancozeb	R6 TRIPLO (2,5% + 32.5% + 25%)	Xi	Peronospora
Cymoxanil + mancozeb	CURZATE M (4% + 40%)		Peronospora
Dicloran	SCLEROSAN 50 (47.5%)	Mcp	Marciumi radicali
Fenamidone + Fosetyl Al	ELICIO (4.4%+66.7%)	Xi	Peronospora
Metalaxil-M	RIDOMIL Gold 480 EC (46.2%)	Xn	Peronospora
Metalaxil-M + mancozeb	RIDOMIL GOLD MZ (4% + 64%)	Mcp	Peronospora
Penconazole	TOPAS 10 EC (10.2%)	Mcp	Oidio (*Erysiphe cichoracearum*)
Procimidone	SUMISCLEX (50%)	Mcp	Alternaria
Propamocarb	PREVICUR (66.5%)	Mcp	Marciumi radicali in semenzaio (*Rhizoctonia solani*, *Chalara elegans*, *Pythium* spp)
Propamocarb + Fosetyl Al	PREVICUR Energy (47.2%+27.6%)	Mcp	Marciumi radicali in semenzaio (*Rhizoctonia solani*, *Chalara elegans*, *Pythium* spp)
Tiabendazolo	DECCO T (41.8%)	Mcp	Marciumi radicali in semenzaio (*Rhizoctonia solani*, *Chalara elegans*, *Pythium* spp)
Erbicidi			
Aclonifen	CHALLENGE (49%)	Xi	Piante infestanti
Benfluralin	BONALAN (19.2%)	Xi	Piante infestanti
Clomazone	COMMAND 36 CS (31.4%)	Xi	Piante infestanti
Fenoxaprop-p-ethyl	WHIP S (6.8%)	Xi	Piante infestanti graminacee

Fluazifop-p-butyl	FUSILADE MAX (13.4%)	Mcp	Piante infestanti graminacee
Glyphosate	ROUNDUP BIOFLOW (31%)	Mcp	Piante infestanti in assenza di coltura
Napropamide	DEVRINOL F (41.9%)	Mcp	Piante infestanti
Oxadiazon	RONSTAR FL (34.1%) e G. (2%)	Mcp	Piante infestanti
Pendimethalin	STOMP 330 E (31.7%)	Xi	Piante infestanti
Propaquizafop	AGIL (9.7%)	Xi	Piante infestanti graminacee
Quizalofop-etile-isomero-d	TARGA FLO (4.9%)	Xi	Piante infestanti graminacee
Fitoregolatori			
Idrazide Maleica	ROYAL MH 60 G (60%)	Mcp	Fitoregolatore ad azione sistemica
Idrazide Maleica	ROYAL MH (15%)	Mcp	Fitoregolatore ad azione sistemica
N-decanolo	DE-SPROUT N (79%)	Mcp	Fitoregolatore ad azione di contatto
N-decanolo	ROYALTAC N (78.4%)	Xi	Fitoregolatore ad azione di contatto

(*): T+ = Molto tossico; T = Tossico; Xn = Nocivo; Xi = Irritante; Mcp = Manipolare con prudenza.

Tabella 3. Principi attivi autorizzati per la coltura del Tabacco

NEMATOCIDI			
Principio attivo	**Classe tossicologica**	**Principio attivo**	**Classe tossicologica**
Cadusafos	Xn	Fenamifos	Xn
Etoprofos	Xn, T		
ACARICIDI			
Principio attivo	**Classe tossicologica**	**Principio attivo**	**Classe tossicologica**
Bifentrin	Mcp	Dimetoato	Xi, Xn
Dicofol	Mcp, Xi, Xn		
AFICIDI			
Principio attivo	**Classe tossicologica**	**Principio attivo**	**Classe tossicologica**
Imidacloprid	Mcp, Xi, Xn	Pirimicarb	Mcp, Xn, T
INSETTICIDI			
Principio attivo	**Classe tossicologica**	**Principio attivo**	**Classe tossicologica**
Acetamiprid	Mcp	Esfenvalerate	Xn
Aldicarb	T, T+	Etoprofos	Xn, T
Alfametrina	Xn, Xi, T	Fenitrotion	Mcp, Xn
Azadiractina	Mcp	Fipronil	Mcp
Azinfos-metile	T+	Foxim	Xn
Bacillus thuringensis (subsp. Aizawai)	Mcp	Imidacloprid	Mcp, Xi, Xn
Bacillus thuringensis (subsp. Kurstaki)	Mcp, Xi	Lambda cialotrina	Xi
Benfuracarb	Mcp	Malation	Mcp, Xi, Xn
Bifentrin	Mcp	Metiocarb	Mcp, T
Carbaril	Xn	Metomil	T, T+
Carbosulfan	Mcp, Xi	Ossidemeton-metile	T
Ciflutrin	Mcp	Piretrine	Mcp
Cipermetrina	Mcp, Xi, Xn	Pymetrozine	Mcp
Ciromazina	Xi	Rotenone	Xn, T
Clorpirifos	Mcp, Xn, T	Teflutrin	Xi
Deltametrina	Mcp, Xi, Xn	Thiamethoxam	Mcp
Dimetoato	Xi, Xn	Triclorfon	Mcp, Xn
Endosulfan	Mcp, Xi, T	Zeta cipermetrina	Xi
ANTICRITTOGAMICI			
Principio attivo	**Classe tossicologica**	**Principio attivo**	**Classe tossicologica**
Benalaxyl	Mcp	Propamocarb	Mcp
Cimoxanil	Mcp, Xn	Propineb	Xn
Dicloran	Mcp	Rame	
Dinocap	Mcp, Xi	Rame (calcio-solfato)	Xn
Fenamidone		Rame (carbonato basico)	Mcp
Fosetil alluminio	Mcp	Rame (idrossido)	Mcp, Xi
Mancozeb	Xi	Rame (ossicloruro di rame e calcio, ossicloruro tetraramico, ossicloruro)	Mcp, Xi, Xn
Maneb		Rame (solfato basico)	Mcp
Metalaxil	Mcp	Rame (solfato)	Mcp, Xi
Metalaxil-M	Xn	Rame ossido (oso)	Xn
Metiram	Xi	Tiram	Mcp, Xi, Xn
Penconazolo	Mcp	Ziram	Xi, Xn
Procimidone	Mcp	Zolfo	Mcp, Xi

ERBICIDI			
Principio attivo	**Classe tossicologica**	**Principio attivo**	**Classe tossicologica**
Aclonifen	Xi	Fluazifop-p-butile	Mcp, Xi, Xn
Benfluralin	Xi	Napropamide	Mcp
Bifenox		Oxadiazon	Mcp, Xi, Xn
Cicloxidim	Xi	Pendimetalin	Mcp, Xi, Xn
Clomazone	Xi	Propaquizafop	Xi
Etofumesate	Mcp	Quizalofop-etile-isomero D	Mcp, Xi
Fenoxaprop-p-etile	Mcp, Xi		
FITOREGOLATORI			
Principio attivo	**Classe tossicologica**	**Principio attivo**	**Classe tossicologica**
Etefon	Xi	N-decanolo	Mcp, Xi
Idrazide maleica	Mcp	Nonilfeniletere di poliossietilenglicole	Mcp
Miscela di alcoli grassi da C6 a C12	Mcp, Xi		
ATTIVATORI DELLA RESISTENZA DELLE PIANTE			
Principio attivo	**Classe tossicologica**		
Acibenzolar-s-methyl	Mcp		

Classe tossicologica: T+ = Molto tossico; T = Tossico; Xn = Nocivo; Xi = Irritante; Mcp = Manipolare con prudenza.».

06A03214

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601075/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00